SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

352ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 15 DICEMBRE 1978

Presidenza del vice presidente CATELLANI,
indi del vice presidente CARRARO,
del vice presidente VALORI
e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione . . . *Pag.* 15511

Approvazione da parte di Commissione permanente 15512

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1494 e 1500:

PRESIDENTE 15606

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 15511

Presentazione 15577

Presentazione di relazioni 15511

Discussione:

« Legge-quadro in materia di formazione professionale » **(1467)** (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Costamagna ed altri, Chiarante ed altri, Tedeschi ed altri, Ballardini ed altri, Massari, Pavone ed altri*);

« Princìpi generali in materia di formazione professionale » **(351)**, d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri;

« Costituzione del "fondo di rotazione" destinato a favorire l'accesso alle provvidenze del Fondo sociale europeo dei progetti promossi da istituti o enti di diritto privato di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 » **(1389)**.

Approvazione del disegno di legge n. 1467:

BOMBARDIERI (*DC*) . . . . . *Pag.* 15583
CENGARLE (*DC*) 15604
DALLE MURA (*PSI*) 15582
FERMARIELLO (*PCI*), *relatore* . . . 15591, 15593
LAZZARI (*Sin. Ind.*) 15605
LUCCHI Giovanna (*PCI*) 15587

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1299) — 8

MANENTE COMUNALE (*DC*) . . . . *Pag.* 15579
SCOTTI, *ministro del lavoro e della previdenza sociale* 15592

Discussione e approvazione:

« Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale » **(1407)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

* GIACALONE (*PCI*) 15563
* GRASSINI (*DC*) 15564
PINNA (*PCI*), *relatore* 15563
* TAMBRONI ARMAROLI, *sottosegretario di Stato per le finanze* 15563

« Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » **(1403):**

AVELLONE (*DC*) 15576
CEBRELLI (*PCI*) 15567, 15573
GULLOTTI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni* 15569
SANTONASTASO (*DC*), *relatore* 15569
SEGRETO (*PSI*) 15565

Rinvio in Commissione:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise » **(1464):**

PRESIDENTE 15562, 15563
de' COCCI (*DC*), *relatore* 15562
PRODI, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 15563

Seguito della discussione e approvazione con modificazioni:

« Istituzione del Servizio sanitario nazionale » **(1291)** (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

ANSELMI Tina, *ministro della sanità* *Pag.* 15514 e *passim*
BALBO (*Misto-PLI*) 15543
BAUSI (*DC*) 15527, 15528, 15531
BELLINZONA (*PCI*) 15518, 15528, 15529
BOMPIANI (*DC*) 15530
* CARNESELLA (*PSI*) 15543
COLELLA (*DC*) . . . . . 15514 e *passim*
CRAVERO (*DC*), *relatore* . . . . 15514 e *passim*
COSTA (*DC*) 15542, 15557
DEL NERO (*DC*) . . . . . 15514 e *passim*
FERRALASCO (*PSI*) 15519
FOSCHI (*DC*) 15541
FOSSON (*Misto-UV*) 15537
GOZZINI (*Sin. Ind.*) 15560
LABOR (*PSI*) . . . . . 15538 e *passim*
MAFAI DE PASQUALE Simona (*PCI*) . 15541, 15542
MERZARIO (*PCI*), *relatore* 15522
MITTERDORFER (*Misto-SVP*) . . . 15536 e *passim*
MODICA (*PCI*) 15546
NENCIONI (*DN-CD*) 15554
OCCHIPINTI (*PSDI*) 15551
PECORINO (*Misto-MSI-DN*) 15550
* PINTO (*PRI*) 15522, 15554
PITTELLA (*PSI*) . . . . . 15516 e *passim*
RAMPA (*DC*) 15541, 15542
RUFFINO (*DC*) . . . . . 15522 e *passim*
URBANI (*PCI*) 15539

INTERROGAZIONI

Annunzio 15606
Da svolgere in Commissione 15607

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI LUNEDI' 18 DICEMBRE 1978 15607

SULL'UCCISIONE DI DUE AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA A TORINO

PRESIDENTE 15512
* ANSELMI Tina, *ministro della sanità* . . . 15512

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del vice presidente CATELLANI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

P A L A , *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 12 dicembre.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

P R E S I D E N T E . Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

FOSCHI, BOMPIANI, BUZZI, CODAZZI Alessandra, ASSIRELLI, CARBONI, SPEZIA, BORGHI, BOMBARDIERI, TREU, PACINI, GIUST, BEORCHIA, AVELLONE, DELLA PORTA, SANTALCO, RIZZO, D'AMICO, DE ZAN, MEZZAPESA, DE CAROLIS, DEL NERO, MARCHETTI, VETTORI, DAL FALCO, SCHIANO, CERVONE, TRIFOGLI e COLELLA. — « Agevolazioni contributive e previdenziali per giovani invalidi civili » (1502);

NENCIONI, BONINO, TEDESCHI, ARTIERI, BASADONNA, GATTI, MANNO, PAZIENZA e PLEBE. — « Modifica all'articolo 219 del codice di procedura penale riflettente poteri della polizia giudiziaria » (1503).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

P R E S I D E N T E . Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali):

« Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » (1500).

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . In data 14 dicembre 1978, a nome della 3ª Commissione permanente (Affari esteri), il senatore Orlando ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Vendita o permuta di immobili demaniali all'estero, acquisto e costruzione di immobili per le rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari » (1223) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

In data 14 dicembre 1978, a nome della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il senatore Santalco ha presentato la relazione sul seguente disegno di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 693, recante norme in materia di imposta di registro per i contratti di locazione e sublocazione di immobili urbani » (1484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In data 14 dicembre 1978, a nome della 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale), il senatore Fermariello ha presentato una relazione unica sui seguenti disegni di legge:

GAROLI ed altri. — « Princìpi generali in materia di formazione professionale » (351);

« Costituzione del "fondo di rotazione" destinato a favorire l'accesso alle provvidenze del Fondo sociale europeo dei progetti promossi da istituti o enti di diritto privato di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla deci-

sione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 » (1389);

Deputati COSTAMAGNA ed altri. — « Legge-quadro in materia di formazione professionale » (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 9ª Commissione permanente (Agricoltura) ha approvato i seguenti disegni di legge:

Deputati DE CARNERI ed altri; ZANIBONI ed altri; TANTALO; FERRI ed altri. — « Interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, con le modificazioni e integrazioni della legge 14 agosto 1971, n. 817 » (1468) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ulteriore proroga per gli assessori regionali dell'agricoltura della potestà di cui all'articolo 12 della legge 8 luglio 1975, n. 306, in materia di contrattazione per la determinazione del prezzo del latte » (1482).

Sull'uccisione di due agenti di pubblica sicurezza a Torino

P R E S I D E N T E . (*Si leva in piedi e con lui tutta l'Assemblea*). — Onorevoli colleghi, stamani all'alba, un altro criminoso fatto di sangue si è svolto a Torino. Ignoti criminali hanno ucciso a colpi di arma da fuoco due giovanissime guardie di pubblica sicurezza, Salvatore Lanza e Salvatore Porceddu di 21 anni. Ancora una volta il Senato deve esprimere la propria esecrazione e la propria condanna nei confronti di simili fatti terroristici e criminosi — e purtroppo sta diventando quasi un rito — mentre porge le condoglianze ai familiari delle vittime e al Corpo della pubblica sicurezza.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo si associa alle espressioni di condoglianza per le famiglie dei caduti e di solidarietà con il corpo di polizia, ancora una volta oggetto di attacchi criminosi, ed esprime la condanna più ferma per questa violenza che continua ad abbattersi sul nostro paese e alla quale ancora non siamo in grado di mettere la parola fine.

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

« Istituzione del Servizio sanitario nazionale » (1291) (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Triva ed altri; Gorla ed altri; Tiraboschi ed altri; Zanone ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 64. Se ne dia lettura.

TITOLO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 64.

(*Norme transitorie per l'assistenza psichiatrica*)

La regione, nell'ambito del piano sanitario regionale, disciplina il graduale superamento degli ospedali psichiatrici o neuropsichiatrici e la diversa utilizzazione, cor-

relativamente al loro rendersi disponibili, delle strutture esistenti e di quelle in via di completamento. La regione provvede inoltre a definire il termine entro cui dovrà cessare la temporanea deroga per cui negli ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, coloro che vi sono stati ricoverati anteriormente al 16 maggio 1978 e che necessitano di trattamento psichiatrico in condizioni di degenza ospedaliera; tale deroga non potrà comunque protrarsi oltre il 31 dicembre 1980.

Entro la stessa data devono improrogabilmente risolversi le convenzioni di enti pubblici con istituti di cura privati che svolgano esclusivamente attività psichiatrica.

È in ogni caso vietato costruire nuovi ospedali psichiatrici, utilizzare quelli attualmente esistenti come divisioni specialistiche psichiatriche di ospedali generali, istituire negli ospedali generali divisioni o sezioni psichiatriche e utilizzare come tali divisioni o sezioni psichiatriche o sezioni neurologiche o neuro-psichiatriche.

La regione disciplina altresì, con riferimento alle norme di cui agli articoli 66 e 68, la destinazione alle unità sanitarie locali dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e degli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge provvedono, per conto o in convenzione con le amministrazioni provinciali, al ricovero ed alla cura degli infermi di mente, nonchè la destinazione dei beni e del personale delle amministrazioni provinciali addetto ai presidi e servizi di assistenza psichiatrica e di igiene mentale. Quando tali presidi e servizi interessino più regioni, queste provvedono d'intesa.

La regione, a partire dal 1° gennaio 1979, istituisce i servizi psichiatrici di cui all'articolo 35, utilizzando il personale dei servizi psichiatrici pubblici. Nei casi in cui nel territorio provinciale non esistano strutture pubbliche psichiatriche, la regione, nell'ambito del piano sanitario regionale e al fine di costituire i presidi per la tutela della salute mentale nelle unità sanitarie locali, disciplina la destinazione del personale, che ne faccia richiesta, delle strutture psichiatriche private che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge erogano assistenza in regime di convenzione, ed autorizza, ove necessario, l'assunzione per concorso di altro personale indispensabile al funzionamento di tali presidi.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i servizi di cui al quinto comma dell'articolo 34 sono ordinati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128, al fine di garantire la continuità dell'intervento sanitario a tutela della salute mentale, e sono dotati di un numero di posti letto non superiore a 15. Sino all'adozione dei provvedimenti delegati di cui all'articolo 47 le attribuzioni in materia sanitaria del direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli ospedali psichiatrici sono quelle stabilite, rispettivamente, dagli articoli 4 e 5 e dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 128.

Sino all'adozione dei piani sanitari regionali di cui al primo comma i divieti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, sono estesi agli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici dipendenti dalle IPAB o da altri enti pubblici o dalle amministrazioni provinciali. Gli eventuali concorsi continuano ad essere espletati secondo le procedure applicate da ciascun ente prima della entrata in vigore della presente legge.

Tra gli operatori sanitari di cui alla lettera *i*) dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, sono compresi gli infermieri di cui all'articolo 24 del regolamento approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615. Fermo restando quanto previsto dalla lettera *q*) dell'articolo 6 della presente legge la regione provvede all'aggiornamento e alla riqualificazione del personale infermieristico, nella previsione del superamento degli ospedali psichiatrici ed in vista delle nuove funzioni di tale personale nel complesso dei servizi per la tutela della salute mentale delle unità sanitarie locali.

Restano in vigore le norme di cui all'articolo 7, ultimo comma, della legge 13 maggio 1978, n. 180.

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'ordine del giorno n. 6.

P A L A , *segretario*:

« Il Senato,

impegna il Governo affinchè in sede di trattativa per il rinnovo del contratto degli ospedalieri siano stabilite norme, con decorrenza dal 1° gennaio 1978, per la omogeneizzazione del trattamento economico e degli istituti normativi di carattere economico del personale degli ospedali psichiatrici pubblici e dei presìdi e servizi psichiatrici e di igiene mentale pubblici con il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico delle corrispondenti categorie del personale degli ospedali generali ».

9. 1291. 6 DEL NERO, COSTA, TRIFOGLI, ROCCAMONTE, RAMPA, PINTO, MANENTE COMUNALE, PITTELLA

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Signor Presidente, quest'ordine del giorno vuole soltanto ricordare al Governo un impegno che era stato assunto quando si è stabilita la nuova disciplina degli ospedali psichiatrici. In tale occasione fu proposto di estendere al personale degli ospedali psichiatrici lo stesso trattamento del personale degli ospedali generali. Poichè questo personale dipendeva da enti o da amministrazioni provinciali, non si vollero creare, nell'interno delle stesse strutture, diversità di trattamento ed allora venne concessa un'indennità speciale perequativa. In occasione del rinnovo del contratto noi esprimiamo l'invito al Governo perchè si tenga conto di tutto questo e si veda di omogeneizzare il trattamento del personale degli ospedali psichiatrici con quello degli ospedali generali.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su quest'ordine del giorno.

C R A V E R O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Del Nero, insiste per la votazione?

D E L N E R O , No, signor Presidente, con l'augurio che in sede di trattativa per il rinnovo del contratto degli ospedalieri ci si ricorderà di questo.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Posso assicurarle che questo è l'intendimento del Governo.

P R E S I D E N T E . Sull'articolo 64 è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: « sempre che ne facciano richiesta » *con le altre*: « sempre che un familiare o chiunque si interessa in quel momento alla salute dell'infermo ne facciano esplicita richiesta ».

64. 1 COLELLA

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Signor Presidente, il primo comma dell'articolo 64 recita che negli attuali ospedali psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano richiesta, esclusivamente coloro che vi siano stati ricoverati anteriormente. Orbene questo « sempre che ne facciano richiesta » è fonte di interpretazioni le più disparate, di continue discussioni e di incidenti, ma soprattutto con-

sente a chi l'interpreta nel modo più restrittivo di rifiutare il ricovero a quasi la totalità dei recidivi che vengono accompagnati in ospedale anche se muniti di particolare dispositivo di ricovero redatto dal proprio sindaco. Infatti basta che il malato risponda negativamente alla sacramentale domanda rivoltagli dal medico di guardia se gradisce o meno il ricovero ed ecco che il sanitario ritiene *ope legis* di non poterlo accettare in ospedale psichiatrico. È vero che lo si potrebbe dirottare verso un servizio psichiatrico in un ospedale civile, ma quando questo, come nel caso nostro, non esiste? Signor Ministro, ieri sera in occasione della discussione di altro mio emendamento, il 35. 1, ella mi ha invitato a ritirare lo emendamento assumendo la responsabilità di informare il Parlamento di quanto verrà fatto in proposito dalle regioni. Io le posso dire che in una zona, l'agro sarnese nocerino della provincia di Salerno ove sono ubicati due ospedali psichiatrici dei quali uno consortile tra quattro province con una presenza ancora di 2.000 degenti, sino ad oggi nessun servizio psichiatrico è sorto nei numerosi ospedali civili esistenti in quel territorio, e mentre le autorità preparano un nuovo dispositivo di ricovero troveremo che se l'ammalato combina guai la sua famiglia non ha il diritto di chiedere ragione al medico di guardia che ha rifiutato il ricovero? A mio parere è una grossa contraddizione giuridica perchè i due medici che hanno redatto i certificati ed il sindaco che ha disposto il ricovero devono aver tenuto presente quanto disposto dalla stessa legge, ovvero essersi accertati che esistono alterazioni psichiche tali da chiedere urgenti interventi terapeutici.

Quindi se il presupposto essenziale al ricovero è l'esistenza nel soggetto in alcuni momenti di disfunzioni mentali particolarmente gravi che annullano in parte o del tutto la sua capacità di intendere e volere, come si può pretendere che in quello stato possa dare un suo responsabile consenso? È da questo punto di vista quindi che parte il mio emendamento che prego gli onorevoli colleghi e lei di prendere in considerazione perchè in queste zone si sono verificati casi per cui gli ospedali psichiatrici rifiutano gli ammalati che a loro volta sono rifiutati anche dalle famiglie; perciò finiremo anche per chiudere le carceri, affidando i carcerati ai sindaci, perchè queste sono le condizioni cui siamo arrivati! Pertanto la prego di tenere conto di questa situazione abnorme di cui dobbiamo prendere coscienza.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

C R A V E R O , *relatore*. Signor Presidente, comprendiamo lo spirito che ha animato ieri sera, come del resto oggi, il senatore Colella. Siamo però consci degli abusi verificatisi in passato in tema di regime manicomiale e di ricoveri degli ammalati di mente. Siccome riteniamo che debba essere data qualche garanzia, non riteniamo di accettare l'emendamento del senatore Colella.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo a esprimere il parere sull'emendamento in esame.

* A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Senatore Colella, il problema che lei pone si basa su una situazione di fatto che è a conoscenza del Governo, ma che mi auguro non corrisponda alla sua descrizione. Devo dire che stiamo seguendo, con riunioni piuttosto frequenti fatte con gli assessori regionali, tutti i problemi attinenti alla applicazione della legge sulla psichiatria, per la quale sono emerse linee diverse. C'è, ad esempio, chi fa delle fughe in avanti nel senso di far uscire dal regime manicomiale, al di là del gradualismo che la legge prevede, ammalati che potrebbero, fin quando non vi siano le condizioni soggettive per essere trasferiti a nuovi servizi, rimanere negli istituti manicomiali esistenti. Questo la legge non lo impedisce, ma lo regola; essa regola le condizioni ed il gradualismo con cui deve avvenire il passaggio dal vecchio al nuovo sistema.

Le regioni hanno dato evidentemente impegni e garanzie di aver creato servizi sufficienti ad accogliere i nuovi ammalati o quan-

ti dal regime dei vecchi manicomi possono essere trasferiti nei nuovi servizi psichiatrici. Anche gli incontri svoltisi non solo al Ministero, ma anche tra la stessa Commissione sanità e le regioni, hanno messo in luce da parte di queste una valutazione della situazione che non fotografa quella che invece lei ci presenta.

L'atteggiamento del Governo, stante che le regioni hanno dichiarato che non c'è alcuna impossibilità nascente dalla legge di creare il nuovo sistema assistenziale per gli ammalati mentali, non può che essere negativo nei confronti del suo emendamento. Dato però che lei denuncia una situazione che l'ha spinta a presentare questo emendamento provvederò perchè la regione Campania le dia una risposta nel merito.

P R E S I D E N T E . Senatore Colella, insiste per la votazione del suo emendamento?

C O L E L L A . Signor Presidente, dopo le assicurazioni che mi sono venute da parte dell'onorevole Ministro ritiro l'emendamento; però mi auguro che la indagine sul territorio da me auspicata venga fatta al più presto.

P R E S I D E N T E . Passiamo allora alla votazione dell'articolo 64.

P I T T E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Desidero esprimere la soddisfazione del Gruppo socialista per la impostazione dei princìpi espressi nell'articolo 64 e specificamente per quella modifica, accolta dalla Commissione, che riguarda il personale dipendente dagli istituti psichiatrici privati nelle regioni in cui non sono esistite e non esistono istituzioni psichiatriche pubbliche. Infatti si dà la possibilità a tre regioni, la Calabria, la Basilicata e il Molise, di esprimere sul territorio quelle strutture che diversamente, senza personale, non avrebbero potuto realizzare, non potendo così far decollare la legge n. 180.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'articolo 64. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 65. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 65.

(*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppressi*)

In applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, e d'intesa con le regioni interessate, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, i beni mobili ed immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppressi, sono trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al precedente comma, il reimpiego ed il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

Alle operazioni di trasferimento di cui al primo comma provvedono i commissari liquidatori di cui alla citata legge 29 giugno 1977, n. 349, che provvedono altresì al trasferimento di tutti i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali

I rimanenti beni, ivi comprese le sedi in Roma delle Direzioni generali degli enti soppressi, sono realizzati dalla gestione di li-

quidazione ai sensi dell'articolo 77 ad eccezione dell'immobile sede della Direzione generale dell'INAM che è attribuito al patrimonio dello Stato.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 66. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 66.

(*Attribuzione, per i servizi delle unità sanitarie locali, di beni già di pertinenza di enti locali*)

Sono trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali:

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature appartenenti alle province o a consorzi di enti locali e destinati ai servizi igienico-sanitari, compresi i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei laboratori di igiene e profilassi;

b) i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospedalieri, degli ospedali psichiatrici e neuro-psichiatrici e dei centri di igiene mentale dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) di cui al settimo comma dell'articolo 64, nonchè degli altri istituti di prevenzione e cura e dei presidi sanitari extraospedalieri dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali.

È affidata alle unità sanitarie locali la gestione dei beni mobili ed immobili e delle attrezzature destinati ai servizi igienico-sanitari dei comuni e all'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro consorzi in materia igienico-sanitaria.

Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 61.

Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed istituti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma perdono, ove l'abbiano, la personalità giuridica.

Con legge regionale sono disciplinati lo svincolo di destinazione dei beni di cui al primo comma, il reimpiego ed il reinvestimento in opere di realizzazione e di ammodernamento dei presidi sanitari dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione, nonchè la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« I rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali sono trasferiti ai comuni competenti per territorio ».

66. 1 LA COMMISSIONE

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« La destinazione dei beni mobili e immobili e delle attrezzature dell'Istituto Rizzoli di Bologna verrà definita dal Ministero della sanità, d'intesa con le Regioni interessa te, sentito il Consiglio superiore di sanità ».

66. 2 PITTELLA, RAMPA, FOSCHI, COSTA, DALLE MURA, ROCCAMONTE, CARNESELLA, MINNOCCI

Prima dell'ultimo comma inserire il seguente:

« I beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti di cui alla lettera *b*) del primo comma, che sono collocati fuori del territo-

rio del comune dove ha sede l'ente, sono trasferiti al patrimonio di quest'ultimo comune. La destinazione funzionale dei beni e delle attrezzature suddette è definita dalla regione, sentiti i comuni interessati, se compresi tutti nella stessa regione, ovvero d'intesa tra le regioni interessate, sentiti i comuni, nel caso in cui questi appartengano a regioni diverse ».

66. 3 MAFAI DE PASQUALE Simona, BELLINZONA, CIACCI, RAPPOSELLI, MACCARRONE, TOURN Maria Luisa, MODICA

P I T T E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I T T E L L A . Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 66. 2 perchè ci sembra utile dare maggiore tempo per l'approfondimento del dibattito che è in atto anche nel consiglio regionale dell'Emila-Romagna e per poter finalizzare un istituto tanto importante come il « Rizzoli » in modo da consentirgli adeguata funzione.

B E L L I N Z O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento 66. 3 (e, sia detto per inciso, è l'unico emendamento presentato dal Gruppo comunista rispetto al testo concordato in Commissione) perchè riteniamo che possa e debba essere presa in considerazione l'opportunità di regolare in modo diverso da quanto previsto dal testo uscito dalla Commissione il problema dei beni mobili e immobili e delle attrezzature di quegli enti ospedalieri e di quelle istituzioni sanitarie che abbiano i loro presidi dislocati in più comuni. Riteniamo sia più corretto e più razionale, ed anche più equo, far sì che la proprietà di questi beni non sia destinata ai comuni dove sono collocati, ma al comune nel quale ha sede l'ente stesso. Diverso discorso— e lo si evince in modo chiaro dalla seconda parte dell'emendamento da noi proposto — vale per quanto attiene alla destinazione funzionale dei beni, cioè all'uso che se ne farà; noi riteniamo che la proprietà dovrà essere del comune dove ha sede l'ente, mentre la destinazione e l'utilizzo delle attrezzature e dei beni stessi dovranno essere concordati di intesa fra i comuni e le regioni interessate. Riteniamo che questo emendamento sia strettamente collegato a quello proposto dai colleghi Pittella ed altri, ma che abbracci il problema nella sua complessità; infatti, credo che non di altro si tratti nell'emendamento 66. 2 se non di prendere in considerazione una situazione come quella del « Rizzoli » che appunto ha presidi dislocati in più comuni, province e regioni. Riteniamo di conseguenza (certo è un'interpretazione che va verificata con i proponenti dell'emendamento 66. 2) che il nostro emendamento sia comprensivo anche di quello da loro presentato e, pertanto, li invitiamo a riflettere sull'opportunità di un eventuale ritiro del loro emendamento, in modo da far convergere i voti non solo nostri ma di tutta l'Assemblea sull'emendamento da noi presentato.

C R A V E R O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R A V E R O , *relatore*. L'emendamento 66. 1 presentato dalla Commissione corrisponde ad un adeguamento secondo le norme già inserite nei capitoli che riguardano le unità sanitarie locali.

Per quanto si riferisce agli emendamenti 66. 2 e 66. 3, la Commissione non ha raggiunto accordi e quindi i relatori si rimettono all'Assemblea. Però mi occorre far presente questo: che il provvedimento non dovrebbe riguardare, se vogliamo considerarlo in una visione più ampia, il solo « Rizzoli » di Bologna, in quanto ci sono molte realtà italiane che assomigliano al « Rizzoli », come l'ospedale di Santa Corona con sede in Milano e a Pietra Ligure, l'ospedale Maggiore di Torino che ha una sede a Loano, eccetera. Ritengo quindi che tutto questo insieme di stabili-

menti distaccati in altri comuni e in altre regioni deve essere rivisto in una logica di globalità.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

* A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Onorevole Presidente, sono d'accordo sull'emendamento 66. 1 della Commissione. Per quanto attiene al 66. 2 voglio far mia la valutazione espressa dal relatore. Infatti è vero che si pone il problema, però con l'emendamento si fotografa solo una situazione, in quanto chiara e conosciuta da tutti, col rischio di introdurre un elemento discriminante rispetto ad altre che non sono in esso assunte. Vorrei perciò chiedere all'Assemblea, prima di votare questo emendamento, se esso non possa essere riformulato in modo da non essere esclusivo per il « Rizzoli », ma da affrontare il problema cercando di evitare che altri istituti, eventualmente con le stesse caratteristiche del « Rizzoli », vengano discriminati.

P R E S I D E N T E . Onorevole Ministro, nel caso che la sua proposta non venisse accolta, qual è il suo parere in merito a questo emendamento?

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Mi rimetto all'Assemblea.

Per il 66. 3, anche qui desidero far presente, rimettendomi all'Assemblea, che questo è un cambiamento radicale rispetto all'indirizzo della Camera, e ciò avrà certamente effetti non piccoli. Ci sono patrimoni di ospedali per i quali alla Camera si disse che dovevano essere dati ai comuni dove i beni sono collocati; qui invece li riaccorpiamo tutti al comune dove esiste il presidio sanitario. Evidentemente ci sono aspetti positivi e negativi: andiamo certamente a privilegiare il comune dove c'è la struttura, ma andiamo a togliere dei beni ad altri comuni, quindi ad altre unità sanitarie locali, dove sono collocati patrimoni, terreni, lasciti. Vorrei che fossimo attenti alle conseguenze che derivano da questo emendamento 66. 3.

F E R R A L A S C O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F E R R A L A S C O . Signor Presidente, data la rilevanza del tema e la giustezza delle argomentazioni portate da una parte e dall'altra, mi parrebbe utile, se la Presidenza è d'accordo, un accantonamento dell'articolo 66 per un riesame degli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere su questa proposta.

C R A V E R O , *relatore*. Siamo d'accordo.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Anch'io sono d'accordo.

P R E S I D E N T E . L'articolo 66, con i relativi emendamenti, viene accantonato.

Passiamo all'esame dell'articolo 67. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 67.

(*Norme per il trasferimento del personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse*)

Entro il 30 giugno 1979, in applicazione del progetto di riparto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, il Ministro della sanità di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale e le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL, stabilisce i contingenti numerici, distinti per amministrazione od ente e per qualifica, del personale da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali, e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, e ad altri enti e pubbliche ammini-

strazioni diverse da quelle statali, per le seguenti esigenze:

a) per il fabbisogno di personale relativo ai servizi delle unità sanitarie locali e per i compiti di cui agli articoli 73, 74 e 75;

b) per la copertura dei posti in organico degli enti pubblici anzidetti, riservati ai sensi dell'articolo 43 della legge 20 marzo 1975, n. 70, così come risultano dai provvedimenti attuativi dell'articolo 25 della suddetta legge.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni emanano apposite norme per l'inquadramento del personale già comandato ai sensi dell'articolo 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, che risulti addetto ai servizi sanitari regionali in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1978. L'inquadramento avverrà previa domanda degli interessati, i quali comunque possono optare per l'inclusione nei ruoli regionali nominativi o nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti a domanda, al servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47.

I contingenti numerici di cui al primo comma comprendono anche il personale dipendente, alla data del 1° dicembre 1977, dalle associazioni rappresentanti gli enti ospedalieri di cui all'articolo 40 della legge 12 febbraio 1968, n. 132; detto personale, per il quale viene risolto ad ogni effetto il precedente rapporto, sarà assunto presso le amministrazioni di destinazione previo accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 47, fatta eccezione per quello rappresentato dal limite di età.

Entro il 31 dicembre 1979 i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta formulata dalle regioni previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, il comando del personale presso le unità sanitarie locali, nell'ambito dei contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale.

Entro la stessa data i commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, dispongono, su proposta del Ministro della sanità, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, con riferimento ai contingenti di cui al primo comma e sulla base di criteri oggettivi di valutazione fissati dal Consiglio sanitario nazionale, il comando del personale presso enti e pubbliche amministrazioni diverse da quelle statali.

Allo scadere dell'anno dal comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato è trasferito alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso i quali presta servizio, in una posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, numero 3), dell'articolo 47.

Il personale non comandato ai sensi dei precedenti commi è trasferito nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 618, nella posizione giuridica corrispondente a quella rivestita all'atto del trasferimento secondo i ruoli di appartenenza.

Il personale già comandato presso amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 giugno 1977, n. 349, è trasferito ai ruoli unici di cui al comma precedente ed è assegnato, a domanda, all'amministrazione presso la quale presta servizio, unitamente a quello già assegnato ai sensi dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1975, n. 698.

Fino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 al personale trasferito spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti o le gestioni di provenienza.

Fino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali è consentita la possibilità di convenzionare con le limitazioni previste dall'articolo 48, terzo comma, numero 4),

i medici dipendenti degli Enti di cui agli articoli 67, 68, 71, 74, già autorizzati in base alle vigenti disposizioni.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

67. 3 RUFFINO, BOMPIANI, GRASSINI, ROSI

Al primo comma, sopprimere le parole da: « , e del personale da assegnare all'Istituto nazionale della previdenza sociale », *fino alla fine del comma.*

Dopo il primo comma, inserire il seguente:

« Il personale degli enti mutualistici e delle gestioni sanitarie soppresse sarà destinato, in attuazione del progetto di riparto di cui al primo comma e nei limiti indicati nel piano sanitario nazionale di cui all'articolo 53, lettera *e*), come segue:

a) il personale sanitario alle unità sanitarie locali ed agli uffici centrali del servizio sanitario nazionale;

b) il restante personale ad amministrazioni centrali o regionali diverse da quella sanitaria, con preferenza verso gli uffici finanziari.

Le eccezioni alla destinazione sopra indicata alle lettere *a*) e *b*) dovranno essere singolarmente motivate e rese pubbliche ».

67. 1 PINTO, SPADOLINI, VENANZETTI

Sopprimere il secondo comma.

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« I medici ed i veterinari provinciali inquadrati nei ruoli regionali sono trasferiti al Servizio sanitario nazionale e collocati nei ruoli di cui all'articolo 47, salvo diversa necessità della Regione ».

Sostituire il settimo comma con il seguente:

« Allo scadere dell'anno del comando di cui ai due precedenti commi tutto il personale comandato sia ai sensi della presente legge, che delle leggi n. 386 del 1974 e n. 349 del 1977, comunque utilizzato dalle Regioni, da data non successiva al 30 giugno 1978 e fino all'entrata in vigore della presente legge è trasferito alle stesse, alle unità sanitarie locali ed alle amministrazioni ed enti presso cui presta servizio in una posizione giuridica e di livello funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente o gestione di provenienza alla data del trasferimento stesso, secondo le tabelle di equiparazione previste dal terzo comma, n. 3, dell'articolo 47 ».

All'ottavo comma, sostituire le parole da: « nella posizione giuridica », *alla fine, con le seguenti*: « con le procedure e i criteri di cui all'articolo 1-*quater decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, nella posizione giuridica e di livello funzionale ricoperta all'atto dell'assegnazione. A tutto il personale assegnato in via transitoria ai ruoli unici ai sensi della presente legge e della legge n. 641 del 24 ottobre 1978 continua ad applicarsi fino alla data dell'inquadramento definitivo nei ruoli unificati dei dipendenti civili dello Stato il trattamento economico, normativo e di fine servizio previsto dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti presso gli enti o le gestioni di provenienza ».

Sopprimere il decimo comma.

67. 5 LA COMMISSIONE

In via subordinata all'emendamento 67. 3, *dopo il quinto comma inserire i seguenti*:

« Il personale che riveste qualifiche dirigenziali, non comandato ai sensi dei vigenti commi, è trasferito nei ruoli unici istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

Per l'attuazione di quanto sopra il Governo è delegato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme aventi valore di legge ordinaria ».

Al sesto comma, aggiungere in fine le parole: « Lo stesso personale può richiedere il collocamento anticipato a riposo entro un anno dall'approvazione della presente legge. A tal fine il previsto limite di età è ridotto di 4 anni ed il servizio effettivo è aumentato, a tutti gli effetti, di tanti anni quanti ne occorrono per il conseguimento della pensione, fino ad un massimo di 7 ».

67.4 RUFFINO

All'ultimo comma, sostituire le parole: « Fino all'entrata in funzione » *con le altre*: « Fino a sei mesi dall'entrata in funzione ».

67.2 LA COMMISSIONE

R U F F I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Onorevole Presidente, con l'emendamento 67.3 avevo proposto una trasformazione radicale del testo approvato nella Commissione sanità e chiedevo di ripristinare il testo approvato dalla Camera dei deputati.

La Commissione ha predisposto ora un testo che credo sia estremamente interessante e che merita una opportuna valutazione. Credo perciò sia possibile giungere ad un'intesa la più ampia possibile tra le forze politiche. Chiederei quindi, se il relatore ed il Governo sono d'accordo, di accantonare per pochissimo tempo l'esame di questo articolo dato che stiamo predisponendo alcuni ulteriori subemendamenti che confidiamo trovino largo consenso.

P I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* P I N T O . Signor Presidente, onorevole Ministro, abbiamo proposto l'emendamento 67.1 dato che una delle maggiori preoccupazioni per la nostra parte politica in merito a questo disegno di legge è costituita, come ho avuto modo di dichiarare anche durante la discussione generale, dal rischio di una burocratizzazione del servizio sanitario nazionale conseguente all'assorbimento degli impiegati degli enti mutualistici. Si tratta di oltre 50.000 persone, forse anche più, che ovviamente cercheranno di non muoversi dal posto di abituale residenza e che, per giustificare il proprio stipendio di fronte al sistema e di fronte agli altri, si impegneranno in un lavoro d'ufficio che costituirà un diaframma fra l'avente diritto all'assistenza ed il servizio sanitario.

Proponiamo pertanto che il personale degli enti mutualistici sia assegnato alle unità sanitarie locali ed agli uffici centrali del servizio sanitario nazionale nel numero indispensabile e che il restante personale sia assegnato ad amministrazioni diverse da quella sanitaria, con preferenza verso gli uffici finanziari; questo allo scopo di far fronte alle esigenze di personale nella lotta contro le evasioni fiscali.

Questo emendamento può sembrare strano, ma tende ad evitare il rischio di una burocratizzazione del sistema. Approvando l'articolo 67 così com'è ci assumiamo, infatti, la responsabilità di non far funzionare il servizio sanitario a causa dell'inserimento di tutta questa gente nel sistema. Perciò ho fiducia che l'emendamento venga accolto.

M E R Z A R I O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O , *relatore*. I colleghi sono certamente consapevoli della complessità della materia che riguarda la normativa di trasferimento del personale. La Commissione ha lavorato molto, con senso di responsabilità, superando non poche difficoltà che erano sorte soprattutto nelle ultime settimane. Alla fine si è pervenuti ad una intesa che costituisce una premessa importante per creare, come noi auspichiamo, condizioni di serenità e di fattiva collaborazione nelle nuove strutture del servizio sanitario nazionale.

Quindi, raccomandando all'Assemblea l'accoglimento degli emendamenti 67.5 e 67.2, che la Commissione ha redatto d'intesa con il Governo, esprimo parere contrario agli emendamenti 67.3, 67.1 e 67.4. Probabil-

mente sarà necessario un coordinamento abbastanza oculato, ma non ravviso l'opportunità di un ulteriore accantonamento. Se si tratta infatti di coordinamento, credo sia possibile risolvere la questione in altra sede. Se invece si tratta di apportare delle modifiche sostanziali, i relatori, a nome anche della Commissione, hanno il dovere morale di dire che un lavoro così difficile di composizione di una materia altrettanto complessa non consente, dopo un così lungo dibattito, di tornare ad un ulteriore riesame. Pertanto personalmente — ma credo di interpretare anche il parere di altri colleghi della Commissione — non ravviso l'opportunità di un ulteriore accantonamento, a meno che non siano portate motivazioni tali da convincere i relatori che questa opportunità esiste.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità.* Il Governo esprime parere negativo sugli emendamenti 67. 3 e 67. 1, parere favorevole all'emendamento 67. 5, negativo al 67. 4, favorevole al 67. 2.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la proposta del senatore Ruffino, è d'accordo con il relatore?

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità.* Mi rimetto alle decisioni dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi, la Presidenza non ritiene proficuo per l'economia dei nostri lavori l'accantonamento richiesto dal senatore Ruffino. Proseguiamo pertanto nell'esame dell'articolo 67.

R U F F I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 67. 3 e lo trasformo nel seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a considerare, ai fini dell'assegnazione ai ruoli unici previsti dall'ottavo comma dell'articolo 67, che è necessario rivedere tali ruoli onde includere i dirigenti e i professionali ».

9. 1291. 15 RUFFINO, BOMPIANI, COSTA, CIACCI, DEL NERO, RAMPA

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Prendo la parola per rappresentare l'opportunità di introdurre talune modifiche all'articolo 67, al fine di dare maggiore coerenza al testo, poichè, come già ricordava il senatore Merzario, questo benedetto articolo 67 ha subìto in Commissione dieci modifiche, e alla fine ne è venuto fuori anche qualche errore di carattere tecnico, per cui si pone una frase in contrasto con l'altra.

In un primo momento erano state stabilite varie categorie di comandi. Nel fare ciò si era detto: quelli comandati in base alla legge n. 386, che siano comandati entro il 30 giugno 1978. Poichè poi la Commissione ha accettato l'allargamento a tutti i comandi che possano essere avvenuti e non soltanto a quelli in base alla legge n. 386, allora quella data non corrisponde più. Infatti, quando si parla di comandi in base alla legge che stiamo approvando, è chiaro che tali comandi non possono avvenire in data anteriore al 30 giugno 1978. Magari si regolarizzeranno delle situazioni di fatto che le regioni nel frattempo hanno determinato, rendendo il comando anche legalmente valido.

È chiaro allora che nell'emendamento 67. 5 l'espressione « da data non successiva al 30 giugno 1978 e fino all'entrata in vigore della presente legge » deve cadere in quanto altrimenti la legge diventa inapplicabile; resta applicabile soltanto per il caso della legge n. 386 e per i casi più vecchi, non per la legge n. 349 e soprattutto non per la legge che stiamo approvando.

La seconda osservazione riguarda, invece, l'ottavo comma. Tale comma, nella parte che resterebbe immutata, recita: « il personale è trasferito nei ruoli della Presidenza del Consiglio ». Invece poi nel testo dell'emendamento della Commissione 67. 5 si dice « il

personale assegnato provvisoriamente ». Allora all'inizio del comma si parla di « personale trasferito », mentre a metà comma diciamo « il personale assegnato provvisoriamente ». Occorre essere coerenti. Se nell'emendamento diciamo « assegnato provvisoriamente », bisognerà anche all'inizio del comma parlare non di « personale trasferito », ma di « personale assegnato provvisoriamente. È un nostro errore, commesso nella fretta dei lavori: abbiamo usato il termine esatto nell'emendamento e ci siamo dimenticati di correggerlo alla testa del comma.

L'ultima questione che si è posta riguarda il fatto che, poichè nell'emendamento 67.5 si parla di ordinamenti vigenti presso gli enti, il giorno che la legge entrerà in vigore sorgeranno discussioni sul fatto se questi ordinamenti si possono ancora considerare vigenti oppure no. Si ritiene di togliere l'aggettivo « vigenti » per parlare di « ordinamenti degli enti »; in caso contrario si rischia in un domani di trovare un cavilloso giurista (ci possono essere interessi personali, per esempio di chi fa ricorso al TAR) che sostenga che l'ordinamento non è più vigente, in quanto la nuova legge, abolendo tutto, abroga anche questi ordinamenti; allora la legge diventa inapplicabile. Per questo si propone di togliere « ordinamenti vigenti » e di dire « ordinamenti degli enti », in modo da evitare possibilità di erronee interpretazioni. Questo è il significato delle modifiche da apportare per rendere coerenti il testo del disegno di legge e l'emendamento presentato dalla Commissione. Ci assumiamo un parte di colpa per aver redatto quel testo, che nella fretta non abbiamo coordinato bene.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'ordine del giorno numero 15.

M E R Z A R I O , *relatore*. La Commissione è d'accordo.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Senatore Ruffino, insiste per la votazione?

R U F F I N O . Non insisto.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte della Commissione è stato presentato il seguente subemendamento:

Al settimo comma nella formulazione proposta con l'emendamento 67. 5, *dopo la parola*: « Regioni », *sopprimere le altre*: « da data non successiva al 30 giugno 1978 e fino all'entrata in vigore della presente legge ».

All'ottavo comma del testo proposto dalla Commissione, sostituire le parole: « è trasferito », *con le altre*: « è assegnato provvisoriamente ».

All'ottavo comma nella formulazione proposta con l'emendamento 67. 5, *sostituire le parole*: « vigenti presso gli », *con l'altra*: « degli ».

67. 5/1

Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Sono favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 67. 1, presentato dai senatori Pinto, Spadolini e Venanzetti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 67. 5/1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti, nel testo emendato, l'emendamento 67. 5 presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Senatore Ruffino, insiste per la votazione dell'emendamento 67. 4?

R U F F I N O . Signor Presidente, lo ritiro perchè lo ritengo assorbito dall'ordine del giorno che è stato accolto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 67. 2, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 67 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 68.

(*Norme per il trasferimento del personale di enti locali*)

Con legge regionale entro il 30 giugno 1979 è disciplinata l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al quarto comma, numero 1), dell'articolo 47 del personale dipendente dagli enti di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma dell'articolo 66 nonchè dai comuni che risulti addetto ai servizi sanitari trasferiti, in modo continuativo da data non successiva al 30 giugno 1977, salvo le assunzioni conseguenti a concorsi pubblici espletati fino alla entrata in vigore della presente legge.

Con la medesima legge e con gli stessi criteri e modalità di cui al primo comma, e parimenti iscritto nei ruoli regionali di cui al precedente comma, il personale tecnico-sanitario, trasferito e già inquadrato nei ruoli della regione, proveniente da posti di ruolo conseguiti per effetto di pubblico concorso, presso gli uffici sanitari comunali, i laboratori provinciali di igiene e profilassi delle due sezioni e altri servizi degli enti locali, che ne faccia richiesta, alla regione di appartenenza, entro 120 giorni dall'emanazione del decreto governativo di cui all'articolo 47 della presente legge.

Parimenti il personale tecnico-sanitario assunto dalle regioni per i servizi regionali può essere inquadrato, se ne fa richiesta entro i termini anzidetti, nel servizio sanitario nazionale, con le disposizioni di cui allo stesso articolo 47, comma quinto, lettera *c*).

Il personale di cui ai precedenti commi è assegnato alle unità sanitarie locali, nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza, secondo le tabelle di equiparazione previste dall'articolo 47, terzo comma, numero 3).

Sino all'entrata in vigore del primo accordo nazionale unico di cui al nono comma dell'articolo 47 al personale in oggetto spetta il trattamento economico previsto dall'ordinamento vigente presso gli enti di provenienza, ivi compresi gli istituti economico-normativi previsti dalle leggi 18 marzo 1968, n. 431, e 21 giugno 1971, n. 515, e dai decreti applicativi delle medesime, nonchè dall'articolo 13 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

(*È approvato*).

Art. 69.

(*Entrate del fondo sanitario nazionale*)

A decorrere dal 1° gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:

a) i contributi assicurativi di cui all'articolo 76;

b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonchè da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria;

c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;

d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;

e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonchè da recuperi, anche a titolo di rivalsa.

Le somme di cui alla lettera *b*) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al primo comma, lettera a), *aggiungere in fine le parole*: « adeguati, in relazione all'aumento del costo del servizio con i criteri previsti dall'articolo 57, secondo comma ».

69. 3 RUFFINO, BOMPIANI, GRASSINI, ROSI

Al primo comma, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: « in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento ».

69. 1 IL GOVERNO

Aggiungere in fine i seguenti commi:

« Sono altresì versati all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera *a*) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria; per le somme di cui alla lettera *b*) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui ai punti sub *c*) ed *e*) nonchè di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera sub *d*) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.

Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonchè ai relativi interessi di mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Cessano di avere vigore, con effetto dal 1° gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge ».

69. 2 IL GOVERNO

R U F F I N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U F F I N O . Signor Presidente, il mio emendamento si illustra da sè, perchè cerca solo di contenere i costi del servizio.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Signor Presidente, anche gli emendamenti del Governo si illustrano da sè.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione a esprimere il parere.

C R A V E R O , *relatore*. Signor Presidente, dal momento che l'emendamento 69. 3 tratta una questione già posta ieri in altri precedenti emendamenti non accettati, prego il presentatore di ritirarlo. Per quanto riguarda gli emendamenti del Governo ci rimettiamo all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Senatore Ruffino, insiste per la votazione del suo emendamento?

R U F F I N O . Signor Presidente, accolgo l'invito del relatore e lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 69. 1, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 69. 2, presentato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 69 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 70. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Art. 70.

(*Scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana — CRI — e riordinamento dell'Associazione*)

Con effetto dal 1° gennaio 1980, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce rossa italiana (CRI), non connessi direttamente alle sue originarie finalità, nonchè i beni mobili ed immobili destinati ai predetti servizi ed il personale ad essi adibito, previa individuazione del relativo contingente.

Per il trasferimento dei beni e del personale si adottano in quanto applicabili le disposizioni di cui agli articoli 65 e 67.

Il Governo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, è delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della difesa, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento della Associazione della Croce rossa italiana con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:

1) l'organizzazione dell'Associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico della Associazione stessa;

2) i compiti dell'Associazione dovranno essere rideterminati in relazione alle finalità statutarie ed agli adempimenti commessi dalle vigenti convenzioni e risoluzioni internazionali e dagli organi della Croce rossa internazionale alle società di Croce rossa nazionali;

3) le strutture dell'Associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale;

4) le cariche dovranno essere gratuite e dovrà esserne prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'Associazione.

P R E S I D E N T E. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con l'emendamento 70. 0. 1. Se ne dia lettura.

P A L A, *segretario*:

Dopo l'articolo 70, *inserire il seguente*:

Art. . . .

« I compiti di cui all'articolo 2 lettera *b*) del decreto del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256, possono essere svolti anche dalle Associazioni di volontariato di cui al precedente articolo 45 ».

70. 0. 1 BARTOLOMEI, DEL NERO, BAUSI, VIVIANI, COSTA, PACINI

B A U S I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B A U S I. Signor Presidente, come è noto, esistono alcune istituzioni che prestano gratuitamente la loro opera attraverso elementi volontari per il pronto soccorso, il trasporto di ammalati o attività simili. Si tratta di associazioni laiche o di carattere religioso quali le misericordie o le pubbliche assistenze. Tali istituzioni per poter svolgere la loro attività necessitano di avere

l'approvazione dei propri statuti da parte dei competenti organi, sentito il Consiglio di Stato.

Recentemente è accaduto con decisione del Consiglio di Stato che il riconoscimento di tali attività non sia stato conseguito in quanto, come si esprime testualmente lo stesso Consiglio di Stato, « dovrebbe essere eliminata dallo statuto l'attività di pronto soccorso che rientra tra i compiti già assolti dalla Croce rossa italiana e il riferimento all'assistenza pubblica di cui all'articolo 2, lettere *a*) e *b*), della legge del 1947 ».

Pertanto si rende necessario precisare e stabilire che queste istituzioni, che sono quelle che abbiamo già riconosciuto con l'articolo 45 e, in qualche misura, con l'articolo 46, sono abilitate a svolgere questa attività che costituisce il contenuto fondamentale anche se non esclusivo della loro opera.

Insisto, quindi, per la votazione dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere.

C R A V E R O , *relatore*. Le varie Croci hanno sempre svolto azione sussidiaria alla Croce rossa nel trasporto dei malati; ora con l'articolo 70 si viene a sciogliere la Croce rossa per quanto riguarda questo trasporto, assegnandone la competenza alle unità sanitarie locali.

Ritengo che in questo spirito anche le misericordie debbano svolgere l'attività in convenzionamento con le unità sanitarie locali.

Tuttavia, poichè in Commissione non si è giunti ad un accordo, i relatori si rimettono all'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo si rimette all'Assemblea.

B E L L I N Z O N A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E L L I N Z O N A . Signor Presidente, vorrei presentare un subemendamento. Abbiamo colto, credo, lo spirito dei proponenti dell'emendamento 70. 0. 1 e riteniamo che anche da parte loro sarà accolta la mia proposta aggiuntiva. Il testo del mio subemendamento è il seguente:

Alla fine dell'emendamento 70. 0. 1 *aggiungere, dopo le parole*: « articolo 45 », *le seguenti parole*: « in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate, per quanto riguarda il servizio sanitario assistenziale ».

70. 0. 1/1

Questo, infatti, è il principio che permea tutta la legge; laddove si fa ricorso a contributi esterni, lo si deve fare sempre mediante convenzioni. Ciò, ritengo, dà maggiore certezza alla stessa attività che queste associazioni volontarie potranno svolgere.

B A U S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A U S I . Ho ascoltato la proposta di subemendamento del senatore Bellinzona e non nascondo alcune perplessità. Poichè si tratta di servizi che sono gratuiti, non mi riesce immaginare, proprio come fatto di carattere giuridico, un sistema di convenzionamento. Infatti si tratta di un servizio che come caratteristiche ha quella del volontariato e quella della gratuità, mentre il presupposto della convenzione è generalmente legato ad un fatto anche di carattere economico-patrimoniale. Se questo non c'è, non saprei come configurare in concreto un sistema di convenzionamento.

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Vorrei chiedere al senatore Bellinzona se può accogliere una modifica al suo subemendamento. Vorrei

precisare che l'articolo 2 parla di due fatti: il servizio di pronto soccorso e l'intervento eccezionale in casi di calamità (vedi Belice, Firenze, Friuli, eccetera). Ebbene a me pare che non ci dovrebbe essere difficoltà ad accogliere il riferimento contenuto nel subemendamento del senatore Bellinzona per ciò che riguarda il convenzionamento per l'attività di carattere sanitario-assistenziale. È chiaro invece che se domani l'associazione di volontariato deve accorrere in una situazione come quella del Belice, non deve stipulare una convenzione per farlo, e così per prestazioni gratuite.

Infatti, noi qui diciamo che i compiti che attualmente sono svolti dalla Croce rossa, possono essere svolti anche dalle associazioni di volontariato. Ed allora poichè questi compiti sono due, uno ordinario di pronto soccorso ed un altro straordinario — casi di calamità, eccetera — siamo d'accordo che nel caso ordinario si arrivi alla convenzione con l'unità sanitaria, mentre quello straordinario rimane un fatto volontario che evidentemente non può essere convenzionato.

Pertanto proporrei insieme al senatore Bellinzona un altro subemendamento.

B E L L I N Z O N A . Concordo con il senatore Del Nero, tant'è che presenteremo un subemendamento con le firme comuni.

P R E S I D E N T E . Accantoniamo allora l'emendamento 70. 0. 1 per dar tempo di redigere il preannunciato subemendamento.

Passiamo all'esame dell'articolo 71. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 71.

(*Soppressione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni — ENPI — e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione — ANCC —*)

Con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, il commercio e l'artigianato e del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è dichiarata l'estinzione dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) e ne sono nominati i commissari liquidatori.

Ai predetti commissari liquidatori sono attribuiti, sino al 31 dicembre 1979, i compiti e le funzioni che la legge 29 giugno 1977, n. 349, attribuisce ai commissari liquidatori degli enti mutualistici. La liquidazione dell'ENPI e dell'ANCC è disciplinata ai sensi dell'articolo 76.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 i compiti e le funzioni svolti dall'ENPI e dalla ANCC sono attribuiti rispettivamente ai comuni, alle regioni e agli organi centrali dello Stato, con riferimento all'attribuzione di funzioni che nella stessa materia è disposta dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalla presente legge. Nella legge istitutiva dell'Istituto superiore per la prevenzione e per la sicurezza del lavoro sono individuate le attività e le funzioni già esercitate dall'ENPI e dall'ANCC attribuite al nuovo Istituto.

A decorrere dalla data di cui al precedente comma, al personale, centrale e periferico, dell'ENPI e dell'ANCC, si applicano le procedure dell'articolo 67 al fine di individuare il personale da trasferire all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro e da iscrivere nei ruoli regionali per essere destinato ai servizi delle unità sanitarie locali e in particolare ai servizi di cui all'articolo 22.

Si applicano per il trasferimento dei beni dell'ENPI e della ANCC le norme di cui all'articolo 65 ad eccezione delle strutture scientifiche e dei laboratori centrali da destinare all'Istituto superiore per la sicurezza e la prevenzione del lavoro.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato, da parte della Commissione, l'emendamento 71. 1 tendente ad aggiungere, al terzo comma, in fine, le parole: « e al CNEN ».

M E R Z A R I O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O , *relatore*. L'emendamento 71. 1 non ha bisogno di essere illustrato; si tratta di un completamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 71. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 71 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 72.

P A L A , *segretario*:

Art. 72.

(*Trasferimento di personale statale addetto alle attività di prevenzione e di sicurezza del lavoro*)

In riferimento a quanto disposto dallo articolo 21, primo comma, con provvedimento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il personale tecnico e sanitario, centrale e periferico, degli Ispettorati del lavoro addetto alle sezioni mediche, chimiche e ai servizi di protezione antinfortunistica, viene comandato, a domanda e a decorrere dal 1° gennaio 1980, presso l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, o nei presidi e servizi delle unità sanitarie locali e, in particolare, nei presidi di cui all'articolo 22.

Per il provvedimento di cui al primo comma si adottano, in quanto applicabili, le procedure di cui all'articolo 67.

B O M P I A N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B O M P I A N I . Signor Presidente, nell'ambito di questa dichiarazione di voto — che è favorevole — vorrei dire che poichè è previsto il trasferimento per l'organizzazione dei servizi di prevenzione di una vasta gamma di personale proveniente da altri uffici, mi sembra utile tener presente la possibilità di trasferire anche unità di personale proveniente dall'Istituto superiore di sanità — che già lavorano in questo settore — nell'ambito dell'istituendo Istituto superiore di prevenzione e del lavoro. In tal periore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro. In tal modo, potrebbe realizzarsi una collaborazione migliore fra le due organizzazioni. In questo senso mi esprimo anche a nome di altri colleghi, come Giudice, Pittella, Roccamonte, Ciacci.

P R E S I D E N T E . Non essendo stati presentati emendamenti, metto ai voti l'articolo 72. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Torniamo all'esame dell'emendamento 70.0.1. Avverto che è stato presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere alla fine dell'emendamento 70. 0. 1 *le seguenti parole*: « in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze delle medesime ».

70. 0. 1/1 BELLINZONA, DEL NERO

Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

C R A V E R O , *relatore*. La Commissione è favorevole.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento 70. 0. 1/1 nel nuovo te-

sto. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 70. 0. 1 nel testo emendato.

B A U S I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, come spesse volte accade, forse la pressione del momento ha determinato una dizione globale di questo articolo che non è letteralmente la più felice. Credo di dover precisare quindi quanto segue. Anzitutto deve essere chiaro che le attività alle quali si riferisce l'articolo in esame sono e rimangono le attività a carattere volontaristico di cui all'articolo 45 e che vengono svolte gratuitamente. In secondo luogo deve essere chiaro che la convenzione può essere collegata soltanto a quelle materie che sono proprie delle unità sanitarie locali e non ad altre che, pur riferite in genere all'attività sanitaria, tuttavia non siano proprie delle unità sanitarie locali. Per cui il trasporto dei feriti e degli ammalati e le operazioni di pronto soccorso in genere possono essere svolte indipendentemente dalla stipulazione della convenzione in quanto ritengo che la materia non sia di competenza delle unità sanitarie locali.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 70. 0. 1, nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 73. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 73.

(*Indennità economiche temporanee*)

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e sino all'entrata in vigore della legge di riforma del sistema previdenziale, l'erogazione delle prestazioni economiche per malattia e per maternità previste dalle vigenti disposizioni in materia già erogate dagli enti, casse, servizi e gestioni autonome estinti e posti in liquidazione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che terrà apposita gestione. A partire dalla stessa data la quota parte dei contributi di legge relativi a tali prestazioni è devoluta all'INPS ed è stabilita con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro del tesoro.

Resta ferma presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) la gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, con compiti limitati all'erogazione delle sole prestazioni economiche.

Entro la data di cui al primo comma con legge dello Stato si provvede a riordinare la intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio.

P R E S I D E N T E. Su questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Pertanto lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 74. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 74.

(*Rapporto con gli enti previdenziali*)

Entro il 31 dicembre 1980, con legge dello Stato sono disciplinati gli aspetti previdenziali connessi con le competenze in materia di medicina legale attribuite alle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 14, lettera *q*).

Sino all'entrata in vigore della legge di cui al precedente comma gli enti previdenziali gestori delle assicurazioni invalidità, vecchiaia, superstiti, tubercolosi, assegni familiari, infortuni sul lavoro e malattie pro-

fessionali conservano le funzioni concernenti le attività medico-legali ed i relativi accertamenti e certificazioni, nonchè i beni, le attrezzature ed il personale strettamente necessari all'espletamento delle funzioni stesse, salvo quanto disposto dal comma successivo.

Fermo restando il termine sopra previsto gli enti previdenziali di cui al precedente comma possono stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per utilizzare i servizi delle stesse, ivi compresi quelli medico-legali, per la istruttoria delle pratiche previdenziali.

Le gestioni commissariali istituite ai sensi dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, in relazione ai compiti di assistenza sanitaria degli enti previdenziali di cui al secondo comma cessano secondo le modalità e nei termini di cui all'articolo 61.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al terzo comma, sostituire le parole: « possono stipulare » *con l'altra*: « stipulano ».

74. 1 LA COMMISSIONE

Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:

« Gli Enti previdenziali di cui al presente articolo, fino alla data indicata nel primo comma, applicano al personale medico dipendente dagli stessi gli istituti normativi previsti specificamente per i medici dalle norme delegate di cui all'articolo 47 ».

74. 2 LA COMMISSIONE

M E R Z A R I O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M E R Z A R I O , *relatore*. Signor Presidente, ritengo che non ci sia bisogno di illustrare in modo dettagliato questi due emendamenti. Il 74. 1 rende più chiaro il testo adeguandolo ai compiti propri delle unità sanitarie locali; con il 74. 2 si estende sino al 31 dicembre 1980, al personale medico degli enti previdenziali, la normativa prevista all'articolo 47 che l'Assemblea ha già votato ieri. La Commissione raccomanda quindi all'Assemblea l'approvazione di entrambi gli emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emedamenti in esame.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 74. 1, presentato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 74. 2, presentato dalla Commissione. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 74 nel testo emendato. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 75. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 75.

(*Modalità transitorie per la riscossione dei contributi obbligatori di malattia*)

Fino al 31 dicembre 1979 gli adempimenti relativi all'accertamento, alla riscossione e al recupero in via giudiziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma ad essi connessa restano affi-

dati agli enti mutualistici ed altri istituti e gestioni interessati, posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 e fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali tali adempimenti sono affidati all'INPS, che terrà contabilità separate per ciascuno degli enti o gestioni soppressi e vi provvederà secondo le norme e le procedure in vigore per l'accertamento e la riscossione dei contributi di propria pertinenza.

Tali adempimenti restano invece affidati agli enti mutualistici e ad altri istituti e gestioni interessati posti in liquidazione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349, per i contributi di malattia riferiti agli anni 1979 e precedenti.

I contributi di competenza degli enti di malattia dovranno affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al Ministro del tesoro, mediante versamento da parte dei datori di lavoro o degli esattori od enti, incaricati della riscossione a mezzo ruolo, con bollettino di conto corrente postale o altro idoneo sistema stabilito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

Restano salve le sanzioni penali previste in materia dalla vigente legislazione.

Per l'attuazione dei nuovi compiti provvisoriamente attribuiti ai sensi del presente articolo, l'INPS, sia a livello centrale che periferico, è tenuto ad avvalersi di personale degli enti già preposti a tali compiti. Le competenze fisse ed accessorie ed i relativi oneri riflessi sono a carico dell'INPS.

A decorrere dal 1° gennaio 1980 vengono affidati all'INPS gli adempimenti previsti da convenzioni già stipulate con l'INAM ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: « L'INPS subentra nei rapporti convenzionali in atto a tale data, stipulati tra l'INAM e i professionisti per gli adempimenti di cui sopra ».

75. 1 COLELLA

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« A decorrere dal 1° gennaio 1979 le somme riscosse in ciascuna settimana per le gestioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nonchè per le gestioni di previdenza ed assistenza obbligatorie che si ricollegano alla finanza statale sono versate dagli enti ed istituti percettori entro il quinto giorno della settimana successiva a quella di esazione, in un conto aperto presso la tesoreria dello Stato, al netto delle somme necessarie per gli impegni di spesa da sostenere nella settimana stessa secondo criteri da stabilirsi, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello del lavoro e della previdenza sociale.

In sede di prima applicazione del precedente comma, gli enti e gli istituti previdenziali versano nell'apposito conto di tesoreria i residui di cassa disponibili, al netto delle somme occorrenti per gli impegni di spesa assunti per la prima settimana dell'anno 1979.

In caso di mancato rispetto del termine di cui al quarto comma, si applica l'articolo 4 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 30, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 2 maggio 1976, n. 160 ».

75. 2 DEL NERO, RAMPA, ROCCAMONTE, TRIFOGLI, COSTA, MANENTE COMUNALE

C O L E L L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O L E L L A . Signor Presidente, atteso che l'INAM per il recupero in via giu-

diziale dei contributi sociali di malattia e di ogni altra somma si avvale di legali liberi professionisti con i quali ha stipulato nel 1969 apposita convenzione, sempre rinnovata; che con il gennaio 1980 la riscossione dei predetti contributi sarà effettuata dall'INPS che dovrà quindi curarne anche i relativi recuperi in via giudiziale; atteso che alcuni studi legali si sono specializzati in tali recuperi che costituiscono la loro principale attività, si ritiene equo che l'INPS subentri in tali convenzioni fino a che non avrà diversamente organizzato il servizio.

D E L N E R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E L N E R O . Signor Presidente, mi pare che a questo punto io possa ritirare il mio emendamento 75. 2 che era stato presentato, prima che il Governo presentasse l'emendamento 52. 1, perchè si veniva a creare una diversità di disciplina nella legge di riforma sanitaria e nella legge finanziaria. Il Governo ha eliminato tale diversità e pertanto cade il motivo del mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento 75. 1.

C R A V E R O , *relatore*. Signor Presidente, non desideriamo entrare nel merito perchè riteniamo che la materia non sia collocabile in questa legge. Preghiamo pertanto il proponente di ritirare l'emendamento.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo è contrario perchè non possiamo far subentrare attraverso un articolo di legge l'INPS in convenzioni con professionisti, senza fra l'altro conoscere se l'INPS ne abbia o no bisogno. Sono atti che l'INPS compirà autonomamente, se lo riterrà, ma che non crediamo possano essere imposti con un articolo di legge.

P R E S I D E N T E . Senatore Colella, insiste per la votazione del suo emendamento?

C O L E L L A . Signor Presidente, non posso ritirare l'emendamento perchè non so in quale dispositivo, in quale legge dovrà collocarsi questo problema, che pure esiste.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 75. 1, presentato dal senatore Colella, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 75. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 76.

(*Liquidazione degli enti soppressi e ripiano delle loro passività*)

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 60, alla liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui all'articolo 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, si provvede, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sulla base delle direttive emanate, in applicazione dell'articolo 4, quarto comma, della legge 29 giugno 1977, n. 349, dal comitato centrale istituito con lo stesso articolo 4.

Prima che siano esaurite le operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui al precedente comma, i commissari liquidatori provvedono a definire tutti i provvedimenti da adottarsi in esecuzione di decisioni degli organi di giustizia amministrativa non più suscettibili di impugnativa. Entro lo stesso periodo i commissari liquidatori provvedo-

no, ai soli fini giuridici, alla ricostruzione della carriera dei dipendenti che, trovandosi in aspettativa per qualsiasi causa, ne abbiano diritto al termine della aspettativa in base a norme di legge o regolamentari.

Le gestioni di liquidazione che non risultano chiuse nel termine di cui al primo comma sono assunte dallo speciale ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

I commissari liquidatori delle gestioni di cui al terzo comma cessano dalle loro funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione delle gestioni stesse da parte dell'ufficio liquidazioni. Entro tale termine essi devono consegnare all'ufficio liquidazioni medesimo tutte le attività esistenti, i libri contabili, gli inventari ed il rendiconto della loro intera gestione.

Le disponibilità finanziarie delle gestioni di cui al terzo comma sono fatte affluire in apposito conto corrente infruttifero di tesoreria dal quale il Ministro del tesoro può disporre prelevamenti per la sistemazione delle singole liquidazioni e per la copertura dei disavanzi di quelle deficitarie.

Eventuali disavanzi di liquidazione, che non è possibile coprire a carico del conto corrente di cui al quinto comma, saranno finanziati a carico del fondo previsto dall'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, per la cui integrazione il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386. Agli oneri derivanti dalle predette operazioni finanziarie si provvede per il primo anno con una corrispondente maggiorazione delle operazioni stesse e per gli anni successivi con appositi stanziamenti da iscrivere annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Per le esigenze della gestione di liquidazione di cui al terzo comma si applica il disposto dell'articolo 12, quarto comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(*È approvato*).

Art. 77.

(*Norme fiscali*)

I trasferimenti di beni mobili ed immobili dipendenti dall'attuazione della presente legge, sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.

(*È approvato*).

Art. 78.

(*Esercizio delle deleghe legislative*)

Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate, con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e del bilancio e della programmazione economica e degli altri Ministri, in ragione delle rispettive competenze indicate nei precedenti articoli, adottando la procedura complessivamente prevista dall'articolo 8 della legge 22 luglio 1975, n. 382. Per l'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 23, 24, 37, 42, 47 e 59 in luogo della Commissione parlamentare per le questioni regionali, di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 e successive modificazioni e integrazioni, i pareri sono espressi da una apposita Commissione composta da 10 deputati e 10 senatori nominati, in rappresentanza proporzionale dei gruppi parlamentari, dai Presidenti delle rispettive Camere.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo è stato presentato un emendamento. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo le parole: « articoli 23, 24, 37 » *inserire*: « 42 ».

78. 1 LA COMMISSIONE

C R A V E R O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R A V E R O , *relatore*. Si tratta di un emendamento di puro coordinamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 78. 1, presentato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 78 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 79. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 79.

(*Regioni a statuto speciale e province autonome*)

Restano salve le competenze statutarie delle regioni a statuto speciale nelle materie disciplinate dalla presente legge. Restano ferme altresì le competenze spettanti alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le forme e condizioni particolari di autonomia definite dal decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione, nel rispetto, per quanto attiene alla provincia autonoma di Bolzano, anche delle norme relative alla ripartizione proporzionale fra i gruppi linguistici e alla parificazione delle lingue italiana e tedesca. Per il finanziamento relativo alle materie di cui alla presente legge nelle due province si applica quanto disposto dall'articolo 78 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relativi parametri.

Al trasferimento delle funzioni, degli uffici, del personale e dei beni alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonchè alle province autonome di Trento e di Bolzano, si provvederà con le procedure previste dai rispettivi statuti.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo il primo comma inserire il seguente:

« Al fine di consentire l'attuazione della riforma sanitaria da parte della provincia autonoma di Bolzano, la Giunta provinciale può autorizzare, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, l'esercizio da parte di cittadini italiani residenti nella provincia stessa, che abbiano conseguito all'estero i corrispondenti titoli o attestati di qualifica, ivi legalmente riconosciuti, nel limite del fabbisogno del servizio sanitario della provincia, sentito il Ministero della sanità:

a) delle professioni sanitarie, per le quali sono richiesti titoli di specializzazione;

b) della professione di ostetrica;

c) delle professioni ed arti sanitarie ausiliarie ».

79. 1 MITTERDORFER, BRUGGER

Aggiungere in fine il seguente comma:

« Appositi accordi o convenzioni regolano i rapporti tra la regione Valle d'Aosta e l'Ordine mauriziano per quanto riguarda la utilizzazione dello stabilimento di ricovero e cura di Aosta ».

79. 2 FOSSON

M I T T E R D O R F E R . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M I T T E R D O R F E R . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi,

in base all'accordo di Parigi tra l'Italia e l'Austria del 5 settembre 1946, che costituisce parte integrante del trattato di pace, è stato riconosciuto il diritto ai cittadini di lingua tedesca, in provincia di Bolzano, di effettuare i loro studi universitari presso università austriache.

Ciò è stato reso possibile attraverso il previsto accordo per il reciproco riconoscimento di titoli di studio e diplomi universitari. Di fatto però anche diplomi di formazione professionale del personale sanitario ausiliario hanno potuto essere acquisiti in Austria, mancando la possibilità di acquisirli nella propria madrelingua, come garantito pure dall'accordo di Parigi, in Italia.

Per le specializzazioni e per certe professioni ed arti sanitarie ausiliarie con leggi provinciali, non con norme di attuazione, e precisamente con la legge n. 56 del 22 dicembre 1975 e con la legge n. 25 del 25 giugno 1976, ambedue accettate dal Governo, si è provveduto al riconoscimento di tali titoli e specializzazioni limitatamente all'esercizio nella provincia di Bolzano e con la clausola — cito testualmente — « fino a quando la materia sarà diversamente disciplinata con leggi statali ». Mi riferisco alle leggi provinciali che hanno reso possibile l'inquadramento per l'esercizio di attività da parte del personale sanitario ausiliario e di medici specializzati.

Comunque tali disposizioni non sono ancora complete. Manca, per esempio, quella concernente le ostetriche e manca una legislazione che consenta di dare gli esami di idoneità per l'esercizio della professione medica negli ospedali e di specializzazione medica in provincia di Bolzano. Infatti una delle difficoltà che dobbiamo superare in questa provincia è appunto quella delle specializzazioni da acquisire mediante i corsi *post*-laurea. Ma questa è appunto materia che dovrà venire regolata con legge dello Stato. Sino al momento in cui questa materia verrà regolata il problema del riconoscimento dei titoli professionali e delle specializzazioni conseguiti in Austria va, a nostro avviso, incluso in questa legge-quadro in quanto la mancanza di una disciplina renderebbe difficilmente attuabile la riforma sanitaria nella provincia di Bolzano, anche per le particolari norme costituzionali di cui abbiamo parlato, e renderebbe, a nostro parere, inoperanti le due leggi provinciali già in vigore.

È questo, credo, il punto essenziale per il quale abbiamo prospettato la proposta formulata nell'emendamento all'articolo 79. Abbiamo il grosso timore che, pur avendo un personale qualificato che ha fatto i suoi studi ed ha conseguito i titoli professionali e di specializzazione nella vicina Austria, non possiamo attingere a questa riserva di personale per l'esecuzione della riforma sanitaria. Se così fosse, le difficoltà che incontreremmo sarebbero enormi perchè questo personale qualificato, con titolo di studio conseguito all'estero, non potrebbe tornare in patria.

Con l'emendamento che proponiamo, tale carenza potrebbe venire superata almeno fino al momento in cui interverrà una regolamentazione organica della materia con legge dello Stato. Ma proprio perchè si tratta di una norma transitoria che colmerebbe un vuoto, voglio augurarmi che l'emendamento proposto trovi la comprensione e l'appoggio dei colleghi.

F O S S O N . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F O S S O N . Signor Presidente, credo che l'emendamento che ho presentato non richieda una particolare illustrazione. Per connessione e ad integrazione di quanto osservato e proposto in merito all'articolo 41, è indispensabile prevedere una apposita norma relativa alle modalità dei rapporti tra la regione Valle d'Aosta e l'Ordine mauriziano. Per tale motivo ho proposto il comma aggiuntivo.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

C R A V E R O , *relatore*. Per quanto riguarda l'emendamento 79. 1, ritengo che il Governo fornirà delucidazioni in proposito.

I relatori si rimettono alle decisioni dell'Assemblea.

Per quanto attiene l'emendamento 79. 2, il nostro parere è favorevole in quanto si inserisce nella logica dell'articolo 41 già approvato.

* ANSELMI TINA, *ministro della sanità*. Signor Presidente, onorevoli senatori, per quanto riguarda l'emendamento 79. 1, il Governo fa presente che non può essere accolto perchè determinerebbe una modifica sostanziale dell'ordinamento universitario, al quale è demandato il riconoscimento delle specializzazioni mediche. La provincia di Bolzano peraltro non ha alcuna competenza in materia universitaria. Tenendo conto dell'entrata in vigore della legge 22 maggio 1978, n. 217, sul riconoscimento reciproco delle specializzazioni mediche fra gli Stati membri della CEE, il Governo si impegna ad esaminare la possibilità di una estensione, attraverso un accordo bilaterale, del sistema previsto nella citata legge per le specializzazioni mediche conseguite in Austria.

Inoltre, per quanto concerne la professione di ostetrica, si fa presente l'impossibilità di operare con legge ordinaria una modifica al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, concernente le norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità e al cui articolo 3, punto 9, è fatta esplicita riserva allo Stato in materia.

Per quanto riguarda le professioni e le arti sanitarie ausiliarie, la competenza per un riconoscimento reciproco di titoli di studio o di qualifiche è riservata allo Stato. Per queste motivazioni il Governo invita il senatore Mitterdorfer a ritirare l'emendamento, riservandosi in altra sede di affrontare l'argomento.

Il Governo è favorevole all'emendamento 79. 2 del senatore Fosson.

PRESIDENTE. Senatore Mitterdorfer, il Governo le ha rivolto l'invito a ritirare l'emendamento. Cosa intende fare?

MITTERDORFER. Signor Presidente, insisto per la votazione anche perchè le motivazioni addotte non sono pertinenti specialmente per quanto riguarda la competenza in materia universitaria che nella mia proposta non viene toccata.

PRESIDENTE. Allora passiamo al voto.

LABOR. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LABOR. Consiglio l'Assemblea di accogliere l'emendamento 79. 1, suggerendo, come, mi pare, ha detto il senatore Mitterdorfer, che, data la situazione di particolare difficoltà nella quale si trova la provincia di Bolzano, quanto si propone venga accolto in attesa di una legislazione statale in materia e che, anzichè dire: « che abbiano conseguito all'estero i corrispondenti titoli o attestati di qualifica » si precisi: « che abbiano conseguito in uno dei paesi della Comunità europea o in Austria ». Con questa aggiunta, per i motivi che sono noti ai colleghi, si precorrono i tempi in cui la Comunità europea renderà validi i titoli in tutti i paesi e in attesa di una legislazione statale in materia consiglio l'accettazione di questa proposta perchè altrimenti gravi difficoltà verrebbero certamente a sussistere in provincia di Bolzano.

PRESIDENTE. Se la sua è una dichiarazione di voto, come lei ha richiesto, passo alla votazione. Se lei, invece, vuole presentare un subemendamento, la prego di farlo immediatamente, altrimenti debbo passare alla votazione.

LABOR. Presento il seguente subemendamento:

All'emendamento 79. 1, *inserire, dopo le parole*: « provincia autonoma di Bolzano » *le altre*: « in attesa di una legislazione statale » *e sostituire le parole*: « all'estero » *con le altre*: « in un paese dell'Europa ».

79. 1/1 LABOR

PRESIDENTE. Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sul subemendamento Labor.

CRAVERO, *relatore*. Esprimo parere contrario.

ANSELMI TINA, *ministro della sanità*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Senatore Labor insiste per la votazione del subemendamento?

LABOR. Vorrei conoscere il parere del senatore Mitterdorfer.

PRESIDENTE. Senatore Mitterdorfer, lei è favorevole all'emendamento 79. 1/1?

MITTERDORFER. Sono pienamente d'accordo con la prima parte del subemendamento presentato dal senatore Labor; per quanto riguarda la seconda parte, mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

URBANI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

URBANI. Dal momento che il collega Mitterdorfer non ritiene di ritirare il suo emendamento, nonostante la delicatezza e complessità della questione ed il fatto che questa non è la sede più opportuna per risolvere questioni di tale natura, le cui implicazioni non sono neppure rapidamente valutabili tutte, il nostro Gruppo, con rammarico (perchè non avremmo voluto su questa questione venire ai voti) non può che esprimere parere negativo ed annunciare il voto contrario, per le ragioni che sono state già esposte dal Governo e che ci trovano in larga misura concordi ed anche per una ragione politica più di fondo. Riteniamo che questa materia non possa essere di competenza della giunta provinciale di Bolzano, cioè che le questioni dei rapporti tra Stato e regione Trentino-Alto Adige, anche se a statuto speciale, possano essere risolte soltanto attraverso la soluzione dei problemi aperti con il noto « pacchetto » e nelle commissioni che già lavorano in questa materia. Ritengo anche un po' contraddittorio il subemendamento perchè non si tratta di una carenza legislativa, per cui si possa dire che in attesa si fa intanto un provvedimento provvisorio; si introduce, invece, una deroga al fatto che certi poteri sono tuttora in mano del potere centrale e secondo noi tali devono rimanere, fino a che almeno la questione non si risolva nella sede e nei modi che risulteranno opportuni. Come è noto, questa questione è aperta e si sta discutendo a livello opportuno. Avremmo preferito che si evitasse quello che è avvenuto già in altri casi, ad esempio per la riforma universitaria, di dare l'impressione — anche contro le intenzioni — di voler risolvere in modo surrettizio cose gravi con piccoli mezzi. Per questo se l'emendamento non venisse ritirato noi non potremmo che votare contro tale emendamento e contro il subemendamento.

ANSELMI TINA, *ministro della sanità*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANSELMI TINA, *ministro della sanità*. Voglio pregare nuovamente il senatore Mitterdorfer di ritirare l'emendamento 79. 1, avendo già detto che è possibile affrontare il tema in una trattativa bilaterale con il Governo austriaco e prendendo impegno a questo fine.

La materia non può essere decisa in questa sede contro tutto l'ordinamento statuale ed è per queste ragioni, che la prego, senatore Mitterdorfer, di ritirare l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Mitterdorfer, insiste per la votazione del suo emendamento?

M I T T E R D O R F E R . Signor Presidente, pur comprendendo le ragioni esposte non posso rinunciare alla votazione. Ho sentito le assicurazioni fornite dal Governo che riguardano una parte della mia proposta, che non è stata colta però nel suo contenuto che ha un carattere pratico, transitorio in attesa di una definizione della materia.

Il mio emendamento non pregiudica in alcun modo quello che si sarebbe dovuto o potuto fare o quello che si potrà fare per una organica attuazione del pacchetto delle norme statutarie. Questa è la ragione per cui devo insistere per la votazione.

P R E S I D E N T E . Senatore Labor, insiste per la votazione del suo subemendamento?

L A B O R . Sì, signor Presidente, con una precisazione per quanto testè dichiarato dal senatore Urbani, ovvero che la deroga verrebbe attuata in attesa di una legislazione statale.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 79. 1/1, presentato dal senatore Labor, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 79. 1, presentato dai senatori Mitterdorfer e Brugger, per il quale i relatori si sono rimessi alla Assemblea ed il Governo si è dichiarato contrario. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 79. 2 presentato dal senatore Fosson, accettato sia dalla Commissione che dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 79 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi proposti con gli emendamenti 79. 0. 2, 79. 0. 1 e 79. 0. 3. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. . . .

« Fino a quando non sarà stato emanato il provvedimento di cui al secondo comma dell'articolo 61, le prestazioni agli invalidi civili di cui all'articolo 26 della presente legge sono assicurate dalle regioni che le esercitano con l'osservanza dei princìpi generali delle norme in vigore ».

79. 0. 2 MAFAI DE PASQUALE Simona, TOURN Maria Luisa, GHERBEZ Gabriella, LUCCHI Giovanna, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, BELLINZONA, CIACCI, RAPPOSELLI

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo dalla data di costituzione delle unità sanitarie locali e, comunque, a partire dal 1° gennaio 1980 ».

79. 0. 1 FOSCHI, BORGHI, DEL NERO, RAMPA, PITTELLA, PALA, ROCCAMONTE, COSTA

Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

Art. . . .

« Il trasferimento delle funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati e

invalidi di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonchè dei sordomuti e ciechi civili diventa operativo a partire dal 1° luglio 1979 ».

79. 0. 3 RAMPA, MAFAI DE PASQUALE Simona, PITTELLA, FOSCHI, FERRALASCO, TOURN Maria Luisa, LUCCHI Giovanna, SPARANO

MAFAI DE PASQUALE SIMONA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAFAI DE PASQUALE SIMONA. Ritiriamo l'emendamento 79. 0. 2.

FOSCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHI. Ritiriamo l'emendamento 79. 0. 1.

RAMPA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMPA. Brevissimamente, signor Presidente. Lo scambio di opinioni avvenuto questa notte sul tema di cui trattasi, le provvidenze in materia di assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati, invalidi, sordomuti e ciechi civili è stato proficuo nel senso che ci ha indotti a riconsiderare la formulazione dei due emendamenti ed a trovare, con l'emendamento 79. 0. 3, una soluzione di intelligente compromesso nell'interesse degli assistiti.

In sostanza si è convenuto, pregando il Governo della massima sollecitudine nel provvedere in ordine a quanto previsto in questo emendamento, che un periodo di sei mesi potrebbe essere amministrativamente utile per affrontare i problemi su cui l'Aula ha dimostrato, da tutte le parti, notevole sensibilità.

Non ci resta che ringraziare i colleghi che hanno convenuto in questo compromesso o, se vogliamo, in questa soluzione positiva (forse è meglio dire così). Grazie.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

CRAVERO, *relatore*. La Commissione è favorevole.

ANSELMI TINA, *ministro della sanità*. Il Governo è favorevole. Avendo già oggi la prima riunione con gli assessori regionali per affrontare i problemi connessi con la riforma, cominceremo subito a parlare di questo problema che con tanta sensibilità quest'Assemblea ha voluto sottolineare.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 79. 0. 3, presentato dal senatore Rampa e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 80.

(*Variazioni al bilancio dello Stato*)

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 81.

(*Entrata in vigore della legge*)

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le disposizioni di cui ai Capi II, III e V del Titolo I e quelle di cui al Titolo III avranno effetto dal 1° gennaio 1979.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 66 in precedenza accantonato.

C O S T A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O S T A . Signor Presidente, gli onorevoli colleghi presentatori ed io abbiamo riletto gli emendamenti 66. 2 e 66. 3, che riguardano un argomento di notevole importanza. Si tratta di un problema che interessa certi istituti — si è fatto il nome degli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, ma questo è uno dei casi ed altri nomi potrebbero essere fatti — che hanno delle dipendenze in più comuni o in più province. Nel caso specifico gli Istituti ortopedici Rizzoli di Bologna, oltre ad avere delle dipendenze a Cortina d'Ampezzo, hanno anche un'officina ortopedica che ha delle succursali in tutta Italia. Pertanto sorge il problema di identificare con esattezza a quali comuni spetti la proprietà delle singole dipendenze.

I « plenipotenziari » hanno deciso di ritirare gli emendamenti — sia il 66. 2 sia il 66. 3 — e di presentare un ordine del giorno che sarà sottoposto all'Assemblea.

R A M P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A M P A . Il testo dell'ordine del giorno è il seguente:

« Il Senato,

considerate la rilevanza e la complessità dei problemi di istituti e presidi di particolare specializzazione che abbiano patrimoni, sedi e dipendenze in territori di comuni diversi,

impegna il Governo ad approfondirli sollecitamente, sentite le regioni, soprattutto in relazione ai provvedimenti relativi alla restituzione dei patrimoni con particolare riferimento alla necessità di garantire i livelli di funzionalità degli istituti stessi, richiesta dalla specificità dei servizi e delle prestazioni che li caratterizzano ».

9. 1291. 16 PITTELLA, RAMPA, BELLINZONA, ROCCAMONTE, COSTA, PINTO

P R E S I D E N T E . Senatore Pittella, l'emendamento 66. 2 viene allora ritirato?

P I T T E L L A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Senatrice Mafai De Pasquale, anche l'emendamento 66. 3 deve considerarsi ritirato?

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

C R A V E R O , *relatore*. Favorevole.

A N S E L M I T I N A , *ministro della sanità*. Favorevole.

R A M P A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R A M P A . Mi auguro che l'onorevole Ministro, che ha oggi un incontro con gli assessori regionali, possa affrontare subito anche questo problema.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 66. 1 presentato dalla Commissione e accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 66 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

C R A V E R O , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C R A V E R O , *relatore*. Signor Presidente, ieri il Senato ha approvato l'emendamento 7. 2 con il quale si delega il Governo ad emanare uno o più decreti per ristrutturare e potenziare gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, nonchè gli uffici veterinari di confine, di porto e di aeroporto. Nell'emendamento manca, tuttavia, la data entro cui il decreto, o i decreti, dovranno essere emanati.

Propongo pertanto che, dopo la parola: « emanare », siano inserite le altre: « entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la modifica proposta dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

B A L B O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A L B O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, le valutazioni, i dubbi e le incertezze che ho avuto modo di esprimere nel mio intervento, nel corso della discussione sulle linee generali della riforma, non sono venuti ad attenuarsi dopo aver sentito i numerosi colleghi che sono intervenuti nella discussione. Tutti, chi più, chi meno, hanno sollevato dei dubbi. Gli emendamenti approvati non hanno cambiato granchè del disegno di legge e — quello che maggiormente conta — non hanno inciso sulla linea generale che il progetto intende portare avanti.

Noi liberali riteniamo che scopo della riforma sanitaria debba essere quello di consentire il ritorno alla normalizzazione dell'assistenza e di promuovere un salto di qualità nell'erogazione dell'assistenza stessa per assecondare la crescita sociale del paese. Pur essendo favorevoli al principio dell'istituzione di un servizio sanitario nazionale, noi riteniamo non attuabile il progetto di legge in esame sia perchè esso risulta ancorato ad una filosofia superata sia perchè riteniamo insufficiente il metodo adottato per la risoluzione di un così grave problema. Riteniamo ancora che sia inattuabile anche in relazione alla spesa prevista ed al momento economico che l'Italia sta attraversando. Pensiamo che si andrà certamente al di là di quanto previsto, per cui il provvedimento rimarrà una fervida speranza che finirà per aumentare la sfiducia del cittadino verso le istituzioni.

Nel mio intervento, onorevoli colleghi, ho usato diverse volte, non so se troppe, ma certo molte, le parole « deve », « dovrebbe », ma alla conclusione del dibattito e con l'approvazione degli emendamenti questi « deve » e questi « dovrebbe » non hanno avuto adeguato accoglimento. Sono questi i motivi per i quali voteremo contro questo provvedimento.

C A R N E S E L L A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* C A R N E S E L L A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, annuncio, a nome del Gruppo socialista, il voto favorevole al disegno di legge n. 1291 anche se a nostro giudizio la riforma che stiamo per licenziare non è il meglio che il Parlamento italiano potesse produrre. Per troppo anni essa è stata agitata nel paese, per un decennio è stata materia del contendere nei governi di centro-sinistra, sempre posta ai primi punti dei programmi governativi, sempre voluta e difesa con battaglie appassionate dai partiti della sinistra — dal Partito socialista italiano in particolare e dai suoi uomini che hanno retto il Ministero della sanità — sempre sostenuta dai sindacati e dalla classe lavoratrice, che ogni giorno di più invocano provvedimenti riformatori, atti a migliorare, in un mondo sempre più ingiusto ed esasperato, la qualità della vita, sempre subdolamente osteggiata da quelle forze politiche e da quei ben individuati interessi economici e corporativi che via via si ergevano speciosamente a paladini del contenimento della spesa pubblica.

Oggi, finalmente, la situazione sanitaria del nostro paese, fattasi in questi ultimi mesi

insostenibile, e, al contempo la volontà politica e gli accordi dei partiti della maggioranza di governo, ci spingono a concludere la vicenda, nella convinzione generale che, se bene si opererà nei prossimi anni, parte delle occasioni perdute potranno essere recuperate.

Non possiamo tuttavia sottacere il fatto che la discussione in Parlamento avviene nella indifferenza pressochè generale della opinione pubblica.

Il venir meno della tensione ideale di un tempo e l'insorgere in questi giorni di avvenimenti politici di rilevante importanza possono essere le cause di questa disattenzione. Io sono non di meno convinto che i continui ritardi e rinvii abbiano pesato sfavorevolmente sulla credibilità del dibattito nel paese prima e oggi nel Parlamento e di tutto questo le forze politiche debbono pur farsi carico se non vorranno in futuro ulteriormente approfondire il distacco fra le istituzioni e la realtà di un paese che crede ancora saldamente nei valori della democrazia, ma che vuole con maggiore coerenza e tempestività veder risolti gli annosi problemi che l'attanagliano.

Ma veniamo alla riforma, che, seppure carente in alcuni aspetti, segna indubbiamente l'inizio di una vigorosa inversione di tendenza. Per noi socialisti l'impianto istituzionale è positivo. La legge è coerente con la politica del decentramento delle funzioni previsto dalla legge n. 382 e dal decreto di attuazione n. 616. Altrettanto positivo è il giudizio che diamo sulle unità sanitarie locali perchè, se non si voleva rischiare una gestione burocratizzata, bisognava assegnare alle unità sanitarie locali una autonomia funzionale. La soluzione che si è data è fortemente innovativa, non trova precedenti nell'ordinamento legislativo, era ed è l'unica possibile se si vuole assicurare all'ente locale la titolarità della gestione della politica sanitaria in una visione più snella e soprattutto autonoma. Per questo siamo sempre stati contrari ai consorzi obbligatori e fautori della necessità di dar vita all'associazione dei comuni, per non creare strutture troppo vincolate a leggi superate o farraginose. Penso che non sfugga a nessuno l'importanza di aver individuato negli enti locali e in modo particolare nel comune i gestori del servizio sanitario. Vi è nel testo di legge una precisa volontà di costruire un servizio decentrato e quindi sufficientemente capace di sfuggire ai pericoli sempre presenti di burocratizzazione, tipici di strutture sanitarie ereditate dagli istituti mutualistici.

Ma il punto più qualificante della legge resta per noi socialisti l'articolato che riguarda la prevenzione. Nonostante reiterati tentativi dentro e fuori del Parlamento per spingerci a riesaminare il testo già approvato dalla Camera, siamo riusciti a mantenerlo integro. La prevenzione, come ben si sa, non si è mai seriamente praticata in Italia. La pletora di enti centralizzati non ha mai permesso e tanto meno attuato una qualsiasi seria attività nel campo della prevenzione e in particolare dell'igiene e sicurezza del lavoro. La prevenzione non è mai una prescrizione medica o un intervento puramente sanitario, ma deve esplicarsi attraverso programmi pluriennali finalizzati a rimuovere, sia pure con la gradualità necessaria, le cause che producono direttamente o indirettamente l'insorgenza delle malattie. La scelta di affidare alle unità sanitarie locali, con il coordinamento di un istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, la gestione della politica della prevenzione risponde quindi al preciso obiettivo di elaborare ed attuare, con la partecipazione dei cittadini e dei lavoratori, programmi articolati di intervento, atti a superare il più celermente possibile l'attuale preoccupante situazione.

È chiaro che per noi socialisti questi postulati fortemente innovatori, nei quali abbiamo sempre creduto per il tradizionale nostro modo di porci nella società, fanno della riforma sanitaria un momento non trascurabile della trasformazione del sistema. Non siamo degli utopisti quando pensiamo che la carica progressista derivante dal bisogno di tutelare sempre meglio la salute e di giungere a un miglioramento sostanziale della qualità della vita è uno degli elementi che compongono la spinta ideale del popolo italiano verso conquiste sempre più tese a realizzare una società diversa e meglio autogestita. Da questa tensione discende un modo diverso e per noi alternativo di intendere

i concetti di assistenza medica è di tutela della salute, legati non più agli interessi del capitale e del « suo » sistema, ma a quelli dei lavoratori e della maggioranza dei cittadini. Non possiamo quindi condividere il contenuto di un opuscolo recentemente pubblicato dalla Confindustria, la cui filosofia ispiratrice mira unicamente a negare quanto da noi sostenuto e sostanzialmente recepito dalla riforma e a pretendere lo stralcio degli articoli riguardanti la prevenzione e la abrogazione di alcuni insostituibili articoli del decreto n. 616. Sono due concezioni di vita profondamente antitetiche che vengono a trovarsi di fronte e noi oggi siamo lieti che finalmente cominci ad imporsi nel Parlamento quella da noi sostenuta.

Sempre sulla prevenzione sottolineiamo il contenuto dell'articolo 24 che prevede il riordino e il rinnovamento della normativa riguardante le malattie professionali.

Certo è un articolo complesso che impone scelte operative ben precise e che contiene, per dirlo con i colleghi relatori Cravero e Merzario, « una serie di norme intese a disciplinare i molteplici aspetti della materia in modo da precostituire vincoli operativi ben precisi ».

Non si deve assolutamente credere tuttavia, come qualcuno va affermando, che necessariamente debba insorgere conflittualità tra processo produttivo e sicurezza del lavoro perchè quanto si propone non è una scelta politica punitiva nei confronti della produzione, ma un graduale, necessario intervento, con il concorso pubblico, atto a rinnovare sistemi e metodi produttivi, vecchi processi lavorativi che possono risultare parimenti svantaggiosi e per l'economia statuale e per l'attività industriale nonchè, ovviamente, per i lavoratori.

Per quanto riguarda il personale dobbiamo ammettere che non si è molto innovato rispetto all'attuale situazione.

Un discorso doveroso e preciso va fatto una volta per tutte per definire la posizione del Partito socialista italiano sulla categoria dei medici.

Noi non siamo favorevoli a determinare, attraverso il riconoscimento di un ruolo specifico del medico, una separazione tra l'attività professionale medica e le altre attività professionali utili al servizio sanitario nazionale.

Tuttavia non siamo, come si è detto fuori ed anche in questa Aula, per appiattimenti e mortificazioni inutili della professionalità e deontologia del medico.

Non intendiamo favorire con questa legge rapporti di impiego che possano avvilire o mortificare la classe medica e renderne eccessivamente burocratizzate le prestazioni.

I socialisti sono per valorizzare non il ruolo, ma la funzione del medico, che ha indubbiamente una sua peculiarità, una propria connotazione, ampie e delicatissime responsabilità.

Per cui, pur chiedendo ai medici di offrire, in quanto cittadini di questa Repubblica, un contributo pubblico e sociale che vada oltre una gretta concezione « mercantile » della medicina, siamo per valorizzare la funzione del medico, sia favorendo sotto ogni aspetto l'attuazione del tempo pieno e l'aggiornamento scientifico e professionale, sia concretizzando il discorso del collegamento della didattica e dell'insegnamento universitario con le strutture e il personale del servizio sanitario nazionale.

Siamo rimasti pertanto sfavorevolmente impressionati ed anche preoccupati per il tono e per il contenuto della lettera in questi giorni pervenutaci dall'Ordine dei medici.

Al presidente, che a nome della Federazione « richiama ancora una volta l'attenzione delle forze politiche sugli aspetti del provvedimento » — cito testualmente — « dai quali dipende se i medici parteciperanno in modo attivo, qualificato e responsabile, come è necessario per il successo della riforma », rispondiamo che nel Parlamento italiano non siedono dei cittadini irresponsabili ma, condividendo pienamente le argomentazioni e i concetti espressi nella replica dal relatore collega Cravero, ancora una volta invitiamo i medici a riconsiderare alcune loro posizioni meramente corporative e a collaborare appieno alla realizzazione di questa che è e che vuole essere forse la riforma più ambiziosa, ma anche più necessaria a questa nostra Repubblica.

Sul problema del finanziamento permangono serie perplessità. Non conosciamo a tutt'oggi le cifre sulla cosiddetta « spesa storica », che pure è un dato essenziale per impostare entro il mese di aprile 1979 il piano triennale sanitario.

Ci sono degli incomprensibili ritardi, che vanno celermente colmati se vogliamo contenere entro gli stretti tempi di attuazione l'auspicato decollo della legge.

A nostro avviso non si sono ancora sufficientemente dissipati il timore e l'incertezza che sembrano poter sussistere circa la compatibilità tra il piano Pandolfi e la riforma sanitaria.

Siamo convinti che il pieno finanziamento della riforma può determinare una qualità superiore delle prestazioni ed anche, nel tempo, permettere notevoli risparmi rispetto alla situazione caotica attuale della politica sanitaria e ai conseguenti sprechi di pubblico denaro.

Avviandomi alla conclusione, ritengo opportuno accennare anche alla necessità di perseguire un serio coordinamento delle iniziative regionali in quanto alle regioni sono affidati, da questa legge, compiti di legislazione e di programmazione fondamentali.

Si dovrà quindi operare con tempestività per evitare ritardi e disparità di soluzioni e a questo proposito sottolineo che il coordinamento e l'efficacia delle iniziative sono prima di tutto frutto di volontà politica.

Non possiamo correre il rischio di intralci e resistenze. L'impegno delle forze politiche che credono nella riforma si dimostrerà nell'attività di governo e nelle singole regioni, lavorando in sintonia, con passione e fiducia e con obiettivi comuni.

Il successo o meno della legge che ci accingiamo ad approvare dipenderà, in definitiva, dalla buona volontà degli uomini che sono chiamati ad attuarla. Lo hanno ricordato bene l'altra sera, a conclusione della discussione generale, sia i relatori Cravero e Merzario che il ministro della sanità, onorevole Tina Anselmi, che, unitamente al presidente della Commissione, senatore Ossicini, al compagno Pittella, responsabile del comitato ristretto di coordinamento, ed a tutti i membri della Commissione sanità del Senato, riteniamo doveroso ringraziare per l'intelligente apporto, lo spirito di sacrificio ed il senso di responsabilità dimostrati nei mesi di duro lavoro che hanno preceduto questo dibattito.

Per quanto riguarda i socialisti, posso tranquillamente affermare che il loro impegno sarà totale. Lo dimostrano i nostri programmi, le iniziative allo scopo assunte, le campagne elettorali, le esperienze di opposizione e di governo in questi ultimi venti anni. Lo dimostrano il lavoro dei nostri uomini, che, ad ogni livello, dalla direzione del partito ai Gruppi parlamentari, dai consigli regionali ai più lontani consigli comunali, hanno operato in tutti questi anni per far crescere nel paese, nell'opinione pubblica, la spinta necessaria al conseguimento del risultato positivo che in quest'Aula stiamo concretizzando.

Alle altre forze politiche, responsabili con noi della gestione della riforma, rivolgiamo un caldo invito affinchè le aspettative dei lavoratori e dei cittadini non vengano ancora una volta disattese. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra*).

M O D I C A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O D I C A . Signor Presidente, colleghi, desidero anzitutto esprimere il nostro sincero ringraziamento al presidente della Commissione sanità, senatore Ossicini, ai relatori, alla Commissione tutta che ha svolto un lavoro di grande impegno, con una preziosa capacità di sintesi, di mediazione e di soluzione positiva delle diverse esigenze prospettate, affinchè il nostro lavoro potesse giungere alla conclusione alla quale ora siamo arrivati.

Desidero anche dare atto ed esprimere il nostro ringraziamento al Ministro per la fermezza con la quale ha sostenuto le posizioni fondamentali di questa riforma; e se da qualche parte in quest'Aula gli argomenti portati dal Ministro a sostegno dei cardini della riforma non hanno avuto adeguato apprezzamento, questo non è stato certa-

mente dalla nostra parte. Il Ministro ha sostenuto con tenacia le sue convinzioni anche nella fase preparatoria del testo in Commissione e desidero dare atto che questo è avvenuto sempre in nome di una concezione, talvolta da noi condivisa talvolta no, degli interessi generali dello Stato e della società italiana e non in relazione ad interessi particolari che pure in quest'Aula hanno avuto larga e, direi, eccessiva eco.

Siamo di fronte ad una legge di attuazione costituzionale che giunge dopo molti anni di attesa a sistemare finalmente questa delicata materia e che realizza i princìpi della Costituzione almeno sotto due profili fondamentali. Il primo profilo è quello del diritto alla tutela della salute del cittadino, che viene attuato in modo tale da far compiere un passo avanti sul piano civile e culturale, oltre che sociale, al nostro paese e da porlo in una posizione di avanguardia. Infatti con questa legge non solo abbiamo assicurato la generalizzazione dell'assistenza sanitaria per tutti i cittadini, generalizzazione a cui eravamo già molto vicini grazie alle faticose, lente conquiste, di molti decenni, che hanno portato al graduale allargamento dell'assistenza sanitaria, ma abbiamo introdotto un principio nuovo, di grande significato culturale e civile, qual è quello di concepire l'intervento in materia sanitaria non solo nella fase curativa ma soprattutto nella fase della prevenzione delle malattie.

Naturalmente sappiamo bene che realizzare questo principio comporta un eccezionale impegno da parte di tutta la società e da parte di tutte le istituzioni; sappiamo che la riforma sanitaria che oggi approviamo non risolve questo problema, anche se pone questo principio all'attenzione di tutto il paese, ma costituisce l'inizio di un processo che deve proseguire. Il fatto che il Parlamento italiano sia giunto a sanzionare una riforma ispirata a questo principio va sottolineato, in quanto dimostra come i princìpi della Costituzione, formulati in un'epoca diversa dalla nostra, in un'epoca nella quale molte conquiste del pensiero, della cultura, dell'esperienza politica di questo trentennio non erano ancora maturate, abbiano tuttora piena validità, possano essere letti modernamente in relazione alle esigenze del nostro tempo e possano sprigionare sempre nuovi valori di costruzione civile e di progresso culturale.

L'altro aspetto fondamentale di attuazione costituzionale che questa legge realizza è quello relativo al decentramento istituzionale, politico e amministrativo previsto dall'articolo 117 della Costituzione con l'affidamento della responsabilità dell'assistenza sanitaria e ospedaliera alle regioni. Inoltre, l'allargamento del concetto di assistenza sanitaria alla prevenzione dimostra quanto siano infondate le tesi di coloro che considerano la nostra Costituzione repubblicana come qualcosa di appartenente a un'epoca diversa, qualcosa di invecchiato, che avrebbe perso efficacia in una società tanto trasformata da allora, e come invece sia possibile leggere la Costituzione, anche nei suoi articoli più controversi, qual è l'indice delle materie di competenza regionale nell'articolo 117, in modo corrispondente sia all'ispirazione del costituente, sia alle esigenze di un tempo tanto mutato da allora.

Questo processo di decentramento del servizio sanitario è avviato da molti anni, pur tra molte difficoltà e molti contrasti. Tuttavia è un processo ormai irreversibile, dopo le graduali conquiste legislative che lo hanno segnato, dalla legge ospedaliera del 1968 all'attuazione delle regioni nel 1970, ai decreti delegati del 1972, alla legge n. 382 del 1975, al decreto attuativo della legge n. 382 emanato nel 1977, fino all'ultima decisione presa in materia di enti assistenziali quest'anno. È un processo di conquiste legislative graduali, spesso contrastate, qualche volta contraddittorie per l'esistenza di spinte e controspinte che lo hanno reso più faticoso ma non hanno mai potuto arrestarlo. La riforma ne sanziona l'irreversibilità in modo ormai, ci auguriamo, definitivo. Occorreva leggere in modo moderno, rispetto alle esigenze di una società cambiata, le prescrizioni costituzionali. E non è stata certo una scelta facile, pacifica quella che è stata compiuta con questa riforma (anche se era stata preceduta da altre decisioni legislative, come il decreto n. 616 del 1977), nel senso di considerare soggetti fondamentali del ser-

vizio sanitario nazionale non solo le regioni ma l'intero sistema delle autonomie locali. Questa concezione ha potuto farsi largo fra le forze politiche fino a giungere alla decisione del Parlamento, non in modo semplice e piano ma superando non pochi contrasti e difficoltà anche nei confronti di un'altra concezione che sarebbe stata formalmente rispettosa della Costituzione, quella cioè di considerare soggetti esclusivi di ogni responsabilità legislativa, programmatoria e amministrativa le regioni direttamente e non i livelli locali delle autonomie.

Ciò è stato possibile — e riteniamo che questa sia una scelta estremamente giusta — proprio perchè la società è cambiata in questi decenni e proprio perchè sono aumentate le istanze di partecipazione nella vita della nostra società, istanze che hanno fatto acquisire alle forze politiche e conquistare a livello culturale la consapevolezza della necessità che lo Stato, nell'erogazione dei fondamentali servizi che sono decisivi per la vita dei cittadini, per la civiltà del nostro paese, possa articolarsi nei livelli più aperti alla partecipazione popolare, nei livelli di base che sono quelli più soggetti al controllo, all'impegno, al sostegno delle masse popolari.

Una riforma di questo genere, infatti, non si può costruire se non si mobilitano profonde energie in tutto il paese; non c'è nessun apparato burocratico, nè centrale, nè regionale, nè locale che possa risolvere le istanze poste dal servizio sanitario nazionale senza fare appello al sostegno, alla partecipazione, all'apporto delle grandi masse popolari, dei lavoratori organizzati nelle loro formazioni sociali; tutto ciò è reso possibile oggi dalla soluzione organizzativa e istituzionale che è stata prescelta per l'impianto della riforma basata sulle unità sanitarie locali. Sappiamo bene quanto questa scelta sia stata contrastata, sappiamo bene quanto sia oggettivamente difficile costruire un servizio sanitario nazionale fondato su questa istanza di base, anche per la situazione di difficoltà in cui sono state poste finora le istanze di base del paese, i comuni, dalle pesanti condizioni finanziarie, organizzative e istituzionali in cui sono stati costrette; e tuttavia questa opzione è decisiva perchè il servizio sanitario nazionale possa divenire effettiva realtà.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* MODICA). Voglio ancora sottolineare il fatto che se è stato possibile oggi condurre in porto una legge di attuazione costituzionale come è questa dopo tanti anni in cui se ne è parlato, se ne è discusso, in cui ci si è affaticati intorno a progetti, in cui si è anche iniziato un certo *iter* parlamentare mai completato, ciò sta a significare quale importanza abbia per uno sviluppo democratico del nostro paese quel quadro di rapporti politici tra le forze fondamentali che hanno dato vita alla Repubblica e che hanno trovato in questa fase della vita del paese un rapporto di collaborazione, sia pur delicato, difficile e continuamente esposto alle rotture, senza del quale — ne sono convinto — questa riforma, come molte altre che si stanno realizzando in questi mesi, non sarebbe stata possibile. L'esperienza del passato sta a dimostrare quanto sia vera questa affermazione; non a caso ci arriviamo oggi: infatti, c'è questo quadro politico. Tuttavia non posso dare una intonazione trionfalistica a questa constatazione, ma debbo manifestare tutte le nostre preoccupazioni.

Sappiamo — è stato detto da molti colleghi — che questa riforma sanitaria non è solo la conclusione di un processo di costruzione di uno schema legislativo, ma è prima di tutto la premessa, l'avvio della costruzione di una realtà operativa nuova del servizio sanitario nazionale, e che i problemi che ci porrà questa realtà nuova saranno di tale natura da richiedere continuamente, non so-

lo nel momento del voto di questo testo in Aula, l'attenzione e l'impegno di tutte le forze politiche. Guai se ad esempio, a livello locale o regionale, qualche forza politica intendesse dissociarsi da questo impegno comune; intendesse utilizzare, ad esempio, come è possibile e facilissimo fare, le mille difficoltà che questo processo incontrerà per trasformarle in altrettante occasioni di polemica, di rottura, in atti di dissociazione da quello sforzo comune che si deve fare dovunque nel paese, in tutte le istituzioni, perchè il servizio sanitario nazionale sia finalmente costruito, perchè le unità sanitarie si avviino, perchè le regioni facciano il loro dovere nel migliore dei modi, come pure è possibile che avvenga, con uno sforzo congiunto di tutte le forze democratiche.

La preoccupazione perchè questo si realizzi nei prossimi mesi, nei prossimi anni non è solo legata, nella mia considerazione, ai fatti esterni alla vicenda della riforma sanitaria, che pure sono presenti alla coscienza di noi tutti, sono in questi giorni particolarmente pesanti e ci hanno fatto constatare e toccare con mano come sia delicato e difficile questo rapporto al quale si affida la possibilità di trarre fuori il nostro paese dalle attuali condizioni critiche per costruire una società nuova.

Motivi di preoccupazione trovo anche all'interno dello specifico processo della legge che stiamo approvando in quest'Aula, nonostante il risultato positivo a cui siamo giunti. Vorrei non essere frainteso: sono perfettamente convinto che il parlamentare eletto senza vincolo di mandato ha il diritto di sostenere personalmente tutto quanto crede, indipendentemente dall'orientamento e dalle decisioni del Gruppo parlamentare cui appartiene, anche se gli stessi parlamentari hanno una certa disciplina da rispettare che viene predisposta quando si prevede di formare i Gruppi. Però quando si parla contro l'orientamento dei Gruppi, lo si deve dire esplicitamente, attraverso una richiesta che può fare specifico riferimento ad un articolo del nostro Regolamento.

Non voglio perciò rimproverare chi, come ad esempio il senatore Andreatta, ha fatto questo; ma egli, dopo aver esordito con un richiamo addirittura alla coscienza morale di ognuno di noi, questa mattina non ha avuto nemmeno la bontà di venire a vedere come finiva la vicenda e ci ha lasciato in quest'Aula, come se fossimo noi dotati di una coscienza morale incerta dal momento che non abbiamo molto apprezzato i suoi numerosi emendamenti. È normale che i colleghi sostengano le loro opinioni anche in difformità dalle decisioni di una Commissione e dall'orientamento dei Gruppi parlamentari o di una maggioranza parlamentare o addirittura di un Governo formato esclusivamente da rappresentanti del loro stesso partito. Tutto ciò rientra nella dialettica. Non vorrei però che mi si rispondesse che tutto è bene quel che finisce bene, perchè tutto sommato abbiamo approvato gli articoli, abbiamo votato la legge tutti quanti e non è stato modificato sostanzialmente il testo della Commissione, al quale guardavamo con fiducia non tanto perchè ad esso ci rimettevamo come se volessimo accettare quanto da altri fatto secondo un mandato di fiducia dato una volta per sempre, ma perchè ci rendevamo conto di quanto sia stata faticosa l'elaborazione di questo testo, di quanti difficili accordi e compromessi siano stati realizzati per tener conto di tutte le diverse esigenze e per raggiungere una soluzione in cui tutti ci si potesse riconoscere.

Ci ha lasciati un po' preoccupati il fatto che da tutto questo lavoro da parte di alcuni colleghi si sia voluto praticamente prescindere, proponendo non tanto un singolo emendamento, ma un sistema di emendamenti. Se questi fossero stati accolti tutti, o forse anche solo alcuni di essi, non avremmo certo perfezionato o arricchito questo testo, ma avremmo stravolto i pilastri fondamentali di questa riforma. Se per avventura, ad esempio, fosse stato approvato lo emendamento che prevedeva che l'unità sanitaria locale fosse formata per metà da rappresentanti degli organi elettivi e per l'altra metà da rappresentanti eletti con non

so quale sistema dalle categorie, questo avrebbe comportato...

R A M P A . Ma non è stato approvato!

M O D I C A . Lo so bene, ma so anche perchè non è stato approvato questo emendamento. Non voglio rimproverare il fatto che siano stati presentati emendamenti, ma voglio sottolineare il fatto che se essi fossero passati — e alcuni di essi hanno rischiato di passare e non erano emendamenti secondari — probabilmente avremmo finito per dare tutti il voto favorevole che diamo in quest'Aula, e tuttavia avremmo votato per una legge sostanzialmente molto diversa da quella che stiamo approvando.

Voglio dire un'altra cosa, concludendo, ossia che nella valutazione di questa linea di emendamenti non possiamo non rilevare la contraddittorietà, tra esigenze (presunte) di assoluto rigore, da un lato, per quanto riguarda il comportamento degli enti pubblici preposti al servizio sanitario e d'altro lato un insieme di altre proposte, sostenute più o meno dalle stesse persone, tendenti all'opposto, cioè a mantenere quel sistema di concessioni a interessi particolari che è stato quello che nel passato ha portato al dissesto della spesa sanitaria e che oggi, con la riforma sanitaria, finalmente si comincia a correggere, per impiantare il servizio sanitario su una base nuova in cui il rigore pubblicistico è l'asse fondamentale, senza nulla togliere all'apporto creativo delle istanze particolari, dei gruppi, delle formazioni sociali, chiamati però a dare questo apporto nell'ambito di un rigore e di un rispetto delle esigenze primarie dello Stato e della pubblica spesa.

Finalmente si mette ordine, e questo ci dà anche garanzia per quanto riguarda il contrastato problema della spesa. Ma, siccome vi è un lungo cammino ancora da compiere, voglio pregare i colleghi di non considerare queste osservazioni critiche sull'andamento del nostro dibattito semplicemente come una polemica retrospettiva; vorrei che se ne cogliesse il significato per il futuro, nel senso di un richiamo a noi stessi prima di tutto e poi agli altri Gruppi che approvano questo provvedimento, perchè nella sua attuazione si realizzi quella tensione, quella collaborazione e quell'impegno comune senza i quali il servizio sanitario nazionale, nonostante la bontà del provvedimento, rischierebbe di essere compromesso, di non poter dare i frutti che deve dare per il progresso civile e sociale del nostro paese. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P E C O R I N O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E C O R I N O . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, così il dibattito sul disegno di legge n. 1291 che avvia l'istituzione del servizio sanitario nazionale si è concluso e ci si volge rapidamente alla sua votazione.

Non è difficile capire quale ne sarà l'esito e non è difficile prevedere le difficoltà e le incongruenze cui si andrà incontro quando questa riforma si troverà al cospetto di controversie legislative e burocratiche che sicuramente a lungo faranno lavorare i tribunali amministrativi regionali, quando dovrà rapportare il bisogno e le richieste dell'utente alle possibilità del dispensatore della salute, tra le impalcature organizzative esistenti e le nuove strutture tutte da creare, tra la nuova concezione della salvaguardia della salute e la spesa perchè questa salute venga gestita e garantita.

Ho seguìto con molta attenzione il dibattito avvenuto in questi giorni in quest'Aula e mi sarei augurato che da questo dibattito fosse venuto fuori qualcosa di nuovo che mi avesse portato a ricredermi, correttamente convincendomi, su quanto già sostenuto dalla mia parte politica.

Si sono susseguiti i discorsi e gli sforzi notevoli da più parti per cercare di convincere i miscredenti (ed i miscredenti in quest'Aula sono molti, se andiamo a controllare le gravi perplessità emerse e denunciate da alcuni della maggioranza), per istituire un servizio così delicato, impegnativo ed importante, quale quello della salute.

Questa è una legge che non potrà reggersi con le sottigliezze giuridiche e con le quadrature legali dell'articolato che senza dubbio ci vogliono; ma è una legge che per sopravvivere e concretamente esplicarsi ha bisogno di ossature specifiche e tecnica medica, calata nella pratica e nella realtà nostra.

Qui è proprio l'impalcatura sostanzialmente tecnica che manca; sono gli interessi politici emergenti che prevalgono, a danno della salute altrui. Non si tratta di stabilire se a reggere e ad amministrare la salute debbano essere le unità sanitarie locali assurte o meno ad enti giuridici e se i comuni ne debbono essere i tutori ed i gestori: ciò in effetti conta poco; quel che conta è il modo come si deve in concreto tutelare la salute del cittadino per avere garanzia e sicurezza.

E l'articolato, lungo, a volte poco intelligibile, sembra fatto apposta per creare tutte le premesse alla sua disapplicazione e distorsione.

Nè chiarezza e luce su questo punto hanno portato le sottigliezze oratorie del senatore Rampa, anche quando si è sforzato di dimostrare che questa legge innova e modifica tutto, nè le intelligenti disquisizioni giuridiche del senatore Mancino, preoccupati entrambi più del contesto che della sostanza, nè tanto meno quelle dell'onorevole Ministro quando esalta la realizzazione del decentramento e la conseguente azione positiva dei poteri locali, che invece in una società scollata e corrotta non potranno che creare pericolose fasi organizzative e strumentali a danno di un servizio che non dovrebbe avere divari e remore.

Ci ha dato amarezza poi l'onorevole Ministro quando ci ha voluto ricordare che occorre attuare le misure di controllo e la programmazione nel settore ospedaliero previste dalla legge Mariotti. Ma l'onorevole Ministro non ci ha spiegato il perchè, a dieci anni di distanza dalla emanazione, di questa totale disapplicazione e qual è il programma e l'impegno perchè tali provvedimenti vengano correttamente eseguiti dalle amministrazioni preposte che invece, fino ad oggi, hanno esercitato il potere nel senso più deteriore, al di fuori e al di sopra della legge. E non può rassicurare alcuno l'affermazione dell'onorevole Ministro il quale dice che l'accertamento voluto dal Parlamento per la spesa sanitaria è stato verificato e ha dato esito positivo. Credo che nessuno purtroppo potrà rendersi partecipe della sua gioia non avendone avuti comunicati i dati effettivi e nessuno vorrebbe restare deluso nel momento in cui si dovesse poi scoprire che la realtà è molto diversa. Negativa poi è, senza dubbio, l'affermazione che la riforma sanitaria così come è congegnata è una stoffa, una trama modellata da più sarti su misura di questa società. Questa è la dimostrazione corretta che mette a nudo le sue debolezze perchè questa riforma raccoglie tutto un coacervo di interessi particolaristici ma certamente non fa gli interessi dei cittadini. Forse poteva essere opportuno e producente trovare un Christian Dior a raccordare tutti questi sarti per coordinare e superare tutti gli interessi privati. Il che è molto difficile per mancanza di volontà, per interferenze, per spinte politiche e sindacali, per cattiva volontà. Questi i motivi, uniti a tanti altri di cui già si è detto nella discussione generale, che ci portano a dichiarare il voto contrario del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

OCCHIPINTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OCCHIPINTI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro della sanità, dopo un quindicennale dibattito culturale ed un impegnato confronto tra le forze politiche e sociali, il testo di riforma sanitaria, già approvato dalla Camera dei deputati, arriva al voto del Senato.

I socialdemocratici, che hanno sempre posto attenzione, nella linea della loro tradizione storica ed ideale, ai problemi della sanità e della sicurezza sociale, nel ribadire il rilevante significato di un tale atto politico, sottolineano l'esigenza di ottenerne la approvazione al fine di superare lo stato di

precarietà, prospettato ed accertato come transitorio, in cui è venuto a trovarsi il sistema sanitario nazionale, sotto il triplice aspetto istituzionale, strutturale e finanziario, a causa della persistenza di vecchie strutture sanitarie inconciliabili con i nuovi istituti introdotti da importanti riforme parziali già realizzate nel settore dell'assistenza ospedaliera, psichiatrica ed ai drogati, e nel campo del trasferimento di competenze in materie diverse alle regioni.

La coalizione parlamentare che sorregge l'attuale Governo, ha davanti uno dei più ambiziosi obiettivi del programma, che deve ora rendere reale e definitivo, tenuto conto che l'impegno politico assunto si muove nello spirito della Costituzione; la finalità della realizzazione del nuovo sistema sanitario è infatti quella di tutelare l'integrità psicofisica dell'uomo, quale condizione essenziale per il pieno sviluppo della sua personalità e l'espletamento di ogni sua libertà.

Il superamento dello stato di precarietà, ormai cronicizzatosi, è una necessità urgente per evitare l'ingovernabilità del settore sanitario, causata dal vuoto di potere determinatosi in delicati settori dell'assistenza, essenzialmente extra-ospedaliera, per i massicci trasferimenti di competenze istituzionali dallo Stato alle regioni, senza la corrispondente disponibilità da parte di queste degli strumenti organizzativi e dei mezzi finanziari occorrenti, sempre rimandati alla futura previsione della legge generale di riforma.

Soltanto l'approvazione del disegno di legge istitutivo del servizio sanitario nazionale potrà, pertanto, offrire il quadro complessivo di una normativa che renda operante l'unificazione e la programmazione dei servizi e delle attività, con l'avvio effettivo della costruzione delle unità sanitarie locali, espressioni politico-organizzative di base del nuovo sistema, aventi la funzione essenziale di erogare a tutti i cittadini, in condizione d'eguaglianza e senza limite temporale, una assistenza integrale, preventiva, diagnostico-curativa e riabilitativa.

Per il fatto di comportare, oltre che il superamento della fase della mutualità, anche la devoluzione alle regioni delle competenze legislative ed amministrative previste dalla Costituzione e per essere imperniata sull'estensione dell'assistenza sanitaria a tutti i cittadini, tenuto conto che il disegno rinnovatore poggia sul riconoscimento della tutela della salute quale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, l'istituzione del servizio sanitario nazionale si traduce nell'adempimento di un dovere sociale e, nello stesso tempo, nell'attuazione di una direttiva costituzionale.

È un fatto che, proprio per le innovazioni apportate dalla legge, è stata introdotta ed è tuttora in atto una vera e propria dicotomia istituzionale: dicotomia che, conseguente alla separazione, prevista come transitoria, dell'assistenza ospedaliera rispetto a quella extra-ospedaliera, non può più essere protratta.

Ogni ritardo nel doveroso e necessario superamento di una tale struttura dualistica può assumere valore di una vera colpa politica nel mantenimento dello stato attuale di incertezza istituzionale, alla quale restano, per tanta parte, connessi il persistere dell'inadeguatezza e della frammentarietà del sistema, la duplicità e sovrapposizione della sua articolazione, la dispersione delle competenze.

Conformemente alla propria impostazione ideologica e alla tradizione di cui è il continuatore; in coerenza con le scelte e le realizzazioni di cui i partiti socialisti democratici sono stati protagonisti nella maggior parte dei paesi della CEE; consapevole della validità delle indicazioni emerse dalla propria conferenza nazionale sulla sanità e delle conseguenze negative che verrebbero a determinarsi ove non si superasse in fretta l'attuale situazione di incertezza e di precarietà, il Partito socialista democratico italiano riconferma in questa sede il proprio impegno per la istituzione del servizio sanitario nazionale, sottolineando due esigenze: 1) l'estensione della protezione sanitaria globale a tutti i cittadini presuppone un'organica programmazione sanitaria con una relativa riqualificazione della spesa che già grava sullo Stato, sulla pubblica amministra-

zione e sulla collettività; 2) la realizzazione di un disegno tanto impegnativo deve essere inquadrata nella logica e nella prospettiva della realizzazione di un compiuto sistema di sicurezza sociale.

Il sostegno dei socialisti democratici al testo di riforma sanitaria, che il Senato è chiamato ad approvare, non può esimerci dallo svolgere alcune considerazioni di carattere particolare riguardanti alcuni settori della riforma stessa: *a*) il settore farmaceutico, per il quale consideriamo l'introduzione della brevettabilità un fatto essenziale, che ci induce ad alcune valutazioni circa il valore del prontuario terapeutico; non basta a tale riguardo, a nostro avviso, stabilire criteri di massima su cui impostare la redazione e revisione periodica del prontuario se non si chiarisce una manifesta equivocità; *b*) ci sembra che, superato il momento inteso a portare a termine l'ampia revisione già intrapresa, è opportuno che si giunga all'equazione: registrazione-inserimento in prontuario; *c*) l'attuale criterio di farmaco curativo in senso stretto e commerciale ci sembra destinato a creare alcune confusioni e discriminazioni e a porre in dubbio il concetto essenziale che è alla base della registrabilità di un farmaco, vale a dire la sua efficacia terapeutica.

Il superamento dell'attuale condizione dell'assistenza psichiatrica deve costituire un obiettivo primario che va al di là dell'approvazione della legge di riforma.

In questo delicato settore si riscontra la più stridente arretratezza sul piano strutturale e terapeutico, nonostante le recenti innovazioni legislative.

Nell'attuazione del disegno integrato, per tale assistenza un posto importante assume l'istituzione di strutture sostitutive superanti ogni carattere custodiale ed emarginante e l'inserimento dell'assistenza psichiatrica nell'ambito dell'assistenza generale.

Partendo dal presupposto già illustrato che il raggiungimento degli obiettivi nei quali è da individuare la ragion d'essere del servizio sanitario nazionale non può essere più procrastinato nel tempo, tra l'altro per motivi essenziali di carattere finanziario, a meno che non si voglia essere responsabili della paralisi del sistema e della vanificazione dell'intero disegno di riforma, siamo convinti che una tale assurda ipotesi comporterebbe, oltre ad un aggravamento delle disfunzioni, una tale lievitazione incontrollata ed incontrollabile della spesa sanitaria che inciderebbe sull'intero sistema economico nazionale.

I socialdemocratici sono consapevoli che la dilatazione dell'assistenza sanitaria, l'unificazione dei livelli delle prestazioni ed il maggior impegno per la prevenzione e la riabilitazione sociale non possono non comportare, soprattutto nella fase di primo impatto, un aggravio finanziario.

I socialdemocratici, pertanto, non sostengono una impossibile compressione della spesa per la sanità e, realisticamente, prevedono che la sua incidenza finirà con l'essere pari o superiore al 7 per cento del prodotto lordo nazionale. Bisogna perciò prevedere la copertura della maggior incidenza dell'onere finanziario, a cui si potrà far fronte attraverso: la parziale revisione delle contribuzioni; la partecipazione degli utenti alla spesa farmaceutica; l'avvio della fiscalizzazione.

Bisogna, inoltre, chiaramente tenere presente che ci sono problemi difficili che il disegno di riforma generale non può risolvere in via definitiva, ma che hanno bisogno di una fase sperimentale e di verifica, in particolare l'assistenza sanitaria nel settore della droga e della psichiatria.

L'osservazione viene formulata allo scopo della necessaria sottolineatura dell'esigenza di dare alla prima fase attuativa della riforma, senza preclusivi atteggiamenti di dogmatismo politico, anche il significato di una doverosa sperimentazione, con la disponibilità ad intervenire successivamente, oltre che attraverso i meccanismi che la norma istitutiva del servizio sanitario nazionale prevede, anche con ulteriori atti legislativi che si rendessero opportuni per la concreta e migliore edificazione del nuovo sistema sanitario, delicatamente complesso nella sua struttura tecnica ed istituzionale.

Quest'ultima assume eccezionale rilevanza ove si consideri che la programmazione nazionale costituisce, in definitiva, il fattore di successo, o in alternativa di fallimento, della costruzione del nuovo sistema sanitario.

La programmazione, in connessione con i suoi obiettivi di nuova strutturazione del sistema, presenta aspetti finanziari di estrema delicatezza, di rilevante onere, che, se non affrontati con estrema chiarezza e lucidità d'impostazione, possono rappresentare, ci sembra utile ribadirlo, al limite, un fattore inflazionante per l'economia nazionale.

I socialdemocratici sono dell'opinione che occorra, in relazione all'espletamento delle richiamate funzioni di indirizzo e coordinamento e di programmazione nazionale, una corretta correlazione dei momenti centrali e periferici del servizio sanitario nazionale.

La riforma sanitaria rappresenta per i socialisti democratici un obiettivo parziale nella più ampia finalità di un sistema di sicurezza sociale, nella previsione logica, quindi, di un suo raccordo con i settori della previdenza e della assistenza.

L'obiettivo finale è la trasformazione dell'attuale sistema assicurativo in un moderno sistema di protezione sociale, finanziato dallo Stato, che provveda all'erogazione a tutti i cittadini di prestazioni uniformi senza alcuna distinzione sociale, con la copertura delle fasce più deboli e bisognose.

La realizzazione del servizio sanitario nazionale rappresenta un momento di sviluppo della democrazia, della partecipazione diretta dei cittadini alla gestione pubblica della salute.

Per questo auspichiamo una sollecita entrata in vigore, con l'approvazione da parte del Senato della nuova legge, certi del consenso del paese.

Per questo privilegiamo su ogni altra pur presente preoccupazione l'opportunità che la legge in esame venga approvata. (*Applausi dal centro-sinistra*).

N E N C I O N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto .

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, brevissimamente, richiamando le argomentazioni esposte ampiamente dal senatore Gatti e le argomentazioni di carattere finanziario che ho espresso in quest'Aula, dichiaro il voto contrario del Gruppo di democrazia nazionale.

P I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P I N T O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sarò un po' meno telegrafico dato che dobbiamo esporre la posizione del Partito repubblicano. Noi riteniamo che con le dichiarazioni dei rappresentanti dei vari gruppi politici e con l'esame dell'articolato, durante il quale sono stati respinti sostanzialmente tutti gli emendamenti che comunque potevano essere ritenuti incidenti, sia stata chiaramente manifestata la volontà politica di non modificare, almeno in maniera sostanziale, il testo che era stato trasmesso dalla Camera, ad eccezione di un emendamento all'articolo 25 che è stato solo parzialmente accolto e che consente, almeno in linea di principio, la libera scelta da parte del cittadino del luogo di cura.

Non si è ritenuto di accettare quegli emendamenti che noi repubblicani avevamo presentato nella prospettiva del contenimento della spesa entro limiti di compatibilità con le possibilità economiche del paese.

Ha avuto prevalenza la volontà di portare all'approvazione una legge che recepisce princìpi di grande rilevanza sociale e che anche noi repubblicani approviamo nella enunciazione. Ha avuto prevalenza la tendenza ad andare verso il meglio in modo da porre di fronte all'opinione pubblica una legge che esprime princìpi ed obiettivi che costituiscono una tappa di civiltà.

Certi obiettivi hanno però valore solamente quando possono essere praticamente attuati.

Noi repubblicani abbiamo la preoccupazione che molti degli obiettivi enunciati con l'articolo 2 non potranno avere pratica attuazione per carenza di copertura finanziaria, ed avremo in tal modo creato solamente delle aspettative, che nel momento stesso nel quale non potranno essere attuate creeranno una condizione di malcontento e di insoddisfazione. Si viene in altri termini a creare a livello di opinione pubblica una condizione proprio opposta a quella alla quale si voleva indirizzare la legge.

In una società moderna è certamente auspicabile che si provveda all'assistenza degli anziani sul piano della emarginazione. È certamente necessario e qualificante che si provveda all'assistenza infermieristica domiciliare sia sul piano della medicina generica che sul piano della medicina specialistica. Credo che nessuno possa contestare la validità di questi due obiettivi che sono certamente obiettivi da perseguire in una società moderna.

Ma noi repubblicani guardiamo a questi obiettivi rimanendo in aderenza con la realtà italiana e sappiamo che questi obiettivi non potranno essere attuati perchè la nostra economia non ce lo consente, almeno a tempi brevi.

L'onere della spesa per l'assistenza agli anziani in rapporto agli stadi di emarginazione non è di facile valutazione perchè allo stato non è prevedibile quali potrebbero essere le richieste e quali dovrebbero essere gli interventi. Si tratterà comunque sempre di un onere di notevole rilevanza.

È certamente invece meglio prevedibile l'onere per l'assistenza infermieristica domiciliare. Per la configurazione del nostro paese e per la intensità di popolazione sarà necessaria l'opera di 80-100.000 infermieri, considerando i diritti che i lavoratori italiani hanno conseguito nel nostro paese e considerando che essendo la maggior parte di infermieri di sesso femminile ci saranno anche le necessarie assenze per maternità. Sulla base di questi elementi è facile valutare che la spesa annua supererà i mille miliardi e che quindi verrà ad incidere aumentando quella percentuale di spesa sul reddito nazionale lordo che da quanto dice la relazione del senatore Merzario già risulta la più alta d'Europa.

Se poi si dice che l'onere di questa spesa verrebbe compensato dalla diminuizione del ricovero ospedaliero, debbo far rilevare che si tratta di una obiezione non valida, sia perchè gli ospedali non verranno comunque mai chiusi, sia perchè il medico dipendente, malgrado l'assistenza infermieristica, sarà portato a scaricarsi di responsabilità e di lavoro, ricoverando in ospedale i suoi pazienti.

Con la stessa determinazione di volontà politica è stato respinto l'emendamento con il quale si voleva porre a livello regionale un ispettorato del lavoro disponibile per tutte le unità sanitarie del territorio. Si vuole invece che ogni unità sanitaria locale abbia il suo ufficio di ispettorato del lavoro. E vi sarà una spesa notevole perchè ogni unità sanitaria locale dovrà avere il personale per far funzionare l'ufficio, le strutture e gli automezzi. E sul piano funzionale si avrà certamente un rendimento modesto in rapporto al rendimento qualificato che avrebbe potuto dare un ufficio regionale disponibile per tutte le unità sanitarie locali.

Non è stata pertanto recepita in Assemblea nessuna delle nostre richieste con le quali si tendeva ad ottenere un contenimento della spesa.

Certo si fa presente che gli obiettivi potranno essere realtà solamente quando il Parlamento li avrà recepiti, a norma dell'articolo 53, nel piano sanitario nazionale. Ma, come ho già detto in sede di discussione generale, quando noi abbiamo creato le aspettative verrà dal territorio una spinta che non sarà facile contenere. Ed in questa realtà italiana io non credo di essere un profeta se affermo che il Parlamento cederà.

L'aumento della spesa sarà pagato con l'inflazione e l'inflazione la pagherà, come sempre, il Mezzogiorno, il nostro povero Mezzogiorno. Nel Nord vi è la scala mobile che in parte compensa i danni dell'inflazione. Nel Mezzogiorno la grande maggioranza dei cittadini non sa neppure che cosa sia la scala mobile.

Ma dopo avere approvato questa legge ed avere indicato questi obiettivi che creano le premesse per un nuovo danno a carico del Mezzogiorno certamente tutte le forze politiche che hanno votato contro gli emendamenti repubblicani continueranno a ripetere nei congressi e in sede sociale che sono preoccupati per i disoccupati del Mezzogiorno.

Non hanno ricevuto approvazione neppure gli emendamenti presentati dalla mia parte politica con i quali si voleva garantire la professionalità del medico con il diritto pieno alla libera attività professionale. È stata confermata la formulazione di un articolo che di fatto crea le premesse di una condizione di incostituzionalità. Le varie regioni decideranno in vario modo per le modalità ed i limiti del libero esercizio professionale, e si creeranno di fatto delle condizioni di disuguaglianza nei confronti dei titolari di un diritto stabilito dalla legge.

Il principio dei limiti per il libero esercizio della professione è certamente l'espressione di una volontà politica di andare verso la pubblicizzazione completa dei servizi con il medico dipendente, di andare verso la impiegatizzazione completa degli operatori sanitari.

A nostro avviso si tratta di un obiettivo che in una società occidentale è contro gli interessi della collettività. I più bravi usciranno dal sistema e saranno i più ricchi a poter usufruire della loro assistenza, lasciando ai meno abbienti l'assistenza da parte del personale meno qualificato.

Per garantire la professionalità dei servizi e di una migliore assistenza sanitaria avevamo proposto che a capo della unità sanitaria locale vi fosse un medico, una richiesta che noi riteniamo giusta perchè siamo in sede di approvazione di una riforma sanitaria. Ma la nostra designazione è stata respinta.

E non è stata approvata la nostra proposta di utilizzare nel servizio sanitario nazionale solamente una parte necessaria dei dipendenti degli enti mutualistici, con la norma di trasferire tutti gli altri agli uffici finanziari che hanno tanto bisogno di personale per la lotta alla evasione fiscale.

La burocratizzazione del servizio sanitario nazionale è il pericolo più grosso per il fallimento della riforma; e i paesi che alla riforma sono arrivati prima di noi ne hanno fatto una amara esperienza: la burocrazia si pone come un diaframma fra il cittadino ed il servizio sanitario nazionale e tutto si rallenta.

Nella nostra realtà italiana noi dovevamo stabilire con la legge la destinazione dei funzionari dei tanti enti mutualistici sciolti. Non lo abbiamo fatto e si affolleranno tutti nel servizio sanitario nazionale con conseguenze certamente negative.

Sulla base di queste osservazioni noi dovremmo esprimere un voto contrario per la approvazione di questo disegno di legge.

Ma abbiamo già avuto modo di dichiarare, con il mio intervento in discussione generale, che noi approviamo i princìpi che ispirano il disegno di legge ed avvertiamo la esigenza della ristrutturazione dei servizi in una realtà nella quale la mutualità è superata dai tempi.

Noi avvertiamo profondamente l'esigenza di intervenire con una legge di riforma nel settore dell'assistenza sanitaria che ormai è diventato incontrollabile, sia sotto il profilo della spesa che della erogazione delle prestazioni.

Dopo aver messo in rilievo tutti gli aspetti che sono negativi, a nostro giudizio, di alcune norme contenute nel disegno di legge, voglio rilevare come fattore positivo la accettazione in sede di discussione alla Camera del principio dell'articolo 53. L'approvazione da parte del Parlamento del piano sanitario nazionale triennale è possibile solo perchè è stato accettato un emendamento repubblicano.

Voglio anche esprimere un giudizio parzialmente positivo sulla nuova formulazione dell'articolo 15, che è stata possibile anche per la nostra opposizione.

Noi repubblicani eravamo e siamo convinti che sarebbe stato meglio per i cittadini che a capo dell'unità sanitaria locale vi fosse stato un medico. Ma vogliamo an-

che riconoscere che la formulazione dell'articolo 15 del Senato è migliore della formulazione della Camera perchè è prevista una direzione sanitaria ed una amministrativa che collegialmente sono responsabili dei servizi

Debbo infine ritenere come elemento positivo l'accettazione, sia pure parziale, dell'emendamento all'articolo 25, che stabilisce il principio della libera scelta del luogo di cura da parte dei cittadini.

Sulla base di tutte le valutazioni alle quali ho fatto riferimento, le nostre preoccupazioni, che riguardano gli aspetti negativi, si incontrano con l'esigenza inderogabile della riforma e con la possibilità di un controllo della spesa da parte del Parlamento. È sulla base di tutti questi elementi che esprimo, a nome del Gruppo repubblicano, voto di astensione. (*Applausi dal centro-sinistra*).

C O S T A . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O S T A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, poche parole per dichiarazione di voto a nome della Democrazia cristiana. Siamo giunti alla conclusione di anni di studi, di aspettative, di speranze e a volte anche di delusioni, che hanno conosciuto in questi mesi e in questi giorni momenti di tensione a volte anche intensa. Poc'anzi ho sentito dire che si è notato qualche discorso politico con una differenza di valutazione da parte di qualche nostro collega. Desidero dire che in un partito come il nostro, amante della libertà, è a tutti consentito di liberamente esprimersi. Ma il pensiero ufficiale espresso dalla Democrazia cristiana è rappresentato dall'intervento del senatore Rampa, che è il dirigente del settore sanità della Democrazia cristiana, che ha autorevolmente ed egregiamente esposto il parere stesso e la sommatoria di tutte le posizioni ufficiali assunte in questi lunghi anni dal nostro partito ed in quest'Aula espresse dal suo autorevole rappresentante.

Nè riteniamo rilevanti le affermazioni fatte recentemente in altra sede, perchè esse non sono da considerarsi, come ho già detto, le posizioni ufficiali del partito. Voglio subito aggiungere che a questa legge, alla quale abbiamo contribuito notevolmente, non diamo attributi di perfezione, non solo perchè la perfezione non è degli uomini, ma perchè crediamo che qualsiasi legge sia perfezionabile in qualsiasi momento.

Abbiamo però la pretesa di dire che abbiamo in buona parte recepito le istanze e le aspettative della gente che abbiamo l'onore di rappresentare. Quando l'altro ieri il collega Rampa scherzosamente parlava di « giri d'Italia » ha detto che nelle sue « tappe » numerose — e vorrei anche ricordare le tappe dei suoi collaboratori — si è data la possibilità al nostro partito di prendere contatti con gli operatori sanitari, sociali ed amministrativi, con i medici, con l'utenza per ascoltare le critiche, per rilevare le ombre e le luci della riforma che stiamo per approvare. Abbiamo ascoltato tutti, nessuno escluso, e soprattutto abbiamo inteso la volontà, che partiva da tutti i ceti sociali e da tutti gli ambienti, di modificare l'attuale sistema sanitario per la sua vetustà e per il suo mancato aggiornamento.

Ci sono ancora dei nodi da sciogliere in tempi brevi o meno brevi. Ad esempio desidero accennare all'articolo 7, ed all'articolo 67. Questi nodi non sono stati sciolti in Aula, ma sono stati demandati al Governo della Repubblica. Questa legge però ci obbliga ad incominciare a vedere il problema sanitario in una visione europea per poter avvicinare i livelli dei nostri servizi a quelli già erogati dai paesi dell'Europa dei Nove. Questo disegno di legge, che è ispirato a princìpi di autonomia e di libertà democratica, già ampiamente affermati nel decreto del Presidente della Repubblica n. 616, non rappresenta un traguardo, perchè la società non è immobile, ma si evolve anche rapidamente.

Voglio dire che i parlamentari della Democrazia cristiana in questo e nell'altro ramo del Parlamento sono pronti in qualsiasi momento a recepire le necessità di modifi-

care quanto va migliorato, ove venga richiesto. La logica di questa riforma infatti è che lo Stato in tutte le sue articolazioni, centrali, regionali, provinciali, comunali, è il garante complessivo della salute della nostra gente attraverso gli organismi che andrà a costituire e la disciplinata coesistenza delle strutture, pubbliche e non, nella logica del pluralismo che ha sempre animato la nostra linea politica.

Questa legge rappresenta l'inizio della trasformazione della nostra società e ad essa farà seguito in tempi brevissimi — mi auguro — l'approvazione di altre tre importanti riforme, alcune delle quali sono ad essa connesse: mi riferisco alla riforma delle autonomie locali, a quella dell'assistenza, che è certamente collegata intimamente alla riforma della sanità, ed infine alla riforma delle facoltà di medicina, alla quale il collega Bompiani ha fatto puntuale riferimento nel suo pregevole intervento e che è indilazionabile non solo per la qualificazione del personale medico di cui avremo bisogno nei prossimi anni, ma soprattutto per cercare di contenere la pletora di medici che rappresenterà un grave danno per tutto il sistema.

Perciò il Gruppo della democrazia cristiana chiede la collaborazione degli utenti per l'attuazione di questa riforma e di tutti i cittadini ai quali abbiamo dato pieni poteri per la gestione della propria salute e ai quali diamo anche il potere ed il compito di controllare la spesa. Infatti il controllo della spesa e la sua auspicabile diminuzione — come è stato detto poc'anzi dal collega Pinto che mi ha preceduto — dipendono anche dalla responsabile utilizzazione del servizio sanitario da parte degli utenti.

Ma noi vorremmo chiedere anche la collaborazione degli operatori sanitari e mi rivolgo pertanto agli ausiliari, ai paramedici, ai tecnici, ai biologi, ai farmacisti, ai veterinari, agli impiegati amministrativi dei servizi sanitari. Mi rivolgo soprattutto ai medici da medico.

So che una certa amarezza serpeggia nell'ambiente medico anche a causa della non completa conoscenza di questo provvedimento che stiamo per licenziare.

D'altra parte la generazione che rappresento è quella che subì il primo impatto con la mutualità al suo inizio e che oggi subisce un nuovo impatto con un nuovo sistema sanitario. Capisco le difficoltà enormi esistenti, ma da medico e da politico non posso dimenticare anche le migliaia di giovani medici che sono in lista d'attesa per una occupazione, non posso neanche dimenticare quei giovani colleghi i quali, con una sorta di passaporto rosso, attraversano lo Oceano in cerca di occupazione perchè in Italia non hanno possibilità di alcuna collocazione. Ed allora aggiungo che non è con la partecipazione più o meno ufficializzata di uno, due o tre rappresentanti della federazione che rappresenta alcuni aspetti della professione medica — anche se aspetti fondamentali nel consiglio sanitario nazionale — che si risolve e che può essere espresso il ruolo del medico in questa nuova società che stiamo trasformando.

Auspico che nei consigli sanitari, nei consigli di gestione delle unità sanitarie locali siano presenti medici a tutti i livelli, ma ritengo che noi medici abbiamo la necessità di affermare il nostro ruolo in questa svolta decisiva della nostra società impegnandoci più di ieri con tutte le nostre forze per far sì che la professionalità medica sia giustamente riconosciuta e sia al centro delle nuove istituzioni perchè la nostra opera sia insostituibile e non sia certo sottoposta alle critiche più svariate come avviene purtroppo oggi.

Questa è la figura nuova del medico che noi vogliamo che entri nelle nuove strutture sanitarie, che io mi auguro possano essere presto socio-sanitarie.

Abbiamo ereditato delle strutture vecchie ed abbiamo la possibilità di dire oggi che potremo lasciare ai giovani medici che subentreranno a noi delle strutture più efficienti, migliori e soprattutto più adeguate alla realtà.

Collega Pinto, mi consenta, io sono stato come lei presentatore di emendamenti sull'articolo 25 e sono stato battuto come lei, ma non mi spaventa il fatto che sia stata anteposta la figura del medico dipendente a quella del medico convenzionato. Infatti

il problema non è quello della composizione di un rigo di un articolo, il problema è quello di poter contare su una classe dirigente che creda soprattutto nei valori della libertà e della democrazia. Se noi crederemo — e noi Democrazia cristiana crediamo — che in questi trent'anni abbiamo notevolmente, ampiamente, largamente contribuito a creare un numero notevole di amministratori appartenenti a tutti gli schieramenti politici, che credono nelle istituzioni democratiche e libere e che non sono disposti a transigere su questi princìpi, allora, collega Pinto, posso dirle che non è importante scrivere prima dipendente e poi convenzionato.

Noi abbiamo fiducia nelle future generazioni di amministratori e di cittadini. Ma noi desideriamo rivolgere un appello a tutte le forze politiche, nessuna esclusa, che dovranno gestire a tutti i livelli il servizio sanitario nazionale perchè esso nasca bene e faccia nascere bene i nuovi istituti che saranno creati. Questa mattina alla radio ho sentito dire che abbiamo creato una burocratizzazione eccessiva del servizio. Per la verità, che io sappia, credo che abbiamo identificato un solo sistema burocratico (*interruzione del relatore Merzario*). Lo devo dire alla Aula perchè mi interessa che l'Aula sappia qual è il pensiero preciso della Democrazia cristiana. Abbiamo infatti definito solo l'organigramma dell'unità sanitaria locale che prevede un'assemblea sulla quale siamo tutti d'accordo, un comitato di gestione ed un presidente, che peraltro non è neanche un organo autonomo bensì un *primus inter pares*. Ed io credo che se ricordiamo la farraginosa, pesante burocrazia degli enti mutualistici, dove gli assistiti dovevano aspettare mesi per avere un timbro su una ricetta, possiamo affermare di aver fatto un passo avanti e comunque non possiamo essere accusati di aver creato nuovi sistemi di burocrazia. E tornando sempre ai medici io che sono e sarò un difensore dei medici credo che avendo noi previsto nelle nuove strutture locali due direzioni, una sanitaria ed una medica, abbiamo trovato una soluzione logica e giusta perchè il giorno che avessimo dato ad un medico la responsabilità amministrativa e sanitaria avremmo ridotto la funzione del medico ad apporre bolli e visti su buoni di acquisti e su carta non di carattere sanitario. Il medico deve conservare la propria fisionomia e non fermarsi a svolgere incombenze amministrative che di medico nulla hanno.

Vogliamo anche rivolgere un appello agli operatori del vecchio sistema della mutualità: sappiamo che molti di loro vivono ore di trepidazione e di ansia. Onorevoli colleghi, qualsiasi riforma non è incruenta. Noi ci auguriamo e possiamo promettere, noi Gruppo della democrazia cristiana, che siamo disponibili a rivedere provvedimenti non fatti nel loro interesse perchè riconosciamo l'attività che hanno svolto in questi anni e chiediamo la loro collaborazione perchè ci diano l'apporto della loro esperienza nel sistema che stiamo a creare.

Ci rivolgiamo al Governo, che è qui rappresentato da un gentile Ministro che in questi giorni ci è stato molto vicino e che ha il compito pesantisssimo di dover portare ai primi passi questo neonato che ha avuto il piacere di portare alla luce in questi giorni (*ilarità*), raccomandando di usare saggezza nel momento della gestione del servizio sanitario nazionale e soprattutto saggezza nel momento in cui si verificherà il vuoto di potere tra la cessazione del vecchio sistema e l'entrata in funzione del nuovo.

P R E S I D E N T E . Senatore Costa, cerchi di concludere.

C O S T A . Termino, signor Presidente. Il vero problema è quello di contribuire tutti a formare una coscienza sanitaria nuova e io direi una coscienza civica nuova in questo paese. Il partito che ho l'onore di rappresentare è consapevole della responsabilità che si assume e non si esime certamente dal fare ciò che l'elettorato chiede, ciò che il popolo italiano oggi chiede. Attuare bene questo disegno di legge significa, a mio avviso, anche rafforzare la libertà e la democrazia, significa anche dare una nuova libertà, « la libertà dal male », e Dio solo sa

come ogni individuo oggi ne è sotto il pericolo costante. Con questo impegno e ringraziando i relatori, i membri della Commissione, il signor Ministro ed in modo particolare il dirigente dell'ufficio sanità del partito ed il senatore Del Nero, ho l'onore, in questo momento, di dichiarare il voto favorevole della Democrazia cristiana.

G O Z Z I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G O Z Z I N I . Con sincera convinzione, signor Presidente, signor Ministro e onorevoli colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento in esame che costituisce una risposta lungamente meditata e lungamente dibattuta ad una situazione ormai intollerabile e caratterizzata da tutta una serie di elementi unanimemente giudicati negativi: dalla proliferazione maligna degli enti mutualistici, creatrice di diseguaglianze e incapace comunque di fornire assistenza a tutti i cittadini, all'abuso e allo spreco di farmaci (otto su dieci inutili o addirittura dannosi per le malattie indotte), fino all'abuso dei ricoveri ospedalieri, quando si crede di risolvere sotto il profilo sanitario una situazione che ha bisogno di interventi ben diversi e si finisce così per togliere un posto letto a chi veramente ne ha bisogno. Una risposta, questo disegno di legge che stiamo per approvare — e ci auguriamo sia il testo definitivo — che è la prima legge-quadro, come ci hanno ricordato i relatori, dall'unità d'Italia ad oggi in materia sanitaria.

Una risposta certamente molto ambiziosa in quanto, direi, registra, esprime e promuove un grande rinnovamento culturale. Mi limiterò a sottolineare due aspetti fondamentali di questo rinnovamento. Il primo è l'evoluzione sopravvenuta nel concetto di salute, un'evoluzione, ritengo anch'io — lo diceva dianzi il collega Modica — tutta contenibile nell'articolo 32 della Costituzione: si è passati dal diritto a prestazioni sanitarie in caso di malattia alla prospettiva molto più vasta della difesa preventiva, della riduzione della incidenza patologica dell'ambiente e del lavoro. Tutti siamo convinti nel nostro inconscio, e al momento opportuno nel nostro conscio, che quando c'è la salute tutto il resto non conta, o conta molto meno. Ecco, c'è questo cambiamento culturale (in senso antropologico), cambiamento di mentalità: non è soltanto salute l'assenza di malattia ma è salute, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, « lo stato di benessere fisico, psichico e sociale ». È salute, direi, una diversa, migliore qualità generale della vita: una formula, questa, di cui tutti ci riempiamo la bocca e che tutti stiamo, sì, cercando di realizzare ma non avendo sempre le idee chiare. Alla formula corrisponde un concetto che implica il riferimento all'ambiente ed alle relazioni umane. Senza dubbio, quindi, un problema eminentemente politico; e non ho bisogno di ricordare il triste primato, più volte rievocato in questo dibattito, del nostro paese in fatto di infortuni sul lavoro e di malattie professionali.

Presidenza del vice presidente VALORI

(*Segue* G O Z Z I N I) . Il secondo elemento di rinnovamento culturale è quello della partecipazione dei cittadini alla gestione del servizio, cioè alla gestione della salute, quindi all'esercizio di una responsabilità personale e collettiva. Un concetto che implica evidentemente l'educazione ad essere soggetti e non oggetti del potere sanitario, del potere della medicina così polemicamente, se si vuole, descritto e combattuto da Ivan Illich nel suo libro famoso « Nemesi medica »: una parte, un aspetto di tale potere è quella tendenza patologica cui accennavo a concepire medicamente, a medicalizzare, come si dice

con uno dei tanti brutti neologismi che usiamo, situazioni vitali che richiedono invece interventi d'altro tipo, interventi sociali. La educazione a un atteggiamento responsabile nei confronti della malattia: nè un atteggiamento, come dire, di struzzo che per paura non guarda e diffida, nè un atteggiamento di vittima inconsapevole che delega esclusivamente al medico, ai farmaci, all'ospedale il proprio stato. Un'educazione, vorrei dire (e mi sembra importante nel momento in cui stiamo per approvare questa legge), a esercitare, sì, il diritto a usufruire del servizio sanitario messo a disposizione della collettività, ma al tempo stesso ad avvertire e ad esercitare il dovere corrispondente di evitare ogni abuso sia del tempo del medico, sia delle risorse disponibili quanto a farmaci e quanto a posti letto in ospedale. Un'educazione ad evitare la fuga nei farmaci dai nostri conflitti personali e dalle situazioni a cui non sappiamo far fronte. Dovere, dunque, che ci richiama ad un fatto fondamentale, ad una esigenza morale ma al tempo stesso politica, quella di considerare gli altri al di sopra di noi stessi, quella di sentire — molto di più di quanto oggi si faccia e molto più in armonia con le linee fondamentali della nostra Costituzione — la dimensione collettiva al di là della dimensione individualistica.

Vorrei sottolineare un aspetto che mi sembra molto importante della nostra legge, l'articolo 45 sul volontariato, questo volontariato che il Parlamento italiano sta immettendo in parecchie leggi (e mi richiamo a quella dell'ordinamento penitenziario del 1975 ma anche alla 194 sulla tutela della maternità e l'interruzione della gravidanza, più recente). L'immissione e il riconoscimento del volontariato non vanno concepiti semplicemente come un compromesso per salvare antiche istituzioni tradizionali, soprattutto cattoliche, ma vanno intesi come il riconoscimento legislativo di un valore permanente, di un antidoto, che può essere significativo e prezioso, al pericolo di burocratizzazione dei grandi carrozzoni che gestiscono i servizi dello Stato moderno. Forse le preoccupazioni, certamente fondate, dei colleghi del Gruppo repubblicano sui costi, per esempio, dell'assistenza agli anziani, in questa prospettiva del volontariato potrebbero essere non dico certo annullate, ma quanto meno diminuite.

Permettetemi anche di esprimere a questo proposito un'idea che a me, che non mi intendo di economia, pare invece debba circolare e prendere corpo: lo Stato moderno non è in grado di assicurare tutti i servizi che gli sono richiesti esclusivamente con personale dipendente, dati i costi cui siamo arrivati; quindi il ricorso al volontariato non è solo una questone morale ma una questione politica e può essere anche, al limite, una questione economica. Del resto, credo che il grande problema politico che abbiamo di fronte sia quello di riuscire ad incanalare nelle istituzioni pubbliche quella grandissima vitalità che il nostro paese possiede, come ci ha confermato proprio ieri l'altro il rapporto del Censis. Allora realizzare capillarmente sul territorio, quando questa legge sarà in vigore, una corretta educazione sanitaria nel senso che tutti abbiamo detto, utilizzando qualsiasi momento di aggregazione, dai consigli di quartiere alla scuola, è certamente un elemento importante se non determinante perchè questa legge venga attuata.

Naturalmente non nutriamo illusioni miracolistiche, sappiamo bene quali difficoltà nel nostro paese anche le buone leggi devono affrontare per tradursi in atto, per andare a regime, come si dice. E che questa legge vada a colpire interessi costituiti molteplici ne abbiamo avuto chiari segni anche nel nostro dibattito in cui — permettetemi di dirlo — si è parlato molto di questi interessi costituiti, ma si è parlato forse troppo poco del soggetto-oggetto di questa riforma, l'ammalato. Credo che ci siano anche altre leggi — è stato detto e non mi ci trattengo a lungo — che hanno bisogno di essere portate avanti perchè la riforma sanitaria funzioni, dal potenziamento dei comuni ai quali stiamo affidando responsabilità e compiti sempre più pressanti, alla facoltà di medicina. Non c'è dubbio — il collega Merzario lo ha rilevato, mi pare, nella sua replica — che l'affluenza eccessiva nelle facoltà di medicina ha motivazioni probabilmente tutt'altro che legate ad una vocazione professionale, ma a miraggi economici, e non c'è dubbio che la spropor-

zione rispetto agli altri paesi europei del rapporto tra medici e abitanti nel nostro paese è qualche cosa di patologico che non serve indubbiamente all'attuazione della riforma, anzi la ostacola. Non ci nascondiamo il rischio di fare del sistema sanitario nazionale una moltiplicazione di burocrazie, di distanze, di tensioni, di scontento, di sfiducia e quindi una creazione di ulteriore malessere in questa società che si chiamava del benessere e che mai come oggi forse dobbiamo avvertire quanto sia carica di malessere. Ma crediamo sia anche una ulteriore grande occasione di crescita in solidarietà e in coscienza democratica, nonchè in omogeneizzazione, in unità del nostro paese per quel che riguarda le distorsioni e gli squilibri attuali in fatto di organizzazione sanitaria. Crediamo che questo sia ancora una volta un atto di fiducia del Parlamento, una sfida — come diceva il Ministro — alla capacità degli italiani di sconfiggere, di smentire una volta di più i profeti di sventura, coloro che vedono nelle riforme solo e sempre salti nel buio, di riuscire a superare gli egoismi corporativi e a costruire passo dopo passo una società organizzata più a misura dell'uomo. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

(*Applausi*).

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise » (1464)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 13 novembre 1978, n. 703, concernente l'insediamento della centrale elettronucleare del Molise ».

de' C O C C I , *relatore*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

de' C O C C I , *relatore*. Per quanto riguarda la discussione del disegno di legge n. 1464, desidero far presente che la prima Commissione affari costituzionali in data 12 dicembre ultimo scorso ha espresso parere contrario. Leggo una parte del parere: « Osservato che per l'insediamento di centrali elettronucleari nella regione Molise non si è verificata l'intesa con la Commissione consultiva interregionale, intesa prevista dagli articoli 2, primo comma, e 22, secondo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, e che anzi detta Commissione ha ripetutamente espresso parere contrario, ritenendo che l'acquisizione di detta intesa costituisca necessaria premessa per l'intervento legislativo statale previsto dal terzo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 393 del 1975... ».

Anche in considerazione di tale parere, la 10ª Commissione non ha ritenuto e non ritiene, allo stato, di poter proseguire nell'esame del disegno di legge. In tale situazione mi si consenta soltanto di esprimere il mio personale rammarico, auspicando una sollecita soluzione del problema e l'adozione da parte del Governo di tutte le misure di ogni genere necessarie.

Voglio solo, prima di concludere, rilevare: che esiste una grande arretratezza e c'è un grande ritardo nella realizzazione del programma energetico nazionale approvato dal CIPE e dal Parlamento, comprendente, anche se in modo limitato, l'utilizzazione dell'energia nucleare; che le attuali disponibilità di produzione dell'energia elettrica non sono più sufficienti ad assicurare il soddisfacimento della domanda; che le gravi deficienze esistenti in materia di autosufficienza energetica comportano gravi oneri per la bilancia dei pagamenti e che vi è oggi più che mai la necessità di non rinunciare a creare nuovi posti di lavoro, sia direttamente che indirettamente, cosa che appunto può avvenire con la realizzazione delle centrali.

P R O D I , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P R O D I , *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* A nome del Governo prendo atto di quanto ha dichiarato il senatore de' Cocci e mi associo alle considerazioni da lui svolte.

Desidero far presente che il Governo sta esaminando ulteriormente il problema, data la sua complessità e delicatezza, giustamente sottolineate nell'intervento del senatore de' Cocci, anche in vista della possibile emanazione di un nuovo provvedimento.

P R E S I D E N T E . La Presidenza prende atto, a sua volta, delle comunicazioni del relatore senatore de' Cocci, con particolare riferimento al parere contrario espresso dalla 1ª Commissione affari costituzionali, nonchè delle dichiarazioni del Governo.

Pertanto, se non vi sono osservazioni, il provvedimento rimane assegnato alla Commissione industria.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale » (1407) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al relatore.

P I N N A , *relatore.* Mi rimetto alla relazione scritta.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

* T A M B R O N I A R M A R O L I , *sottosegretario di Stato per le finanze.* Se il relatore si rimette alla sua relazione, al Governo non resta che ringraziarlo per la puntualità delle argomentazioni in essa svolte. Nel chiedere l'approvazione del provvedimento, anche il Governo si rimette dunque alla relazione scritta del senatore Pinna, visto anche l'ampio dibattito avvenuto in Commissione.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Articolo unico.

Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, è prorogato al 31 dicembre 1981.

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione.

G I A C A L O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

* G I A C A L O N E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, ho chiesto la parola per annunciare brevemente il voto favorevole del Gruppo dei senatori comunisti al disegno di legge che proroga le deleghe al Governo in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale.

Risale al dicembre del 1976 l'ultimo analogo provvedimento di delega: mi riferisco alla legge n. 847 con la quale venivano conferiti poteri delegati che scadono alla fine dell'anno corrente. In verità solo in materia di tariffa dei dazi doganali di importazione le deleghe finora concesse sono state tre: la prima conferita con la legge n. 13 del 1965, la seconda con la legge n. 25 del 1973 e la terza con la legge n. 847 del 1976. In quest'ultima circostanza, senza nessun aggancio alle precedenti deleghe, si è stabilito di estendere il campo dell'intervento in

modo da comprendere, come è detto nella relazione del collega Pinna, tra i poteri delegati al Governo quelli importantissimi relativi alle modifiche integrative e correttive del testo unico delle disposizioni in materia doganale. C'è da aggiungere, ad onor del vero, che il Governo non è stato in grado di utilizzare pienamente i poteri conferitigli per legge; questo a motivo del ritardo di oltre sei mesi con il quale è stata ricostituita, in questa legislatura, la Commissione parlamentare composta da venti senatori e venti deputati chiamati ad esprimere pareri sull'emanazione delle tariffe e sulle modifiche che di volta in volta si apportano alle medesime.

A proposito di questa Commissione bicamerale, vorrei prospettare al Governo l'esigenza di un migliore raccordo e di una maggiore considerazione da riservare alle proposte della stessa. Non si può porre in dubbio il contributo offerto dalla Commissione stessa — e mi limiterò a citare i casi più importanti — alla emanazione di importanti provvedimenti delegati con i quali, come si ricorda nella presentazione del disegno di legge, si è potuto tempestivamente provvedere, in ottemperanza a prescrizioni di competenti organi comunitari, all'adeguamento della tariffa dei dazi doganali, all'abolizione della loro restituzione per taluni prodotti esportati nei paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio.

Si tratta di un lavoro notevole che il relatore, dando una prova apprezzabile di sensibilità e di modestia nella sua carica di presidente della citata Commissione, ha voluto, a ragion veduta, sottacere. Al cospetto di un lavoro altamente positivo, lo stesso Parlamento europeo, con propria risoluzione annunciata alla Camera e al Senato, ha voluto riconoscere quest'opera, sottolineando i notevoli sforzi compiuti dalla Commissione onde pervenire ad un funzionamento, semplice ma efficace, dell'unione doganale.

Tornando al provvedimento, per il quale intendo limitarmi ad una brevissima dichiarazione di voto, mi siano consentite alcune osservazioni. Faccio mia, in primo luogo, la sottolineatura del relatore in ordine ai lamentati ritardi con i quali il nostro paese si adegua alla normativa comunitaria. Di qui la nostra viva raccomandazione al Governo di agire con maggiore tempestività nel presentare le sue proposte di adeguamento legislativo, specie quando sono in gioco interessi concreti del nostro paese. E non riprendo, a questo proposito, per carità di patria, tutta la penosa vicenda del recepimento della sesta direttiva in materia di IVA. La verità è che in questa importante materia sono gli interessi stessi del paese a esigere fatti concreti, provvedimenti tempestivi, piuttosto che tirate di un certo europeismo di maniera, che lasciano il tempo che trovano. In secondo luogo vorrei sollecitare la revisione e l'integrazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, che è ancora fermo al 1973. A tale riguardo vorrei ricordare l'urgenza con cui occorrerebbe affrontare le questioni relative alle procedure per la risoluzione delle controversie, la revisione del regime dei depositi doganali e delle disposizioni in materia di riscossione e di rimborso dei diritti doganali stessi, problemi che peraltro sono oggetto di una indagine della nostra sesta Commissione permanente, finanze e tesoro, sull'evasione fiscale.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, per quel che riguarda il mio Gruppo, il voto con il quale per la quarta volta l'Esecutivo viene delegato in materia di tariffe e di dazi di esportazione, per la seconda volta in materia di legislazione doganale, sarà favorevole, pur con le sottolineature ed i suggerimenti che ho voluto sottoporre alla attenzione e del Governo e della nostra Assemblea.

GRASSINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GRASSINI. A nome del Gruppo della democrazia cristiana, desidero dichiarare il nostro voto favorevole, con un particolare apprezzamento alla relazione estremamente equilibrata del collega Pinna, la quale, proprio nel suo equilibrio, mette in luce come questa delega sia, sì, una proroga, ma anche

una necessità derivante dalla caratteristica negoziale che hanno sempre le materie doganali. Non è quindi una ennesima insolvenza, ma è la conseguenza della particolarità della materia.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1403)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Segreto. Ne ha facoltà.

SEGRETO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intorno al disegno di legge 1403, concernente disposizioni di ordine contrattuale, riferite al personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, si è sviluppato in seno all'8ª Commissione un dibattito approfondito, che si è concluso in modo soddisfacente anche per la disponibilità assoluta del rappresentante di Governo, senatore Tiriolo.

Si tratta di un tentativo rivolto a risolvere, sia pure gradualmente, i complessi problemi sorti all'interno del Ministero delle poste e che soprattutto si evidenziano con disservizi che non poche rimostranze registrano tra gli innumerevoli utenti di questo importante ed essenziale servizio pubblico.

A giudizio del Ministero si sostiene che la politica aziendale delle poste è stata indirizzata in questi anni principalmente all'ammodernamento degli impianti e alla introduzione di nuove tecnologie, senza tuttavia un adeguamento che pure avrebbe dovuto aver luogo da parte del personale, che pure con specifiche capacità professionali avrebbe dovuto fronteggiare la situazione.

Del resto di queste difficoltà si parla da parecchio tempo e credo che sia opportuno adoperarsi per una inversione di tendenza che riporti il servizio postale ad un suo razionale ed efficiente funzionamento. D'altro canto, lo stesso onorevole ministro Gullotti, pochi giorni fa in sede di Commissione, ci ha lungamente esposto le ragioni che sono alla base dell'attuale disservizio, anche se l'onorevole Ministro ha sostenuto che alcuni dei più notevoli inconvenienti sono in via di superamento e che soprattutto vi è stata una diminuzione delle giacenze dei plichi postali. Secondo l'onorevole Ministro i problemi da affrontare sono quelli riferiti ad un diverso tipo di reclutamento di personale, ad un aumento delle costruzioni di alloggi di servizio, all'incremento dei sistemi di meccanizzazione ed alla diminuzione del fenomeno dell'assenteismo per malattia.

Vi è infine un condizionamento di fondo per tutto il servizio postale, che è esterno all'amministrazione e che riguarda il fatto che il trasporto della corrispondenza, dei plichi postali, viene effettuato a mezzo ferrovia o aereo, per cui si subiscono le conseguenze dei numerosi scioperi che in questi settori si sono registrati negli ultimi periodi. Ognuno di questi problemi concorre, non certo in positivo, a rendere sempre più inutilizzabile un servizio pubblico che va esaltato e rafforzato anche perchè non vi sono alternative degne di essere prese in considerazione. Tuttavia occorre muoversi in varie direzioni, tenendo nel dovuto conto il fattore umano.

A tale riguardo ci sembra abbastanza coerente il disegno di legge che stiamo esaminando, che dovrebbe quanto meno offrire prospettive al personale, tali da assicurare un miglioramento del servizio. È questo un nuovo indirizzo che apprezziamo anche perchè si abbandona la fase caratterizzata da iniziative di mera pubblicità su nuovi sistemi messi in opera dal Ministero e si affronta la realtà per quella che è. D'altronde nessuno di noi conosce la fine di certi progetti vistosamente propagandati, anche perchè

il risultato pratico attuale è che ci troviamo di fronte al fatto che i depositi degli uffici postali sono stracolmi di corrispondenza che viene recapitata con molto ritardo.

Se questa situazione dovesse persistere, è ovvio che avremo un calo vertiginoso della corrispondenza, un ulteriore discredito del servizio ed il diffondersi di iniziative da parte di privati in sostituzione dei servizi postali. Vi sono una serie di attenuanti che vanno sottolineate: l'uso, cioè, sproporzionato del servizio postale di numerose imprese di pubblicità che certamente sovraccaricano il servizio stesso. Ciò si può limitare ritoccando le tariffe, rendendo meno facile così la immissione di migliaia di plichi in momenti cruciali e in periodi prestabiliti. Sarebbe questo un modo più razionale per usare le facilitazioni che pure vengono concesse dal servizio postale. Le nuove norme sui premi di produzione in questa ottica sono quanto meno opportune, anche se non del tutto sufficienti. Si tratta a nostro giudizio di un primo passo verso un tipo di rapporto contrattuale più vicino all'esigenza del pubblico servizio. Intanto verrebbe posto un freno all'uso indiscriminato delle ore straordinarie per passare attraverso elementi obiettivi ad un premio di produzione rapportato alla unità di traffico ed alla consistenza del personale.

Con questo metodo si incomincia a distaccare l'amministrazione delle poste da criteri puramente amministrativi a forme contrattuali più vicine a forme reali di servizio. A mio giudizio poteva anche essere fatto uno sforzo più incisivo in questo rapporto di produttività, concependo il premio di produzione non come una variabile dipendente dalla pratica dell'orario straordinario ma rivolto piuttosto a divenire nella sua graduale evoluzione un elemento dello stipendio mensile e come tale da valutare in una media annuale anche ai fini del trattamento di quiescenza. Con questo sistema avremmo perfezionato una legge frutto di intese con i sindacati, ma che tuttavia poteva vedere il Parlamento disposto ad aprire alla stessa contrattazione nuovi spazi non condizionati dal ricorso periodico all'intervento legislativo. Avremo comunque l'occasione di discutere queste questioni quando il Ministero ci informerà dell'andamento e dell'incidenza annuale della nuova legge in riferimento alla evoluzione del servizio postale.

Agli stessi sindacati confederali si offre l'opportunità di seguire l'andamento del premio di produzione e di contribuire a perfezionare attraverso la contrattazione quegli elementi che si dimostrano non adattabili alla realtà del servizio. Può darsi che in questa direzione si ottengano anche risultati positivi per rimontare, là dove è possibile, il fenomeno dell'assenteismo.

Sono anche del parere che l'aumento delle retribuzioni attraverso il premio di produzione non risolva tutti i problemi dell'azienda delle poste e telecomunicazioni. Il personale, così come viene reclutato nelle poste, paga un costo eccessivo per ogni operazione di razionalizzazione e di ammortamento che viene messa in atto. Vi sono scompensi che vanno eliminati partendo dal presupposto, così come avviene oggi, che l'azienda non sia appesantita solo in alcune zone da dotazioni organiche non determinate dalla pura esigenza del servizio. Occorre cioè una mobilità del personale che oggi manca e che dovrà divenire una pratica dell'azienda.

Attualmente vi è una prevalenza di personale proveniente dalle zone meridionali che non può essere facilmente limitata; tuttavia il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è in grado di affrontare questo problema impegnando, ad esempio, le concessionarie ad effettuare investimenti cospicui nell'Italia meridionale, in modo da ottenere una più razionale distribuzione del personale nell'amministrazione delle poste. Questa sarebbe una risposta corrispondente alla visione di un servizio pubblico non appesantito da schemi amministrativi ma più vicino alla moderna organizzazione industriale. Su questa concezione vi sono molti consensi, ma si tratta qui di accompagnare tale concezione a precise e coerenti iniziative politiche.

Per tali motivi esprimo a nome del Gruppo socialista il nostro consenso al disegno di legge, con l'auspicio che tali misure significhino un aumento della produttività, il ripristino di un'efficienza nel servizio che lascia a desiderare, una limitazione degli stra-

ordinari e una riduzione dell'assenteismo. È questo un modo responsabile di ridare prestigio ad un servizio pubblico che più degli altri in questi ultimi tempi ha subìto critiche, a nostro parere quasi sempre giuste, e che deve avviarsi, sia pure con altri interventi legislativi, a divenire competitivo e corrispondente alle esigenze della nostra società. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Cebrelli. Ne ha facoltà.

C E B R E L L I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, quando si parla dell'azienda delle poste e telecomunicazioni è forte il bisogno più che il desiderio di vederne la globalità dei problemi, perchè l'azienda produce un servizio ancora inadeguato alla domanda proveniente dal paese e purtroppo non sono vicine positive prospettive. Ma non voglio entrare in questa tematica; mi auguro (è un augurio fondato perchè il lavoro è iniziato) che al Senato non mancherà presto l'occasione per affrontare in modo più organico i problemi dell'azienda delle poste e delle telecomunicazioni. Quindi farò soltanto alcune osservazioni al provvedimento in discussione.

Dirò subito che il provvedimento nella sua complessità, o almeno nel suo obiettivo principale, ci trova d'accordo: condividiamo cioè l'istituzione del premio di produzione. Esso dovrebbe limitare il lavoro straordinario, uno strumento perverso nell'organizzazione del lavoro e nella produzione, e contemporaneamente dovrebbe innestare un meccanismo teso ad elevare la produttività, esigenza urgente in attesa di modifiche profonde e sostanziali all'assetto produttivo e alla organizzazione del lavoro dell'azienda stessa, come da tempo noi andiamo proponendo.

Il provvedimento si deve innestare dunque in un ventaglio di misure necessarie ed ancora da discutere, può cioè avere una funzione di promozione al fine di affrontare poi tutto il ventaglio dei problemi e dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti dell'azienda. Siamo quindi d'accordo sui contenuti del provvedimento in quanto tale e per lo spirito che esso porta in sè.

Detto questo, mi corre però anche il dovere di sollevare alcune osservazioni e manifestare alcune perplessità: già lo abbiamo fatto in Commissione ed in successivi confronti, grazie certamente alla predisposizione e alla cortesia del relatore, del Ministro e del Sottosegretario. Nonostante questo dobbiamo però dire con franchezza che quel confronto non è riuscito a farci concludere positivamente su alcune questioni. Abbiamo sollevato alcune riserve e opposizioni nei confronti dell'articolo 1, laddove si estende il provvedimento a tutti i dipendenti della azienda, compresi i dirigenti: troviamo anzitutto una contraddizione fra l'estensione del premio di produzione ai dirigenti e il mantenimento o ripristino del premio industriale; questa perplessità non è solo nostra, tanto è vero che lo stesso relatore nell'illustrare il provvedimento, non so se per scienza o per oggettività, pone in evidenza questa contraddizione.

Avanziamo questi dubbi perchè pensiamo che la proposta del Governo non sia il modo migliore per affrontare e risolvere il problema della dirigenza del pubblico impiego o almeno della dirigenza che riguarda le aziende autonome dello Stato e nella fattispecie le poste e le telecomunicazioni. Infatti, la soluzione proposta è chiusa nell'ambito dell'azienda, non rapportata al quadro più generale della dirigenza pubblica, delle aziende autonome e in contrasto con il discorso che in questa stessa Aula è stato aperto pochi giorni fa e al di fuori dello stesso impegno assunto dal Governo di approntare una legge-quadro per il pubblico impiego e quindi anche per la dirigenza. Non è in questo modo che si risolve il problema della dirigenza, inteso come qualificazione manageriale, inteso come definizione delle responsabilità e del trattamento economico e normativo. Non si possono considerare risolti questi problemi attraverso il ripristino del premio industriale o l'istituzione del premio di produzione perchè sarebbe un immeschinire il rapporto tra l'azienda e la propria dirigenza.

Quando poniamo riserve sull'articolo 1 in merito alla dirigenza, lo facciamo perchè sentiamo vivo il bisogno di determinare condizioni di ruolo, di funzioni e di responsabilità tali per cui si possano veramente esaltare le funzioni della dirigenza e di conseguenza trovare il corrispettivo e logico trattamento economico e normativo.

Alle nostre obiezioni è stato risposto che questo provvedimento trae la sua origine da un parallelo provvedimento che riguarda l'azienda ferroviaria e si dice: quello che è stato fatto per le ferrovie si è pensato e si pensa di fare anche per l'azienda delle poste e telecomunicazioni. Onorevoli colleghi, l'azienda ferroviaria è qualcosa di diverso dall'azienda delle poste e delle telecomunicazioni, se non altro perchè la caratteristica dell'azienda ferroviaria è più specificata in quanto azienda, in quanto strutture, in quanto rapporti con lo stesso Ministero, ciò che non avviene per l'azienda delle poste e telecomunicazioni. Ecco quindi le nostre riserve. Noi avremmo preferito che questo problema fosse stato affrontato nel quadro più generale della soluzione dei problemi della dirigenza almeno delle aziende autonome dello Stato, se non vogliamo aspettare la soluzione globale e complessiva del problema della dirigenza nel pubblico impiego italiano.

Pur essendovi tutte le ragioni, non sarà una opposizione formale. Desidero però rimarcare fortemente la nostra riserva perchè deve costituire memoria futura per il lavoro futuro, per gli atti futuri che l'azienda, il Ministero, il Parlamento devono saper affrontare.

L'altro aspetto sul quale solleviamo delle riserve riguarda il penultimo comma dell'articolo 5, laddove si determinano i meccanismi per la definizione del premio di intensificazione. Essi possono diventare perversi ai fini dell'obiettivo che l'istituzione del premio di produzione si propone, cioè quello di elevare il più possibile il tasso di produttività e abbassare il più possibile il tasso del lavoro straordinario. Noi non siamo convinti che questi meccanismi aiuteranno a raggiungere l'obiettivo suddetto. Il Ministero, l'azienda, i sindacati Cisl e Uil ci hanno dato delle assicurazioni, ci hanno dato molte spiegazioni, ciononostante non ne siamo convinti, anzi! Noi proponemmo un tetto massimo di lavoro straordinario: non è stato accettato e ora pensiamo che la cosa migliore da fare sia che il Ministero e l'azienda tengano fede ad un dispositivo che è contenuto nell'articolo 5, laddove si dice che il Parlamento ogni anno relaziona sull'andamento dell'applicazione del premio di produzione e sugli effetti che l'applicazione del premio di produzione determina all'interno dell'azienda nel rapporto produttività-lavoro straordinario e, nel caso specifico, sugli effetti che determina all'interno dell'azienda con la applicazione di questo meccanismo per la determinazione del premio di intensificazione. Quella sarà la sede e il momento per la verifica, per constatare non tanto chi ha avuto ragione e chi ha avuto torto, ma la bontà, la validità dei meccanismi e dei provvedimenti assunti oppure che si sarebbero dovuti assumere a differenza e in alternativa a quelli che sono scritti in questo provvedimento.

Detto questo potrei considerare terminato il mio intervento, anche per accelerare i lavori di questa lunga mattinata. Desidero concludere però richiamando una questione che non mi sembra di secondaria importanza. Siamo di fronte ad un provvedimento che praticamente è attivo dal 1° febbraio 1978; per parlarci chiaro, il premio di produzione iscritto in questo provvedimento è già pagato dall'azienda dal 1° febbraio 1978. È certo che ci troviamo di fronte ad un problema di non lieve importanza, cioè al fatto che praticamente siamo i sottoscrittori di un accordo intervenuto in altra sede. Questo ha comportato confronti e dibattiti (*a latere* del lavoro parlamentare per capire bene i meccanismi del provvedimento) con le organizzazioni sindacali. Ciò nonostante la mia parte non ha creduto di dover modificare la propria posizione circa gli aspetti anche qui richiamati e sottolineati e ciò in rispetto alla piena autonomia e libertà di giudizio, di valutazione e di decisione che costituisce la prerogativa fondamentale del parlamentare. Il Parlamento non può assolutamente essere sottoposto a ricatti e pressioni di alcun genere; se esso non è considerato libero

nelle sue autonome decisioni, si verrebbero a determinare situazioni veramente difficili.

Con ciò non intendo assolutamente negare la legittimità di altrettanto libere contrattazioni, quindi non intendo mettere in discussione e tanto meno negare la legittimità della libera contrattazione tra l'azienda e le organizzazioni sindacali per problemi che concernono aspetti economici e normativi del rapporto di lavoro, inquadrati nell'assetto giuridico che riguarda il pubblico impiego. Rivendico soltanto questa autonoma funzione, questo ruolo autonomo del Parlamento. E se oggi noi, che in Commissione avevamo espresso un voto e una posizione di astensione, a conclusione di questo mio intervento esprimiamo un voto positivo — ecco perchè ho fatto quella parentesi poc'anzi — questo voto positivo non è assolutamente conseguenza delle affrettate illazioni di qualche settore cislino. Questo voto favorevole al provvedimento con le riserve che ho sollevato è un voto liberamente deciso dal Gruppo senatoriale comunista. Detto questo, ripeto il voto favorevole del Gruppo comunista con le due riserve che manteniamo e che ci auguriamo di poter verificare concretamente e positivamente nel momento in cui il Governo presenterà le relazioni previste nel dispositivo di legge stesso.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SANTONASTASO, *relatore*. Poche parole, signor Presidente. Non credo che questo disegno di legge debba essere ancora illustrato; esso rappresenta una tappa importante della trasformazione del Ministero delle poste verso la costituzione di due aziende, così come voluto dal Parlamento in questi ultimi anni. Questo disegno di legge è stato notevolmente dibattuto in Commissione e sottocommissione; lo prova il fatto che lo stesso collega Cebrelli ha dato atto al Ministro, al Sottosegretario ed al relatore della pazienza da essi dimostrata. Come relatore, mi incombe l'obbligo di dare atto anche a tutte le forze politiche, in modo precipuo a quelle comunista e socialista, della pazienza dimostrata in sede di Commissione, di sottocommissione e dei contatti avuti, in modo informale, con le varie organizzazioni sindacali.

Indubbiamente, delle perplessità sono rimaste in qualche Gruppo, qualche riserva c'è ancora e viene espressa in quest'Aula, ma niente è perfetto ed è ovvio che anche questo disegno di legge, pur calandosi bene nella realtà in trasformazione del Ministero delle poste, abbia i suoi difetti. Può darsi che le tesi sostenute dal collega Cebrelli e le critiche da lui espresse in quest'Aula siano giustificate. Si deve lasciare al tempo la verifica della validità di una tesi o dell'altra per quei punti che sono rimasti, non dico controversi, ma certamente discutibili. E data la disponibilità dimostrata dal Governo ed anche dalle forze sindacali, alle quali non possiamo non dare atto di aver compiuto un notevole sforzo in una azione veramente notevole di trasformazione delle coscienze stesse dei propri iscritti, sono sicuro che se si dovessero verificare degli inconvenienti, ad essi si porrà mano con decisione e prontezza, dando loro una soluzione adeguata.

Con questo convincimento ho proposto all'Assemblea l'approvazione di questo disegno di legge e con lo stesso spirito formulo l'augurio che l'amministrazione delle poste prosegua nel prossimo futuro lungo la strada del rinnovamento col conseguente miglioramento che già ora possiamo constatare. Dobbiamo dare atto all'attuale Governo di aver avuto una visione molto più ampia e larga di quelli precedenti riguardo ai problemi della amministrazione delle poste e sono convinto che continuando su questa strada anche la crisi delle poste troverà la sua logica, desiderata soluzione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

GULLOTTI, *ministro delle poste e delle telecomunicazioni*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, non approfitto di questa occasione per fare un intervento sul problema del sistema delle poste e delle teleco-

municazioni, in particolare sui problemi delle poste, dei telegrafi e del banco posta. Credo che l'occasione per parlarne non sia lontana poichè affronteremo tra poco l'esame della legge sul nuovo contratto ed in quella sede potremo approfondire un problema che è tra i più assillanti e più gravi del nostro paese.

Debbo rivolgere un vivissimo ringraziamento, non formale ma sentito, al relatore, collega Santonastaso, ed alla Commissione del Senato. Il lavoro compiuto, l'analisi portata avanti, il grande senso di equilibrio con cui tutti questi argomenti sono stati affrontati mi danno la consolazione di vedere che il Parlamento è disponibile per un esame approfondito di un provvedimento in qualche modo risolutivo di questo grave problema. Voglio ringraziare, sempre non formalmente, il collega Segreto, le cui parole condivido. Certo questo è soltanto il primo passo. E questo voglio dirlo anche al collega Cebrelli ringraziandolo di quel che ha detto, dell'adesione allo spirito ed ai contenuti della legge ed anche della sue perplessità perchè esse sono legittime. Non siamo però in un campo in cui ci possono essere certezze. Veniamo da tanto lontano nella situazione del servizio delle poste e dei telegrafi, che dobbiamo andare avanti con ponderate e accorte sperimentazioni, ma non abbiamo strumenti per fornire il disegno perfetto dell'avvenire; tanto meno abbiamo la possibilità di applicare fulmineamente nuovi strumenti. E credo che non solo in occasione della relazione che il Ministero deve presentare al Parlamento, ma anche nelle varie occasioni nelle quali il Parlamento sentirà il Governo, avremo la possibilità di seguire insieme non solo i risultati positivi, ma anche gli eventuali effetti perversi che possono verificarsi in un ambiente che, non per colpa dei sindacati, è tormentato e difficile.

In questi giorni sulla stampa sono apparse pagine critiche, sono stati fatti commenti parzialmente ingiusti, comunque unidirezionali e carenti di informazione. Mi rendo conto del fatto che il paese ha il diritto di esigere un sistema postale rispondente alle proprie esigenze, però non si possono recuperare in tempi brevi errori e omissioni che sono di tempi molto antichi. Non si possono sottovalutare le condizioni di obiettiva difficoltà nelle quali lavora il personale delle poste, dei telegrafi e del banco posta.

Il collega Cebrelli è stato molto preciso nel dire ciò che apprezzava e ciò che non apprezzava nel rapporto con i sindacati; certo se il sindacato dovesse tentare di limitare la libertà del Parlamento, saremmo al di fuori degli schemi della democrazia. Nessuno di noi potrebbe non deplorare un fatto di questo genere; però, considerando i contatti costanti che il sottosegretario Tiriolo, il sottosegretario Dal Maso ed io abbiamo avuto con le tre organizzazioni sindacali, debbo dire che sono grato ad esse per il grande sforzo che stanno portando avanti per correggere effetti perversi e sacche di privilegio che si erano determinate in passato. E tutti noi sappiamo come sia difficile, sia per noi che per i sindacalisti, correggere sacche di privilegio ed effetti perversi che si sono pietrificati. Posso dire che nei sei mesi durante i quali è stato parzialmente applicato questo premio di produzione, fatto che accetto e condivido e che nasce da un accordo dell'agosto 1977, abbiamo avuto un recupero di produttività che ci ha permesso soltanto a Roma di eliminare 450 tonnellate di posta che era stata accantonata e portare la resa a venti tonnellate giornaliere in più rispetto al normale flusso. Lo stesso è avvenuto a Milano e a Torino. Stiamo affrontando il problema delle grandi aree metropolitane che hanno intasato tutto il sistema di circolazione delle poste.

Certo, come ha detto il collega Segreto e come ha detto anche il relatore, teniamo conto del fatto che il sistema delle poste, con i suoi limiti, non ha vettori propri per cui tutti i ritardi degli altri vettori, in particolare il sistema di superficie dei treni, il sistema navale, il sistema aereo, si ripercuotono sul funzionamento delle poste senza possibilità di recupero per quella che è oggi l'organizzazione del lavoro. Lo vedremo in seguito; ma io ho promesso di non essere lungo e mi fermo qui. Aggiungo soltanto che quello che il Parlamento approva oggi è il primo ma importante passo verso la ristrutturazione e la razionalizzazione del servizio delle poste.

Questa ristrutturazione elimina alcuni degli squilibri e delle diseconomie che si erano accumulate nel tempo e permette notevoli economie di gestione. Nel campo del cottimo e dello straordinario abbiamo ottenuto una economia del 42 per cento, il che mi pare, anche se non tale da generare uno sfrenato ottimismo, abbastanza incoraggiante per il futuro. Crea, questo provvedimento, incentivi corretti anche per la dirigenza, che partecipa con uno sforzo eccezionale al recupero di produttività, per determinare un maggiore impegno del personale nell'attuale e delicatissima fase di avviamento dell'ammodernamento degli impianti e delle attrezzature. Questi incentivi sono comunque — dobbiamo dirlo — inferiori a quelli esistenti in altri settori similari, non solo privati, ma anche pubblici.

È stato messo in luce dal relatore (lo voglio ripetere soltanto con una frase) che non si tratta di un mero aumento di remunerazione, come altrove, ma trova riscontro nella riduzione dello straordinario e del cottimo erogati nel passato.

I princìpi informatori della riforma dell'organizzazione e del lavoro sono certamente validi e noi contiamo (non per un appello retorico, ma motivato e fiducioso) sul senso di responsabilità e sulla coscienza aziendale dei lavoratori postelegrafonici.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 1.

Al fine di accrescere la produttività aziendale; è autorizzata la corresponsione, a decorrere dal 1° febbraio 1978, di un compenso denominato « premio di produzione » a tutto il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, in servizio alle dipendenze del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Al personale con qualifica dirigenziale spetta altresì, a decorrere dalla stessa data, il premio industriale previsto dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sulla base delle equiparazioni determinate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, per importi non superiori a quelli massimi stabiliti nelle tabelle *A* e *B* citate nel medesimo articolo 28.

(*È approvato*).

Art. 2.

Per la remunerazione dell'aumento della produttività del personale postelegrafonico sono stanziate le seguenti somme:

a) per il periodo 1° febbraio-30 giugno 1978, lire 23.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 2.326.540.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

b) per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1978, lire 65.000.000.000 per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 6.203.260.000 per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

c) per l'anno 1979 lire 157.340.000.000, di cui lire 19.340.000.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e lire 10.800.000.000, di cui lire 1.160.500.000 riferibili al compenso annuale di fine esercizio previsto dal successivo articolo 9, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per gli esercizi successivi al 1979 le somme indicate nella lettera *c*) del precedente comma potranno essere aumentate in funzione delle variazioni che, rispetto al 1977, saranno accertate nel rapporto tra unità di traffico e consistenza numerica del personale relativo all'anno precedente a quello in cui il premio viene corrisposto; nella determinazione della predetta consistenza numerica il numero dei dipendenti è maggiorato del risultato del rapporto fra le spese complessive per lavoro straordinario ed il costo medio di una unità di personale.

I dati relativi alle variazioni della spesa per l'erogazione del premio di produzione

e del compenso annuale di fine esercizio, conseguenti alle modifiche nel rapporto fra traffico e personale, saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

(*È approvato*).

Art. 3.

Entro il 28 febbraio di ogni anno, con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanare su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative, saranno stabiliti i rapporti di produttività, l'entità dell'importo dovuto al personale, nonchè i criteri per l'attribuzione del premio, tenuto conto delle disposizioni di cui al successivo articolo 4.

Con il medesimo decreto verranno altresì determinati, ai fini dell'attribuzione del premio di produzione:

1) i settori di raggruppamento delle diverse qualifiche del personale postelegrafonico;

2) il numero delle fasce nelle quali viene ripartito il premio di produzione;

3) le modalità di corresponsione del premio stesso.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il premio di produzione è corrisposto per le giornate di presenza in servizio; esso spetta anche per le giornate di congedo ordinario, di congedo speciale per infortunio in servizio, di assenza dovuta ad infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio e per quelle previste dagli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Dalla corresponsione del premio di produzione è escluso il personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

Qualora, per esigenze organizzative di servizio, l'orario d'obbligo settimanale di lavoro venga ripartito in un numero di giorni inferiore a sei, la misura del premio giornaliero di produzione è maggiorato in modo tale da garantire al personale interessato, nella settimana, il medesimo importo dovuto a coloro il cui orario d'obbligo è ripartito in sei giorni.

Qualora l'impiegato usufruisca di permesso o si assenti dal servizio per qualsiasi motivo per un periodo di tempo sino a due ore, il premio giornaliero è ridotto di un terzo; se l'assenza supera le due ore, il premio non è corrisposto.

Il premio non viene, altresì, corrisposto in tutti i casi in cui dai documenti d'ufficio risulta che la produzione individuale o di gruppo prevista non è stata conseguita per negligenza dell'impiegato o degli impiegati.

(*È approvato*).

Art. 5.

Ferme restando le disposizioni relative agli uffici locali ed agenzie, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni determina, per ciascuno degli uffici esecutivi di cui al regio decreto 17 ottobre 1941, numero 1215, l'assegno numerico del personale in rapporto alle esigenze, a carattere permanente, dei vari servizi, nonchè la scorta per la sostituzione delle unità assenti per congedo, malattia ed altre cause.

Gli assegni numerici del personale, di cui al precedente comma, sono stabiliti per ciascun ufficio esecutivo con provvedimento del direttore centrale per il personale sulla base di indici parametrici uniformi per l'intero territorio nazionale fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il consiglio di amministrazione e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

L'organico del personale degli uffici esecutivi per le tabelle XIV, XV, XVI, XVII, XIX, XX e XXI di cui all'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni, può essere variato in relazione al numero dei posti istituiti o soppressi con le modalità stabilite nei precedenti commi.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sarà determinata, per ciascuna delle tabelle di cui al precedente comma, la situazione numerica complessiva dei relativi posti esistenti al 31 dicembre di ogni anno, tenendo conto delle variazioni verificatesi nel corso dell'anno stesso.

L'entità delle variazioni di organico stabilite dal decreto di cui al precedente comma, le relative motivazioni ed i conseguenti oneri di bilancio saranno comunicati annualmente al Parlamento in sede di presentazione del bilancio di previsione.

L'adeguamento degli assegni del personale, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, decorre dal 1° gennaio 1980.

Qualora, rispetto all'assegno fissato per ciascun ufficio ai sensi dei commi precedenti, manchino una o più unità non sostituibili con quelle di scorta, al personale degli uffici esecutivi, con decorrenza dal 1° gennaio 1980, è corrisposto — per remunerare il maggior lavoro eseguito durante l'orario normale — un compenso orario di intensificazione per ogni unità mancante in ciascuna giornata lavorativa. La misura e le modalità di corresponsione del predetto compenso sono stabilite con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione.

La spesa per il compenso di cui al precedente comma deve essere contenuta nei limiti degli stanziamenti per lavoro straordinario ad ore e a cottimo iscritti negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio 1980 e successivi.

CEBRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CEBRELLI. Riconfermo la nostra astensione sul penultimo comma dell'articolo 5, per i motivi già esposti nel mio intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi. Se ne dia lettura.

PALA, *segretario*:

Art. 6.

Il primo comma dell'articolo 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, come sostituito dall'articolo 9 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, deve essere interpretato nel senso che la raccolta delle corrispondenze dalle cassette di impostazione, se effettuata con impiego di automezzo, deve essere eseguita personalmente dal conducente.

(*È approvato*).

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale di cui alle tabelle XIV, XV, XVI e XVII per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed alle tabelle XII e XIII per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, previste rispettivamente dagli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, non può essere assegnato agli organi centrali delle Aziende stesse, eccezione fatta per gli uffici esecutivi centrali.

(*È approvato*).

Art. 8.

A decorrere dal 1° gennaio 1979, il personale delle carriere direttive, all'atto della nomina, deve essere applicato presso le direzioni compartimentali e le direzioni provinciali dell'Amministrazione delle poste e delle

telecomunicazioni e presso gli ispettorati di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per almeno un quinquennio di effettivo servizio, durante il quale non può essere comandato, collocato fuori ruolo, distaccato o comunque applicato presso altri organi o amministrazioni, salvo che per frequentare i corsi di formazione e di perfezionamento professionale previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

(*È approvato*).

Art. 9.

A far tempo dal 1° dicembre 1978, per il personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sono soppressi:

il compenso di supercottimo previsto dall'articolo 35 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, modificato dall'articolo 5 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

l'indennità di località disagiata prevista dall'articolo 18 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, sostituito dall'articolo 3 della legge 16 novembre 1973, n. 728;

il compenso integrativo per il conferimento di mansioni superiori al personale della carriera ausiliaria previsto dal secondo comma dell'articolo 27 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

i compensi particolari previsti dall'articolo 40 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29;

il compenso di reperibilità previsto dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1974, numero 370.

In sostituzione dei compensi di cui al precedente comma, nel mese di giugno di ogni anno, al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, compreso quello con qualifica dirigenziale, è corrisposto un compenso annuale di fine esercizio riferito all'anno precedente.

Il compenso da erogarsi nel giugno 1979 è imputato, nel rispetto del limite di spesa globale corrispondente per ciascuna Azienda, agli stanziamenti dei rispettivi bilanci relativi ai compensi di cui al precedente primo comma per l'esercizio 1978; per gli anni successivi il predetto limite di spesa può essere variato sulla base degli elementi di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

La misura del compenso viene annualmente fissata dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su parere del consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

Per l'erogazione del compenso si osservano i seguenti criteri:

va corrisposto nella misura prevista per il settore di raggruppamento comprendente la qualifica rivestita da ciascun dipendente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui il compenso viene pagato;

è ridotto di 1/365 per ciascun giorno per il quale non viene corrisposto il premio di produzione;

va corrisposto, proporzionalmente al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale cessato dal servizio per collocamento in quiescenza, per dimissioni volontarie, per dispensa o licenziamento a causa di malattia;

va corrisposto, in proporzione al periodo di servizio effettivamente prestato, al personale assunto durante l'anno, nei cui riguardi il periodo di tolleranza per assenze dovute a congedo ordinario va calcolato in giorni due e mezzo per ogni mese di servizio prestato;

non va corrisposto qualora le assenze, comprese quelle per congedo ordinario, per congedo speciale per infortunio in servizio, per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio ed escluse quelle dovute ai motivi di cui agli articoli 45 e 47 della legge 18 marzo 1968, n. 249, superino complessivamente i 180 giorni;

non va corrisposto a coloro che siano incorsi nella destituzione o nel licenziamento per motivi disciplinari, nella dichiarazione di decadenza, nella dispensa per incapacità o scarso rendimento, o nelle sanzioni

disciplinari che comportino la sospensione dallo stipendio o dalla retribuzione;

non va corrisposto al personale postelegrafonico comandato o collocato fuori ruolo presso altre amministrazioni statali che dispongono di propri ruoli di personale o presso enti pubblici, ad eccezione di quello comandato presso l'ufficio riscontro delle poste e delle telecomunicazioni della Corte dei conti.

L'articolo 39 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, deve essere interpretato nel senso che il premio ivi previsto compete anche al personale con qualifica dirigenziale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

(*È approvato*).

Art. 10.

L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1977, n. 1150, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° luglio 1978, al personale addetto ai servizi di recapito delle corrispondenze è attribuito, per ciascun giorno in cui è chiamato a svolgere anche il servizio di portalettere assenti, un compenso di abbinamento corrispondente ad una indennità pari all'80 per cento della prestazione prevista per il quartiere o la zona abbinati e comunque in misura non superiore al compenso corrispondente a cinque ore di lavoro straordinario, secondo l'aliquota spettante al portalettere o ai portalettere che eseguono il servizio.

Nei casi in cui la sostituzione di portalettere assente sia affidata a più agenti, il compenso è ripartito fra gli stessi, in relazione alle rispettive prestazioni.

L'abbinamento non può riguardare più di un quartiere o zona ».

(*È approvato*).

Art. 11.

I compensi previsti dalla presente legge nonchè quelli previsti dall'articolo 28 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, e successive modificazioni, e dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, non vanno considerati ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli ultimi tre commi dell'articolo 2 della legge 16 novembre 1973, n. 728.

(*È approvato*).

Art. 12.

In sede di pagamento del premio di produzione per l'anno 1978, le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono autorizzate a portare a conguaglio gli importi corrisposti al rispettivo personale a titolo di acconto sul premio stesso per l'anno 1978, verso reintegrazione degli stanziamenti dei capitoli n. 102 e numero 137 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e n. 127 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per l'anno predetto.

(*È approvato*).

Art. 13.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1978 in lire 88.000 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in lire 8.529,8 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici e per l'anno 1979 in lire 157.340 milioni per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ed in lire 10.800 milioni per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, le Aziende medesime provvederanno come segue:

Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

anno 1978: quanto a lire 12.000 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire 10.000 milioni, lire 1.000 milioni, lire 600 milioni e lire 400 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 110, n. 113 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 76.000 milioni con i prodotti del traffico postale e telegrafico;

anno 1979: quanto a lire 104.840 milioni, con riduzione, rispettivamente, per lire

10.000 milioni, lire 50.000 milioni, lire 600 milioni, lire 19.000 milioni, lire 4.900 milioni, lire 35 milioni, lire 40 milioni, lire 165 milioni, lire 100 milioni, lire 20.000 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 110, n. 113, n. 137, n. 138, n. 141, n. 142, n. 143, n. 144, n. 284 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 52.500 milioni con i proventi del traffico postale e telegrafico;

Azienda di Stato per i servizi telefonici:

anno 1978: quanto a lire 2.750 milioni con la riduzione, rispettivamente, per lire 250 milioni e per lire 2.500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 201 e n. 275 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 5.779,8 milioni con i prodotti del traffico telefonico;

anno 1979: quanto a lire 5.860,5 milioni con la riduzione, rispettivamente, per lire 3.500 milioni, lire 500 milioni, lire 100 milioni, lire 100 milioni, lire 35,5 milioni, lire 35 milioni, lire 990 milioni, lire 100 milioni, lire 500 milioni degli stanziamenti iscritti ai capitoli n. 101, n. 103, n. 109, n. 115, n. 116, n. 123, n. 127, n. 128, n. 171 dello stato di previsione della spesa per l'anno predetto; quanto a lire 4.939,5 milioni con i prodotti del traffico telefonico.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

AVELLONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AVELLONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la legge che ci accingiamo ad approvare, per la quale il Gruppo della democrazia cristiana esprime parere favorevole, segna per molti versi un fatto significativo verso l'assetto più moderno e razionale dell'organizzazione operativa delle aziende postelegrafoniche che, in quanto complessi industriali di produzione ed erogazione di servizi, non possono rimanere ancorate a schemi organizzativi di tipo burocratico.

L'accordo intervenuto tra le organizzazioni sindacali e le aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni precisamente il giorno 23 giugno 1978 e l'iniziativa legislativa che ne è scaturita si pongono certamente come momenti di una chiara ed organica strategia di recupero comune ad entrambe le parti del negoziato.

Dai pur brevi contatti informali avuti dalla sottocommissione all'interno dell'8ª Commissione ai fini di una più approfondita valutazione del presente disegno di legge sono emersi alcuni dati significativi. Così è risultato che nella parte sindacale, pur se tra perplessità, tensioni e preoccupazioni sulla perfetta rispondenza degli indirizzi dell'intesa alle aspirazioni e alle aspettative degli organizzati, sono affiorati ed hanno preso corpo in maniera consistente e definitiva un maggiore senso di responsabilità e la volontà di un profondo mutamento nella precedente strategia rivendicativa tesa prevalentemente a privilegiare l'aspetto salariale rispetto ad ogni altro.

D'altra parte nell'amministrazione delle poste e telecomunicazioni si sta pervenendo, attraverso il varo e l'attuazione di un programma di ristrutturazione dei servizi, di snellimento delle procedure, di riorganizzazione del lavoro e di una più equa redistribuzione dei guadagni per lavoro straordinario, ad una riduzione dei costi di gestione, alla riacquisizione del suo ruolo di grande impresa industriale e alla normalizzazione dei servizi per recuperare quella non trascurabile quota di traffico dirottata verso vettori privati dalla lunga e grave crisi dei servizi postali. La presente legge quindi si inquadra in un piano inteso soprattutto al recupero delle aziende postelegrafoniche non soltanto attraverso il miglioramento dei servizi e l'adeguamento tecnologico delle strutture, ma anche mediante la rivalorizzazione delle capacità individuali dei lavoratori.

Da un'analisi dell'accordo sottostante al disegno di legge emergono, a nostro giudizio, alcuni punti qualificanti degni di alcune brevi sottolineature. In primo luogo bisogna

riconoscere che l'istituzione del premio di produzione trova una precisa finalizzazione come mezzo di dissuasione dall'assenteismo, come incentivo a una partecipazione più impegnata e responsabile ai singoli processi produttivi e come occasione immediata per un significativo aumento dei precedenti *standards* produttivi individuali. Il primo fine è di importanza capitale, tenuto conto che le assenze del personale, oscillanti normalmente intorno al tasso del 25 per cento, raggiungono punte elevatissime fino al 50-55 per cento in talune sedi specie nei mesi estivi.

È evidente che qualsivoglia organizzazione produttiva dei servizi, anche se strutturata sulla base del coerente e calibrato impiego dei vari fattori della produzione, è soggetta ad una profonda alterazione dei ritmi di attività con inevitabile squilibrio degenerativo dell'intero ciclo produttivo allorquando si verificano così rilevanti riduzioni del fattore umano.

Bisogna ancora sottolineare che l'istituzione del premio di produzione, in quanto occasione diretta per l'elevazione dei livelli del rendimento individuale, viene accompagnata nel disegno di legge e con l'aumento degli indici di resa in misura oscillante da un minimo del 5 ad un massimo del 30 per cento a seconda dei diversi servizi e con la adozione di una organica serie di provvedimenti per la eliminazione di situazioni di sottorendimento e per la realizzazione di apprezzabili economie nei costi di gestione.

Altro aspetto qualificante — e mi avvio alla conclusione — del disegno di legge, è che esso, individuati e riconosciuti nell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni i connotati propri di un'azienda industriale, affronta alcuni strumenti utili per migliorare l'efficienza del sistema postale stesso.

Come è noto, la determinazione delle dotazioni organiche di personale dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è stata finora ispirata agli stessi criteri seguiti per le altre amministrazioni burocratiche.

La circostanza, impedendo l'adeguamento in unità fisiche dell'elemento lavoro alle modifiche intervenienti negli altri fattori della produzione per effetto della variazione nella domanda dei servizi di istituto, ha imposto il ricorso in misura rilevante e in via permanente a tipi e sistemi di lavoro, quali gli straordinari o i cottimi, che dovrebbero essere strumento di conduzione aziendale eccezionale e transitorio.

L'articolo 5 del disegno di legge, partendo proprio dalla constatazione degli effetti negativi di tale politica sia in termini di efficienza aziendale, sia in termini di grave sperequazione nel trattamento economico del personale, prevede l'applicazione negli uffici principali del principio dell'adeguamento automatico degli assegni numerici del personale per il tempestivo allineamento — sulla base di coefficienti d'impegno predeterminati ed unici per l'intero territorio nazionale — della capacità operativa degli uffici stessi alla variazione in aumento della curva del traffico nel medio e lungo termine. Pertanto l'articolo 5 è veramente la base per la risoluzione dei problemi dei vari servizi.

Il presente disegno di legge, pur rappresentando un indubbio passo avanti lungo la strada del miglioramento delle condizioni di lavoro, non pretende certo di risolvere tutti i problemi che sottostanno al fenomeno generalizzato dell'insufficiente rendimento di taluni servizi pubblici.

Bisogna riconoscere che ragioni di ordine storico, sociale, psicologico, più complesse della pur rilevante questione economica, costituiscono dei limiti e degli ostacoli. Riteniamo che solo la rimozione di tali ragioni può durevolmente assicurare alle aziende postelegrafoniche — e questo è il nostro auspicio — un assetto ed un ritmo soddisfacenti, senza ricorrere esclusivamente alla monetizzazione dei disagi.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Presentazione di disegno di legge

G U L L O T T I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G U L L O T T I , *ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge: « Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente l'anticipazione sui miglioramento economici e l'integrazione della tredicesima mensilità a favore del personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (1504).

P R E S I D E N T E . Dò atto all'onorevole Ministro delle poste e delle telecomunicazioni della presentazione del predetto disegno di legge.

Discussione dei disegni di legge:

« Legge-quadro in materia di formazione professionale » (1467) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Costamagna ed altri, Chiarante ed altri, Tedeschi ed altri, Ballardini ed altri, Massari, Pavone ed altri*);

« Princìpi generali in materia di formazione professionale » (351), d'iniziativa dei senatori Garoli ed altri;

« Costituzione del " fondo di rotazione " destinato a favorire l'accesso alle provvidenze del Fondo sociale europeo dei progetti promossi da istituti o enti di diritto privato di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 » (1389)

Approvazione del disegno di legge n. 1467

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge: « Legge-quadro in materia di formazione professionale », approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Costamagna, Del Duca, Federico, Boffardi Ines, Vecchiarelli, Pontello, Cavaliere, Castellucci, Dal Maso, Zoppi, Grassi Bertazzi, Aliverti, Orione, Tedeschi, Gaspari, Orsini Gianfranco, Sobrero, Bortolani, Botta, Stella, Molè, Belussi Ernesta, Maggioni, Perrone, Caroli, D'Arezzo, Usellini, Pavone e Presutti; Chiarante, Gramegna, Brini, Allegra, Angius, Barbarossa Voza Maria Immacolata, Belardi, Merlo Eriase, Bini, Bertani Eletta, Bosi, Maramotti Giovanna, Facchini, Conte, Fortunato, De Gregorio, Furia, Giannantoni, Lodolini Francesca, Masiello, Miceli Vincenzo, Pagliai Morena Amabile, Migliorini, Pellegatta Maria Agostina, Napolitano, Raicich, Noberasco, Tessari Giangiacomo, Pochetti, Tortorella, Ramella, Vaccaro Melucco Alessandra, Rosolen Angela Maria, Villari, Zoppetti, Guasso, Ceravolo, Carrà, Cacciari, Baracetti, Bocchi, Tani, Ianni, Ciuffini, Canullo, Perantuono, Amarante, Lamanna, Mancuso, Macciotta e Colonna; Tedeschi, Pezzati, Fornasari, Bonalumi, Ambrosino, Bardotti, Bodrato, Boffardi Ines, Buro Maria Luigia, Cabras, Carlotto, Casadei Amelia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Ciccardini, Citterio, De Petro, De Poi, Forni, Giordano, Lo Bello, Lombardo, Mancini Vincenzo, Maroli, Pavone, Pennacchini, Pisicchio, Pumillia, Quarenghi Vittoria, Quieti, Sanza, Scalia, Tesini Aristide e Zuech; Ballardini, Bartocci, Bertoldi, Cresco, Ferrari Marte, Lenoci, Arfè e Caldoro; Massari; Pavone, Bambi, Boffardi Ines, Garzia, Tesini Aristide, Del Castillo, Pumilia, Meucci, Marabini, Danesi e Campagnoli; « Princìpi generali in materia di formazione professionale » d'iniziativa dei senatori Garoli, Ruhl Bonazzola Ada Valeria, Urbani, Lucchi Giovanna, Fermariello, Colombi, Bernardini, Giovannetti, Guttuso, Ayassot, Conterno Degli Abbati Anna Maria, Cazzato, Mascagni, Ziccardi, Salvucci e Villi e: « Costituzione del " fondo di rotazione " destinato a favorire l'accesso alle provvidenze del Fondo sociale europeo dei progetti promossi da istituti o enti di diritto privato di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971 modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Manente Comunale. Ne ha facoltà.

MANENTE COMUNALE. Onorevole Presidente, onorevoli Ministri, onorevoli colleghi, allorquando abbiamo discusso la legge n. 285 del 1° giugno 1977 fummo tutti d'accordo nel rilevare che il provvedimento sull'occupazione giovanile doveva considerarsi uno dei tasselli di altre riforme per alleviare la domanda di giovani alla ricerca di prima occupazione.

Fu l'occasione per sollecitare la riforma della scuola media secondaria, la riforma del collocamento, la riforma della formazione professionale.

Nel modificare la legge n. 285 venne rilevato che urgente si presentava la formazione professionale per rispondere all'offerta del mercato del lavoro che era alla ricerca di operai qualificati e specializzati e venne dato, come era giusto, ampio rilievo alla formazione per la qualificazione finalizzata all'occupazione, i cosiddetti *stages*, individuando nelle regioni gli organi primari sia per programmare la formazione professionale, sia per realizzarla.

La legge-quadro in esame ribadisce quest'ultimo indirizzo e bene ha fatto il collega senatore Fermariello a riferirsi a tali premesse ed a sviluppare gli argomenti che affidano alle regioni compiti legislativi sui quali si fonda l'avvenire di nuove generazioni che devono occupare il mercato del lavoro.

Alcuni dati possono servire a specificare la formazione professionale attuata dalle regioni, anche se la rilevazione statistica continua ad essere del tutto insufficiente non potendosi determinare il numero dei qualificati annui nei diversi settori formativi.

Orbene la formazione professionale del 1976, svolta dalle istituzioni extrascolastiche regionali o finanziate dalle regioni, ha interessato secondo la stima dell'ISFOL 170 mila allievi, escluso il settore agricolo (le donne sono un terzo del totale).

Circa il 55 per cento degli allievi è compreso nell'età 14-16 anni: la formazione extrascolastica tocca pertanto il 57,8 per cento di tale fascia di età.

L'andamento del settore può essere guardato da un duplice punto di vista; la domanda proveniente dal mondo economico e la domanda individuale-familiare: in entrambi i casi emergono fenomeni di notevole significato che gettano luce sui problemi del sistema scolastico formativo italiano nel suo complesso.

Per quanto riguarda il rapporto tra l'attività di formazione svolta e la domanda di lavoratori qualificati proveniente dal mercato dell'occupazione si può rilevare che l'inserimento nel lavoro dei giovani qualificati sia di gran lunga superiore a quello degli altri livelli di istruzione scolastica e che possa raggiungere un livello compreso tra il 60 e il 75 per cento.

D'altra parte nella relazione alle modifiche della legge n. 285 era stato messo in chiaro che l'indagine svolta dall'Unioncamere di commercio del Piemonte aveva accertato la possibilità di offerte di lavoro per cinquanta qualifiche diverse.

La percentuale dei qualificati che hanno ottenuto lavoro varia nettamente secondo se trattasi di regione settentrionale, centrale o meridionale. Occorre anche precisare che i settori formativi che conoscono un più alto grado di inserimento e di coerenza tra posizione professionale e qualifica sono le professioni della meccanica, quelle alberghiere e anche la stenodattilografia.

Non indico il settore delle professioni sanitarie la cui qualificazione e specializzazione viene fatta presso gli ospedali e solo parzialmente risultano inquadrate tra le attività che interessano il disegno di legge.

L'importanza delle formazioni è rilevabile dal fatto che negli ultimi due anni, che sono stati definiti di crisi occupazionale, si è venuta consolidando la constatazione che nel rapporto tra domanda e offerta di lavoro qualificato esistono considerevoli strozzature sul versante dell'offerta.

Non sono cioè reperibili lavoratori qualificati in vari settori ed in varie aree industriali del paese.

Si tratta talvolta di strozzature dovute alla mancanza di qualificazione maturata sul lavoro per la quale i giovani in attesa di prima occupazione non sono adatti, o alla man-

canza di determinate specializzazioni, come si è rilevato nella Liguria ove la domanda non soddisfatta delle attività formative riguarda i settori edile, del legno e grafico, o, semplicemente, in alcune aree geografiche, alla mancanza di giovani qualificati anche di primo impiego.

Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto si registra un'accresciuta resistenza dei giovani qualificati usciti dai centri di formazione professionale alla mobilità territoriale, anche a causa delle difficoltà di insediamento nelle aree di attrazione.

Va osservato, ai fini di una più ampia disamina che d'altra parte è stata sviluppata nell'altro ramo del Parlamento, che il fenomeno di maggiore rilievo nel settore della formazione professionale è costituito dal notevole aumento della domanda di iscrizione ai corsi in rapporto alle attività disponibili.

Si assiste all'inversione della tendenza presente fino a qualche anno addietro quando il settore era contrassegnato da una ricerca molto attiva dell'allievo da parte dei centri di formazione.

Tale fenomeno va collegato con quanto avviene nel settore scolastico, ove si registra un incremento netto delle iscrizioni nella parallela struttura di formazione professionale corta (istituti professionali di Stato) ed un contemporaneo indebolimento della domanda di iscrizione all'istruzione professionale lunga (istituto tecnico) ed all'istruzione di cultura generale (canali liceali).

Questo fenomeno indica la modificazione dell'orientamento nei confronti dell'istruzione come conseguenza della percezione delle difficoltà di collocamento sul mercato del lavoro di titoli di studio dell'istruzione tecnica e superiore. Anche le caratteristiche della popolazione giovanile che si rivolge ai centri di formazione professionale subiscono qualche modifica: si riduce il numero di coloro che vengono ammessi ai corsi senza essere in possesso della licenza media, mentre comincia ad essere consistente il numero dei diplomati di scuola secondaria superiore che si rivolgono al centro per tentare di acquisire una formazione pratica che migliori le loro ridottissime *chances* di ingresso sul lavoro con il semplice diploma scolastico.

Nel rapporto del Censis, predisposto per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, viene messo in rilievo che in alcune regioni, specie meridionali, una quota della domanda di iscrizione deve essere considerata come domanda di « parcheggio » di giovani in attesa di prima occupazione. Tale propensione è favorita dal fatto che all'iscrizione ai corsi conseguono alcuni vantaggi materiali quali i servizi di mensa ed un piccolo assegno di studio.

All'aumento delle domande di iscrizione fa riscontro una situazione di risorse finanziarie limitate, ragion per cui comincia, per la prima volta, a generalizzarsi l'esigenza di selezionare le domande di iscrizione.

Alla luce di quanto detto e di più generali constatazioni sullo stato del settore della formazione professionale, appaiono mature alcune esigenze di adeguamento delle politiche e delle strutture di intervento che dovrebbero essere di tipologia più articolata e più flessibile di quella attuale.

La semplice dilatazione delle attuali attività non garantisce completamente nè lo sbocco occupazionale, tenuto presente che vi sono zone del nostro paese per le quali il collocamento permane critico per un certo numero di qualifiche, nè il raccordo con le esigenze educative di chi lascia la scuola con inevitabile selezione e conseguente riduzione degli iscritti senza licenze medie, quando salgono le domande di coloro che tale licenza posseggono.

Le esigenze di riorganizzazione su nuove basi dovrebbero assicurare un'articolazione di attività di formazione volte a favore di giovani già inseriti nel lavoro, mediante contratti di apprendistato o contratti di formazione.

Questa prospettiva richiede una revisione globale dell'istituto dell'apprendistato alla luce delle esperienze molto avanzate che si stanno svolgendo, spesso ancora in forma sperimentale, nella Germania federale, in Olanda e in Danimarca, non trascurando i risultati dello stesso sistema francese.

Proprio in Francia esiste la formula del contratto di formazione applicata come istituto permanente di formazione.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* MANENTE COMUNALE). Lo sviluppo delle attività di formazione legate al lavoro, quando è fatto nelle aree professionali più adatte a questo tipo di processo, contribuisce infatti a superare le strozzature nell'offerta di lavoro ed a venire incontro all'esigenza dei giovani di anticipare l'ingresso nella vita produttiva e l'uscita dal parcheggio scolastico.

Dovrebbe anche prevedersi un'attività di breve durata e di carattere modulare messa a disposizione soprattutto dei diplomati o dei laureati inoccupati desiderosi di acquisire capacità pratiche specifiche, senza dover percorrere tutto l'*iter* culturale previsto per i più giovani usciti dalla scuola dell'obbligo.

Va anche sottolineato che il compito principale di questa legge è quello di non accentuare le caratteristiche assistenziali del sistema, contribuendo piuttosto a renderlo un efficiente veicolo di promozione sociale a favore delle categorie più sfavorite e nell'interesse dell'intera comunità.

La politica di riorganizzazione del lavoro impone alla formazione professionale di raggiungere la più alta polivalenza possibile, migliorando il livello culturale.

Nell'esaminare il disegno di legge n. 1467 è stato rilevato dal relatore senatore Fermariello che la legge-quadro in materia di formazione professionale ha una sua validità sia per tutte le premesse di discussione di cui è stata oggetto prima di approvarla, sia per il coordinamento che ha ricevuto in sede di stesura definitiva.

L'esame dell'articolato non ha indotto a rilievi che potessero formalizzare emendamenti atteso che la legge serve a dare un organico indirizzo alla formazione professionale e a cercare di avvicinare al massimo domanda ed offerta del mercato del lavoro.

Ed è per questo che si tenta di migliorare la formazione e di adeguarla alle mutate esigenze di una società industriale che cambia e che nella tecnologia e nella cultura trova la sua più viva rappresentazione di una convivenza civile che non è fatta di conflittualità permanente, ma di reciproco riconoscimento di diritti e anche di doveri.

Il disegno di legge individua nelle regioni gli organi primari di realizzazione della formazione professionale che va certamente riferita ai compiti pure assegnati alle regioni e che si riferiscono alla formazione professionale finalizzata all'occupazione tenendo conto della programmazione e dell'assetto del territorio.

Ritengo che le prove finora date da regioni, forse non ancora maturate al diritto di autonomia ed al suo esercizio a pieno titolo, inducano il legislatore ad essere più attento nello specificare attribuzioni che non risentano certo di volontà coercitiva e limitatrice: anzi serve a mantenere nel giusto spazio le rispettive competenze che giammai dovranno violarsi proprio per il principio irrinunziabile dell'autonomia.

Pur riflettendo su alcune norme, sembra molto chiaro il riferimento all'ampiezza dell'attuazione dei programmi e dei piani, come all'articolo 5, ove è stabilita l'organizzazione dell'attività.

È sorta la preoccupazione che la lettera *b*) dell'articolo 5 non spieghi con chiarezza se la struttura di associazioni con finalità formative e sociali comprenda anche apposite istituzioni ed enti morali che sono sorti con statuti finalizzati alla formazione.

A mio sommesso giudizio la dizione usata non dovrebbe portare ad esclusioni, ma sarà opportuno che il Governo in sede di replica e di intervento in Aula possa dare chiarimenti in proposito per dissipare ogni dubbio.

In complesso può affermarsi che la legge dà significato all'attesa di giovani che devono avviarsi al lavoro, ma direi più per una qualificazione che risponda alla richiesta di mercato del lavoro che deve essere consolidata con programmi seri di investimenti e di aperture occupative che non siano, come si teme, nuove aree di parcheggio.

In realtà la formazione professionale come è stata ideata e attribuita dovrebbe, in una alla mobilità di manodopera e alla riforma del collocamento, conseguire le finalità che si propone, sollecitando gli organismi a cui la legge si riferisce ad attuarla nella sua integralità.

Sono queste le ragioni che fanno ritenere opportuno accelerare al massimo l'*iter* parlamentare conclusivo del disegno di legge in esame al fine di renderlo al più presto operante. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Dalle Mura. Ne ha facoltà.

D A L L E M U R A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, la definizione da parte del Parlamento di una legge-quadro sulla formazione professionale rappresenta un appuntamento legislativo tanto qualificante quanto obbligato ed urgente per tutte le forze politiche, e questo per un duplice ordine di esigenze: la domanda, da una parte, di certezze che si contrappongono al permanere e all'aggravarsi della crisi economica e delle sue pesanti implicazioni sul piano occupazionale e produttivo; la necessità, dall'altra, di creare le condizioni per il conseguimento pieno, nello spirito dell'attuazione dell'ordinamento regionale, degli obiettivi di programmazione funzionale delle risorse e degli impieghi, che una crescita più equilibrata del paese e il superamento dei suoi secolari dualismi richiede.

L'approvazione del disegno di legge in questione, dunque, secondo l'auspicio del Partito socialista, dovrebbe costituire la premessa formale per il corretto avvio di quella politica attiva del lavoro di cui il paese ha profondo bisogno, il tramite cioè per il passaggio dalla politica che fin qui si è posta come un insime di interventi volti a riparare situazioni di crisi ad una organica serie di iniziative capaci di prevenire e di evitare insieme gli squilibri strutturali del mercato del lavoro e del sistema della produzione.

È inutile sottolineare quanto velleitario possa essere infatti qualsiasi progetto di programmazione economica, soprattutto in un paese come il nostro ove la maggior ricchezza è sostituita proprio dalla forza lavoro, se nella sua impostazione si prescinda da una programmazione delle risorse umane che sono fattore e destinatario al tempo stesso di ogni processo di sviluppo interno.

Per questo il varo del provvedimento, quantunque si ponga come momento di decisiva importanza, non esaurisce la portata della problematica che affronta; essenziale, infatti, è una diretta saldatura tra riforma del sistema di formazione professionale, soprattutto nelle sue concrete espressioni attuative, e riforma della scuola media superiore. Non appare pleonastico tornare a sottolineare quanto inutile sarebbe introdurre una normativa innovativa in questa materia se, nella pratica, si ripercorressero schemi che hanno fatto delle esperienze passate di istruzione professionale occasione di clientelismo, se non di ghettizzazione, rispetto ad altri ordini di scuola professionale, senza peraltro soddisfare, se non assai raramente, effettive richieste di professionalità provenienti dal sistema imprenditoriale.

Nella nuova impostazione il sistema scolastico e quello della formazione professionale dovrebbero porsi come due elementi che si integrano e si completano reciprocamente per costruire, insieme, il cardine di un modello di istruzione che risponda alle esigenze di educazione permanente che l'avanzamento tecnologico, sociale e culturale impone. Si tratta, insomma, di affermare valori che portino al superamento della scuola di classe e alla completa valorizzazione dell'intelligenza e delle capacità soggettive che non può avvenire se non nell'ambito di un sistema integrato educazione-formazione.

Non dimentichiamo che in un'Europa che cammina l'Italia deve poter stare al passo.

Sarebbe grave danno, in prospettiva, arrivare all'integrazione — ormai inevitabile — del mercato del lavoro europeo senza una competitività professionale che ponga la forza lavoro italiana ai livelli di specializzazione di altri paesi. Sappiamo che in tutta l'Europa sono state destinate consistenti risorse per sviluppare questo settore di intervento e non possiamo dimenticare che il ruolo riservato all'estero ai nostri emigranti troppo spesso è stato quello di mano d'opera non qualificata: ebbene, riteniamo che politica

attiva del lavoro significhi anche che ogni possibile sforzo debba essere compiuto per modificare questa tendenza, per consentire ai lavoratori italiani di avere migliori opportunità di lavoro all'estero.

Queste considerazioni che racchiudono la necessità di puntare ad obiettivi di elevata qualità portano automaticamente a rileggere con spirito critico gli articoli 5 e 6, che, a parere dei socialisti, purtroppo lasciano aperti pericolosi spazi per una mortificazione degli intenti dichiarati e delle finalità proprie che sono alla base della legge.

L'articolo 5 al punto *b*), infatti, così concepito per non porre preclusioni di principio a iniziative privatistiche che potrebbero avere una loro validità, per garantire in una parola il « pluralismo », può nella pratica prestarsi a dare copertura ad operazioni di tipo assistenziale e clientelare che vanno assolutamente combattute e che nulla hanno a che fare con il fine pubblico che motiva l'intervento finanziario dello Stato e quindi della collettività.

Non si tratta di enfatizzare qui — sarebbe fuori luogo — la scelta aprioristica, *tout court*, del soggetto pubblico rispetto a quello privato: vogliamo solo affermare con forza che pubblico è il servizio di formazione professionale e come tale va fondato sui criteri di massima efficienza economica ed efficacia realizzativa. Significa mobilitazione di tutte le risorse e le esperienze disponibili, significa partecipazione attiva delle diverse realtà sociali, significa anche nuova fiducia nella capacità delle strutture pubbliche di rinnovarsi, di adeguarsi alle problematiche complesse che la gestione di questa funzione comporta. Saranno in ultima analisi chiamate proprio le regioni a dover dare impulso e svolgere il controllo perchè vengano costantemente assicurate le condizioni di efficienza e di proficuità dei progetti.

Ci sembra essenziale a questo proposito una buona partenza che, a nostro avviso, può essere determinante in larga parte della composizione del corpo dei docenti. La legge che stiamo approvando prevede all'articolo 6 che il passaggio del personale insegnante dagli attuali istituti professionali o scuole d'arte avvenga per decreto ministeriale d'intesa con la regione, senza peraltro porre altre condizioni o criteri di selezione che diano garanzia di effettiva valenza del corpo docente che andrà costituendosi.

Non riconoscendo il diritto di opzionalità al personale attualmente incaricato presso gli ordini di scuola anzidetti, potrebbe infatti accadere che insegnanti ideologicamente impreparati vengano, loro malgrado, assegnati a questo particolare tipo di compito che al contrario deve essere svolto con la massima serietà e coscienza. Dunque badiamo affinchè l'applicazione di quest'articolo non si tramuti in un vero e proprio cappio per il sistema che sta per essere attivato.

Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, con l'auspicio che la legge-quadro in esame contribuisca a favorire e ancor più ad avvalersi dell'accesso alle provvidenze del fondo europeo, fino ad oggi solo in parte utilizzate, annuncio il voto favorevole del Gruppo socialista a questo disegno di legge che, nonostante presenti alcune ombre, necessita di una rapida approvazione per avviare quel processo innovativo sulla formazione professionale di cui il paese ha bisogno. (*Applausi dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bombardieri. Ne ha facoltà.

B O M B A R D I E R I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, non è privo di significato che delle tre leggi sul tappeto alle quali viene affidato il rinnovamento del nostro sistema educazionale e dalle quali ci si attende il superamento della crisi delle istituzioni scolastiche, sia proprio la legge-quadro sulla formazione professionale quella che per prima si avvicina alla ratifica definitiva e quella che porta con sè, sia pure in un diverso contesto di sfumature e di motivazioni, la più ampia piattaforma di adesioni e di consensi.

È di grande importanza — e lo dico con il legittimo e naturale orgoglio di chi è portatore di un'esperienza vissuta attraverso le battaglie e le conquiste del lavoro — che sia proprio la legge sulla formazione professionale quella che è riuscita a superare un *iter*

cosparso di numerosi ostacoli ideologici e politici, a transitare al di là di moltissime difficoltà, a comporre innumerevoli dissensi ed a coagulare attorno alla sua formulazione definitiva l'apporto di quasi tutte le forze politiche presenti nel Parlamento.

Ciò testimonia che esiste nella realtà sociale e politica italiana un'ampia base di consensi e una piattaforma comune di tutte le forze attorno ad una visione univoca dello sbocco finale dei processi educazionali: la formazione del cittadino-lavoratore, la sua immissione nella società con un patrimonio di professionalità e di capacità operative, tecniche e culturali che gli consentano di pienamente sviluppare la sua personalità e di portare il suo contributo allo sviluppo sociale e civile del paese.

Il richiamo al quadro dei valori all'immagine del cittadino della nostra Costituzione non è retorico, anzi vuole sottolineare un elemento di concretezza e di adesione ad un sistema di valori di cui sono portatori i cittadini e le forze politiche e sociali.

E la ricerca di questo comune denominatore è tanto più valida e necessaria quanto più si è venuto ad approfondire nell'ultimo trentennio una radicale crisi delle istituzioni educative e scolastiche che ha investito in particolare tutto il mondo industrializzato, oltre che il profilo sociale.

È sufficiente osservare l'attardarsi del sistema attuale di formazione professionale sui corsi biennali e triennali per giovani, in posizione quasi di concorrenza con il sistema scolastico, trascurando problemi non meno urgenti (le donne, gli invalidi, ma spesso addirittura gli adulti); è sufficiente verificare gli scompensi tra singoli settori economici e strutture formative corrispondenti per concludere che mancava al paese un servizio importante quale quello della formazione professionale di cui la crisi strutturale e soprattutto l'uscita dalla crisi rendono acuta la necessità, che le risorse esistenti sono state male impiegate, male distribuite e infine che, una volta eliminate le distorsioni e le stagnazioni e imboccata la via giusta, saranno necessari anche adeguamenti di dimensioni.

Si può quindi affermare che la crescita culturale del settore è iniziata, che la situazione economica richiede in tempi ravvicinati la capacità del sistema di affrontare operazioni articolate, « su misura » e di considerare i bisogni legati alla dinamica dell'impiego (molti disoccupati giovani e non giovani sono fuori dal mercato del lavoro perchè non hanno una preparazione professionale specifica). Abbiamo l'occasione di attuare una « virata » nel campo della formazione professionale verso una riappropriazione di ruolo che la collochi al suo posto e la faccia uscire da una posizione inattuale e senza prospettive.

Tale opportunità non deve sfuggire.

Anche il terreno sociale, economico ed educazionale nel quale si deve operare non è più lo stesso. Nel 10° rapporto sulla situazione sociale del paese si legge che dal 1959 al 1975 i giovani usciti dal sistema scolastico prima di ottenere la licenza media, sono scesi, dal '70 al 6 per cento dell'uscita totale; quelli usciti dopo aver ottenuto la licenza media sono passati dal 5 a quasi il 28 per cento.

Per converso sorgono problemi nuovi: i casi di abbandono della scuola media superiore sono passati dal 4,3 al 21,2 per cento di tutta l'uscita scolastica, quelli di abbandono dell'università dal 2,4 al 21,6 per cento.

Se prima si laureava uno studente su due iscritti, ora se ne laurea solo uno su tre.

Le nuove dimensioni assunte dalla scuola incidono profondamente nella struttura del mercato del lavoro:

nel 1961 le forze del lavoro italiane prive di titolo o con licenza elementare erano più dell'82 per cento, nel '75 erano scese al 61 per cento;

la forza di lavoro munita di licenza media è passata nello stesso periodo di tempo da meno del 10 per cento ad oltre il 23 per cento;

il personale qualificato è passato dal 28,2 al 39 per cento, ed il personale generico, dal 55,7 è sceso al 35,4 per cento.

Il mondo del lavoro italiano assume connotati e contorni più europei.

Inoltre, dall'indagine conoscitiva fatta dalla Commissione lavoro della Camera dei deputati, emergono tre punti molto importanti:

1) la necessità di un raccordo tra formazione professionale e scuola, come momento non di concorrenzialità tra due strutture parallele, ma di sequenzialità, « in vista di una formazione professionale fatta di corsi finalizzati a fasce di qualificazione richieste dal mercato del lavoro, terminali rispetto ai diversi cicli scolastici e ricorrenti nell'arco dell'attività lavorativa »;

2) la necessità di un raccordo tra formazione professionale e lavoro, visto sotto tre angolazioni complementari: l'analisi della domanda di lavoro da parte delle amministrazioni regionali, per la programmazione delle attività formative, attraverso rilevazioni tecnicamente assistite e metodologicamente raccordate da un organo centrale, rappresentativo delle regioni e delle forze sociali; l'orientamento professionale, funzione inscindibile da ogni intervento formativo di base; la compresenza di momenti di formazione e di lavoro, sia nei cicli di base, sia nel preavviamento dei giovani (riforma dell'apprendistato), sia nei processi di mobilità connessi alle riconversioni produttive;

3) la necessità di un raccordo tra formazione professionale e programmazione economica, a livello nazionale e regionale.

Da tali premesse è maturato il convincimento che il sistema di formazione professionale ha un'insostituibile funzione di raccordo tra domanda e offerta di lavoro, da un lato, tra programmazione economica e sviluppo delle risorse umane, dall'altro. Ciò in particolare in favore dei gruppi sociali maggiormente sfavoriti nell'accesso all'impiego: giovani, adulti soggetti a processi di riconversione, lavoratori invalidi e, soprattutto, donne.

Nei confronti di queste ultime si è rilevata una certa inadeguatezza di iniziative formative specifiche. Anche in settori dove la presenza delle donne è considerevole, non si riscontra una corrispondente frequenza delle donne nei corsi di formazione professionale. Il che comporta la necessità di uno sforzo degli enti preposti all'organizzazione dei corsi, onde tale carenza venga superata.

La rilevanza delle funzioni descritte implica, nel complesso, che la natura del sistema sia quella di un servizio pubblico che deve comunque essere garantito a tutti i cittadini, adulti e giovani in uscita dai diversi cicli scolastici. Siffatta natura riserva alle sedi pubbliche, allo Stato e alle regioni, la definizione degli obiettivi professionali delle attività formative: la programmazione dei flussi quantitativi verso i diversi sbocchi, in coerenza con il mercato del lavoro e gli obiettivi di piano.

Quindi si impone una visione chiara del mercato del lavoro e la necessità di evitare quei fenomeni di scollamento tra formazione ricevuta ed inserimento lavorativo che caratterizzano ancora determinati comparti. A tal fine, un raccordo puntuale deve essere stabilito tra legge quadro sulla formazione professionale e riforma del collocamento, in particolare per quanto concerne l'omogeneità dei sistemi di classificazione e di certificazione delle qualifiche.

Se quella del rinnovamento del sistema educativo si è rivelata una riforma « difficile », all'estero come in Italia, difficile da progettare, da congegnare negli snodi dei vari problemi critici, è probabilmente accaduto perchè alla scuola ed alla formazione professionale viene chiesta la soluzione di problemi che non sono di propria competenza e perchè le stesse cause della crisi non sono da cercarsi all'interno, ma all'esterno delle istituzioni formative e delle loro strutture.

Sarà molto difficile che i provvedimenti possano avere carattere risolutivo quando le principali cause da rimuovere ed i maggiori nodi da sciogliere sono esterni al sistema formativo ed hanno sede nella crisi dei valori sociali e civili, nella crisi delle istituzioni pubbliche e dei rapporti di comunità, nella carenza di prospettive, nell'insieme dei problemi che investono la vita giovanile sul versante del privato: spazi di vita, spazi di gioco, rapporti educazionali e familiari.

Esiste tutto un coacervo di problemi ed un intreccio di tematiche che determinano il quadro essenziale delle tensioni che si ri-

versano anche nelle istituzioni educative, ma che non trovano certo la loro risposta definitiva in una carta legislativa.

Se non per calcolo politico, almeno per fortunata coincidenza o perchè collegata ad un contesto di problemi in movimento, la legge-quadro viene a collegarsi in un complesso di provvedimenti legislativi, recenti o in discussione, con i quali trova una valida connessone, una saldatura organica, un intreccio funzionale.

Sul versante scolastico non possiamo ignorare: l'istituzione degli organi collegiali della scuola, dei consigli di classe, dei distretti scolastici;

la conseguente apertura non soltanto alla presenza delle organizzazioni parentali, ma anche alle componenti della vita attiva e della realtà economica e sociale;

la miniriforma che, al di là delle difficoltà iniziali, degli scompensi e dei turbamenti originati dal nuovo atteggiamento di pedagogia generale, appare chiaramente destinata ad offrire un nuovo quadro complessivo del rapporto scolastico;

il superamento delle vecchie istituzioni di assistenza scolastica (patronati e loro consorzi) che apre la strada ad una concezione nuova del diritto allo studio;

il contemporaneo coagulo in sede legislativa della riforma dell'università, della legge-quadro sulla formazione professionale, della legge sull'occupazione giovanile, della riforma del collocamento, della legge sulla cooperazione tecnica per il terzo mondo e della concezione « mondialista » di cui è portatrice, delle stesse riforme sanitaria ed assistenziale: sono tutti elementi che si inseriscono in un contesto di una situazione in movimento, che stimolano lo slancio innovativo che deve soddisfare le aspettative del paese che giustamente reclama un più equo assetto sociale e civile.

Il testo di legge, seppure non immune da critiche, si interseca con l'insieme dei provvedimenti suaccennati che investono l'assetto complessivo dei riferimenti sociali ed educazionali e che esercitano la loro influenza attraverso un insieme di impulsi collaterali che gli conferiscono un orizzonte di riferimento completamente rinnovato.

Restano alcune preoccupazioni in ordine al grado di ricettività che il provvedimento potrà incontrare negli operatori e negli utenti: il senso di decadenza delle istituzioni, la stanchezza, il pessimismo in ordine agli sbocchi di una crisi che non è soltanto economica, ma che trova negli aspetti economici il veicolo conduttore di tutto ciò che può attutire gli slanci e smorzare gli entusiasmi, non possono essere sottovalutati nelle possibili conseguenze. Occorrerà uno sforzo unitario teso a suscitare energie, a rianimare forze assopite, a sorreggere incertezze, per far passare, attecchire e consolidare queste riforme, che probabilmente cadono nella migliore occasione verificatasi nell'ultimo trentennio.

Queste considerazioni positive non devono far perdere di vista il fatto che l'attuale disegno di legge non esaurisce i problemi inerenti l'intera tematica della prima formazione e della promozione professionale, e che richiede ulteriori fasi di completamento; esso pone però le basi e l'assetto essenziale sul quale innestare, in successivi periodi, ed in più favorevoli circostanze, quegli ampliamenti di contenuto e quelle integrazioni fondamentali che verranno a rendersi man mano improcrastinabili: la revisione generale dell'apprendistato e il suo coordinamento con la legge sull'occupazione giovanile; il passaggio ordinato delle attività degli istituti professionali di Stato alle regioni; il riconoscimento del valore politico delle attività di formazione professionale svolta dalle aziende per i propri quadri, per i propri clienti, per la propria rete di assistenza; il coordinamento della formazione professionale generale con le diverse normative riguardanti il lavoro autonomo, le associazioni professionali, le attività soggette a normativa internazionale; le istituzioni di un sistema pubblico che promuova la mobilità del lavoro non solo nei casi di riconversione e riqualificazione, ma anche e soprattutto in direzione verticale: la specializzazione, il perfezionamento, l'aggiornamento e lo avanzamento tecnologico.

Non si tratta nè di buttare sul tappeto tutto un fascio di problemi irrisolti nè di pretendere di risolverli in questa sede, ma di avere chiara consapevolezza che si sta avviando il cammino per la costruzione di un sistema formativo aperto e nuovo.

E neppure è possibile scaricare tutte le problematiche insorgenti addosso alle regioni rendendole responsabili di ogni eventuale tipo di manchevolezze; resta funzione dello Stato il coordinamento e, quindi, la previsione del quadro organico, dei riferimenti e delle progettazioni complessive sui quali deve innestarsi l'azione amministrativa delle regioni.

La legge quadro che stiamo per approvare è comunque perfettamente adeguata a queste finalità:

determina i princìpi fondamentali della legislazione regionale in materia di formazione professionale, i campi di intervento, le modalità organizzative e la tipologia delle iniziative;

sancisce i termini generali della programmazione didattica;

stabilisce i raccordi con il sistema scolastico e con il mondo del lavoro;

definisce lo *status* degli allievi in ordine alle agevolazioni di carattere previdenziale, fiscale, ai diritti nello svolgimento del rapporto di lavoro, al rinvio del servizio di leva.

Lo Stato conserva le competenze di carattere essenziale nel conferire al sistema di formazione professionale complessione unitaria e validità generale su tutto il territorio nazionale; definisce i requisiti per l'ammissione all'insegnamento; determina i contenuti tecnici, culturali ed operativi delle qualifiche professionali e le prove di accertamento per la loro attribuzione; stabilisce i requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

È — come si vede — quanto è indispensabile per incominciare; è la prima impalcatura di un sistema formativo integrativo e complementare alla scuola, ma aperto verso lo sviluppo e la elevazione professionale.

La costruzione di questo nuovo sistema è affidata all'azione combinata dello Stato e delle regioni, alla loro capacità di individuare i bisogni reali, di adeguarsi all'evoluzione scientifica e tecnologica, allo sviluppo dei processi di produzione, alle dinamiche contrattuali, alla loro capacità di sintesi di tutte queste componenti e di interpretazione della realtà sociale.

Per concludere, una riflessione: più presto il provvedimento viene approvato, più facilmente le regioni potranno inserire questa attività nei programmi per il prossimo anno. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giovanna Lucchi.

L U C C H I G I O V A N N A . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è con viva soddisfazione che noi comunisti ci accingiamo ad affrontare l'ultima tappa dell'*iter* della legge di cui oggi nessuno può negare l'urgenza e l'importanza. Fino a qualche tempo fa l'istruzione professionale è stata considerata un problema di second'ordine, sottovalutato dalle stesse forze politiche e sindacali e non meritevole di attenzione nemmeno da parte degli studiosi di scienza dell'educazione e di scienza sociale. Questo atteggiamento non era casuale, derivando dalla struttura economica del nostro paese e da precise scelte compiute in sede di politica scolastica e in generale di politica sociale. È qui appena il caso di ricordare il carattere assistenziale e straordinario con cui la formazione professionale è rinata nel dopoguerra sulle macerie dello Stato corporativo: un tentativo appena celato di tamponare la disoccupazione ma non di rimuoverne le cause, se è vero che questi trent'anni di Repubblica sono stati segnati da un forte flusso migratorio all'interno dal Sud al Nord e verso altri paesi.

D'altronde il *boom* economico degli anni '60 permetteva il coesistere di aree di spreco assistenziali parassitarie e spesso in funzione clientelare.

Senza voler fare di ogni erba un fascio (certamente ci sono stati anche enti pubblici e privati che hanno operato nel settore

con serietà e rigore), credo però di poter affermare che l'istruzione professionale è stata caratterizzata da arretratezza culturale e da quasi totale estraneità alle esigenze della produzione e dell'evoluzione tecnologica dell'apparato produttivo. Il passaggio dei poteri alle regioni con il decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972 non ha apportato nel settore quel rinnovamento che si sperava; hanno pesato contraddizioni e remore, presenti nel decreto in termini di fondi e di poteri. Oltre otto Ministeri continuavano tranquillamente ad esercitare in piena autarchia le attività formative più varie; decine e decine di capitoli di bilancio non venivano soppressi; una parte determinante dei fondi restava allo Stato. Però, a mio parere, sarebbe miope attribuire esclusivamente a questi motivi il ritardo che dobbiamo riscontrare in materia di formazione professionale. Anche le regioni si sono mosse con lentezza e difficoltà accusando il peso dell'obsolescenza e del disordine del carico ereditato, accusando lo scontro con interessi, duri a morire, spesso nascosti dietro pretese ideologiche. Vi sono regioni che hanno saputo darsi una propria normativa legislativa, ma vi sono regioni che proseguono tuttora nell'applicazione delle vecchie circolari ministeriali. Si deve aggiungere inoltre, per amore della verità, che anche all'interno delle forze sindacali e del movimento democratico riformatore è durata a lungo la sottovalutazione dell'importanza della formazione professionale quale strumento essenziale di una politica attiva del lavoro.

A far emergere con forza il problema della formazione professionale è stata la crisi che ha investito in questi anni il sistema capitalistico: essa ha messo in moto meccanismi di blocco all'ingresso nel mercato del lavoro delle categorie più svantaggiate di lavoratori, in particolare dei giovani in cerca di prima occupazione e delle donne, e per la debolezza dell'apparato produttivo minaccia anche categorie consolidate, ritenute finora stabili. Intanto si allarga l'area del lavoro marginale, del lavoro nero, del lavoro precario. I disoccupati nei paesi della comunità sono oltre sei milioni, in Italia più di un milione e mezzo. La Comunità economica europea ha tentato di correre ai ripari cercando con la decisione numero 77/801 del 20 dicembre 1977 di incentivare politiche di formazione professionale finalizzate a specifiche occasioni di impiego da attuarsi a favore delle aree depresse della Comunità e delle categorie più deboli, in particolare le donne e gli handicappati. Ogni paese si è impegnato a fondo nell'affrontare il fenomeno. In Italia ha un posto rilevante la legge 285. Ma è chiaro che tutto ciò è insufficiente senza un ripensamento delle linee portanti del nostro sistema economico e della loro trasformazione verso obiettivi diversi di sviluppo sia sul piano quantitativo che qualitativo, poggiate soprattutto sulla piena utilizzazione delle risorse e sulla qualificazione della forza lavoro in funzione della programmazione economica. Si tratta, per quanto riguarda il nostro paese, di far decollare i piani di settore previsti dalla legge n. 675, di attuare la legge n. 183, relativa agli investimenti del Mezzogiorno, e la legge quadrifoglio, di portare avanti con decisione e risolutezza quel complesso di riforme economiche, sociali, istituzionali per le quali è nata la nuova maggioranza e che sono indispensabili per uscire dalla crisi e ridare slancio e fiducia al paese.

La legge-quadro per la formazione professionale si colloca in questo processo e deve essere considerata, insieme alla riforma della scuola secondaria superiore e alla riforma universitaria, come un'importante leva della programmazione economica e sociale, direi quasi il volano di una politica attiva del mercato del lavoro. Si presenta, come è stato detto anche dal relatore, con una struttura solida, entro la quale trovano una collocazione adeguata gli orientamenti e gli obiettivi individuati e maturati in questi anni nel confronto serrato fra le forze sociali, le regioni, le forze politiche. Innanzitutto l'istruzione professionale viene portata interamente nell'ambito regionale, in osservanza del decreto delegato numero 616 e in particolare dell'articolo 35 che assegna alle regioni la piena competenza programmatoria, gestionale e di controllo, conservando allo Stato una funzione di coordinamento e di omogeneizzazione degli interventi re-

gionali. Ciò è importante non solo perchè adempie una precisa massima costituzionale, risolvendo il conflitto di poteri e di competenze che ha frenato finora l'attività regionale nel settore, ma perchè permette di realizzare un rapporto, un collegamento più stretto tra la formazione e le diverse realtà economiche e sociali del paese. Non si tratta di pubblicizzare tutti gli interventi regionali. Infatti l'articolo 5 prevede convenzioni con enti diversi, con imprese e con loro consorzi. Si tratta invece di riportare l'attività di formazione entro la programmazione regionale, al fine di indirizzare i meccanismi di determinazione delle scelte formative, per lo più di *routine* quando non determinate da fini speculativi e di lucro, verso un raccordo attivo con le dinamiche del mercato del lavoro e delle professioni. Spetta poi alle regioni disciplinare la delega agli enti locali in materia di formazione, come è previsto dal penultimo comma dell'articolo 3.

Per quanto attiene al raccordo fra scuola e formazione va sottolineato il fatto che per la prima volta la formazione professionale viene assunta all'interno di un concetto unitario di educazione, con una definizione della professionalità che comporta il superamento dell'ormai antiquata e direi intollerabile distinzione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale. La connessione di questa legge con la riforma della scuola media superiore, la circolarità prevista all'interno del sistema formativo, prima ancora di rispondere alle esigenze del lavoro e dell'attività produttiva, risponde ad una esigenza ideale e sociale di rivalutazione del lavoro manuale cosiddetto produttivo.

Credo che non sfugga a nessuno la funzione liberante e promozionale dell'articolo 11, che valorizza l'esperienza e la conoscenza acquisite direttamente sul lavoro al fine del rientro nella scuola secondaria superiore. Certo, le condizioni del rientro vanno definite in modo chiaro e rigoroso, ma per la prima volta, finalmente, si abbatte la barriera che divide il lavoro manuale da quello intellettuale, aprendo la strada alla valorizzazione del lavoro nel suo complesso, senza distinzioni e ponendo le basi per una ricomposizione del tessuto sociale.

Teniamo conto poi che ci troviamo di fronte ad una disoccupazione intellettuale allarmante, mentre d'altra parte c'è bisogno di tecnici, di specializzati o di addetti ai servizi, dove è richiesta attitudine e capacità ad un lavoro manuale molto qualificato, non disgiunto da una preparazione teorica e quindi da una preparazione culturale di base complessiva; che nelle tecnologie povere intermedie, che assorbono molta manodopera generica, non abbiamo ormai possibilità di espanderci, perchè siamo battuti dai paesi in via di industrializzazione che hanno costi molto più bassi e produttività maggiore: di qui la necessità del collegamento tra scuola e formazione professionale, tenendo ben distinti i due momenti, accentuando il ruolo culturale e formativo della scuola e quello di addestramento, di specializzazione, di aggiornamento, di riqualificazione dei corsi di formazione professionale.

Il fine è quello di impedire che si ricostituisca una scuola di serie A e una scuola di serie B: se il sistema scolastico funziona, il ruolo della formazione professionale è aggiuntivo e integrativo e mai un ruolo sostitutivo. Per questo noi comunisti ci siamo battuti per corsi agili e brevi ed esprimiamo le nostre perplessità circa l'indicazione dei cicli e della loro durata, così come viene formulata all'articolo 8.

Pur comprendendo che certe specializzazioni oggi, per le carenze del sistema scolastico, richiedono tempi lunghi, riteniamo che, nella prospettiva di una sempre maggiore compenetrazione e coordinamento tra scuola e formazione professionale, i tempi della formazione professionale dovranno essere sempre più stretti, anche se interesseranno un numero sempre maggiore di lavoratori. Infatti, il rapido evolversi dell'attività produttiva verso tecnologie sempre più avanzate, i processi di riconversione e di ristrutturazione per un adattamento tempestivo alle richieste del mercato richiedono una forza-lavoro professionalmente mobile e di largo profilo: ecco allora che al concetto del lavoratore che acquisisce una

professione utile per tutta la vita si deve sostituire il concetto di formazione continua e permanente, recepito da questa legge. È un concetto che, oltre a rispondere all'esigenza di un apparato produttivo più avanzato e dinamico, corrisponde anche ad una visione dinamica della professionalità, della persona umana, delle sue capacità di apprendimento.

In questo concetto viene affermato nella legge, con misure concrete, il diritto per tutti alla formazione professionale. Pensiamo a ciò che significa l'istruzione professionale per le donne, costrette per varie ragioni, ma anche e soprattutto per mancanza di qualificazione adeguata, ad accettare i lavori meno gratificanti e remunerativi, spesso senza alcuna tutela e sicurezza, spesso compromettendo la propria salute e, se si tratta di lavoro a domicilio, anche quella dei familiari. Il conflitto tra lavoro e salute, inconcepibile in una società civilmente e culturalmente progredita, impone spesso una scelta drammatica tra occupazione e difesa e tutela della propria incolumità fisica: è una situazione che viene sopportata soprattutto dalla forza-lavoro più debole, di tipo generico, che non ha alcuna specializzazione da contrattare e da spendere sul mercato del lavoro. I casi ormai sono noti, sono troppi: basta citare per tutti alcuni esempi, come il caso della stabilimento CEAT dove il lavoro è così pesante da provocare agli operai lesioni alla spina dorsale, o l'esempio degli stabilimenti della Lebole di Arezzo, dove centinaia di lavoratrici, costrette a lavorare in ambienti fortemente inquinati e sotto la minaccia della disoccupazione, si rovinano per sempre la salute.

Onorevoli colleghi, finchè accadono fatti come questi, significa che il lavoratore è meno importante di ciò che produce e che i nostri bei discorsi sui diritti dell'uomo e del cittadino nell'ambito della realtà produttiva restano appunto dei bei discorsi.

La riforma sanitaria approvata oggi, che pone l'accento sui problemi della prevenzione nel territorio e nella fabbrica, è senza dubbio uno strumento valido per superare queste situazioni così drammatiche, ma non può essere il solo strumento: occorre soprattutto cambiare il modo di produrre in fabbrica e fuori e potenziare la capacità di contrattazione del lavoratore sul mercato del lavoro, offrendogli la possibilità di acquisire una specializzazione professionale che gli permetta di sottrarsi ai ricatti del datore di lavoro.

Per continuare nell'esame della legge, credo che vada sottolineato anche il fatto che per la prima volta in Italia viene riconosciuto agli handicappati il diritto alla formazione professionale. Per comprenderne appieno l'importanza, basti ricordare che, se bene o male la scuola in qualche modo ha finora provveduto ad accogliere i ragazzi handicappati fino al quattordicesimo anno di età, scattato il termine dell'età dell'obbligo il ragazzo minorato ritorna sulle spalle della famiglia, lasciata sola a provvedere al futuro del giovane sfortunato.

L'inserimento degli handicappati nel lavoro è stato affrontato finora soltanto da associazioni private di genitori, con l'aiuto magari di qualche amministratore particolarmente attento e sensibile, da enti assistenziali, ma mai prima d'ora la soluzione di tale problema era stata assunta come compito specifico della comunità e riconosciuta come un diritto del cittadino.

Il collegamento poi con il fondo sociale europeo, contemplato e regolato in questo provvedimento di legge, offrirà alle regioni la possibilità di usufruire di quelle agevolazioni che il fondo contempla per il superamento degli *handicap* e l'inserimento degli handicappati nel mondo del lavoro.

Onorevoli colleghi, ho citato questi aspetti positivi della legge che determinano da parte nostra un giudizio complessivamente favorevole. Certo, la legge è il risultato di mediazione tra opinioni diverse ed anche contrastanti e non tutto è risolto come avremmo voluto: si tratta di una legge-quadro che dovrebbe limitarsi a fissare i criteri e le indicazioni generali alle regioni, senza peccare di eccessiva prescrittività; invece tale difetto in una certa misura è rimasto nella legge.

Anche il problema della destinazione e della collocazione giuridica del personale insegnante addetto ai corsi non ci pare chiara-

mente risolto. Sappiamo che la situazione del personale addetto alla formazione professionale è la più varia ed eterogenea e che questo personale proviene da enti diversi; mi pare però che nella legge non ci sia una soluzione molto chiara e sarei grata al Ministro se nella sua risposta si soffermasse un momento su questo punto.

Esprimo inoltre le nostre riserve sulle funzioni reali che può svolgere l'ISFOL. È vero che nel suo consiglio di amministrazione sono stati inseriti cinque rappresentanti delle regioni, ma dubito che questo istituto possa offrire assistenza tecnica alle regioni, come si dice all'articolo 19. Ciò che ci preme sottolineare è che questo istituto in nessun modo possa condizionare l'attività regionale o interferire nelle competenze della regione in materia di programmazione e gestione dei corsi.

Onorevoli colleghi, i rilievi testè fatti restano però marginali di fronte alla validità complessiva del procedimento e all'urgenza di offrire alle regioni un testo valido, che, insieme a leggi già approvate e a leggi da approvare al più presto, quali le riforme del collocamento e dell'apprendistato, introduca strumenti capaci di trasformare e rinnovare il nostro sistema produttivo, di ridurre ad unità il mercato del lavoro, di comporre le lacerazioni che si sono create nel tessuto sociale del paese.

Onorevoli colleghi, ci troviamo di fronte a problemi immensi e a grandi responsabilità. Assistiamo ad una progressiva perdita di speranza e di tensione nel paese, che deriva dalla sfiducia nella capacità delle istituzioni politiche e civili di dare risposte adeguate ai bisogni nuovi di una società in rapida trasformazione, in cui vaste minoranze prendono coscienza dei propri diritti, in cui si agitano nel profondo aspirazioni ad una vita sociale e lavorativa più creativa, più partecipativa e più libera.

Le risposte vecchie non servono più, anzi creano tensioni pericolose per le stesse istituzioni democratiche, generando frustrazioni, malcontento, chiusure corporative e al limite violenza e distruzione.

Questa legge-quadro vuole essere una risposta nuova a bisogni nuovi, e direi che in gran parte lo è, almeno noi tutti ci siamo sforzati perchè lo sia. Starà alle regioni, alle amministrazioni locali, nella loro autonoma capacità di iniziativa, riempire questa legge di contenuti e attuarla nelle varie realtà del nostro paese, ma è compito delle forze politiche e sociali che hanno voluto questa legge — e quindi è anche compito di noi tutti — impegnarsi ad ogni livello perchè essa divenga operativa, superando resistenze e difficoltà che non mancheranno e saranno anche numerose, come sempre accade per l'applicazione di leggi che tocchino interessi precostituiti o cambino qualche cosa.

Con queste considerazioni, onorevoli colleghi, signor Ministro, auspico una rapida approvazione della legge e preannuncio il voto favorevole del nostro Gruppo.

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Si dia lettura dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione.

P A L A , *segretario*:

« Il Senato,

nel quadro dei princìpi generali fissati in materia di formazione professionale e del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, ravvisa la necessità di portare a coerenza, in tempi brevi, tutto il sistema di formazione professionale, soprattutto attraverso la revisione dell'istituto dell'apprendistato e la riforma del collocamento sulla linea di una politica attiva del lavoro ».

9. 1467. 1

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il relatore che invito anche a svolgere l'ordine del giorno.

F E R M A R I E L L O , *relatore*. Ringrazio i colleghi che hanno partecipato al dibattito e confermo quanto è emerso dal dibattito in Commissione; la piena validità cioè del testo in esame che offre un quadro di riferimento alle regioni nello svolgimento dei compiti delegati in materia di for-

mazione professionale. Potrà così farsi ordine, come è detto anche nella relazione, in un delicato e decisivo settore nel quale spesso si sono manifestati ritardi e gravi confusioni.

Nella legge, accanto alle molte luci, sono state anche individuate zone di ombra; queste attengono a problemi attentamente esaminati in sede di 11ª Commissione e risolti in modo non del tutto soddisfacente. Tuttavia siamo stati concordi nel giudicare tali rilievi non decisivi ai fini di un giudizio complessivo sul provvedimento che resta altamente positivo e che ha consentito quindi l'unanime approvazione. Ecco perchè auspichiamo che anche l'Assemblea assicuri il suo voto positivo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, esso è stato presentato dalla Commissione per sottolineare l'esigenza improrogabile di legiferare in materia di apprendistato e di collocamento per evitare frammentazioni nel campo della formazione professionale e per dare coerenza a tutto il sistema. Ecco perchè ne raccomandiamo l'approvazione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

S C O T T I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Ringrazio innanzitutto la Presidenza e il Presidente della Commissione per aver consentito la discussione di questo provvedimento in termini estremamente rapidi. Mi dispiace che la ristrettezza del tempo non consenta un approfondito esame e la sottolineatura da parte del Parlamento del significato e della portata notevolmente riformatrice di questa legge.

Richiamo tre aspetti: l'attualità del provvedimento di legge nella odierna situazione del paese, il suo ruolo di coronamento di un ciclo della problematica educativa e la sua funzione di apertura ad una fase programmatica nella gestione del mercato del lavoro.

Rispetto alla attualità del provvedimento, concordo con le cose che sono state dette dal senatore Dalle Mura in particolare e dal senatore Bombardieri.

Circa il significato di coronamento di un ciclo delle problematiche educative, le considerazioni che sono state svolte dalla senatrice Lucchi mi risparmiano molte aggiunte. Voglio solo dire che il passaggio dalla legislazione preesistente alla nuova è di enorme rilievo. Una visione della società profondamente scissa tra chi pensa e chi lavora è alla base di una concezione di cicli educativi distribuiti per apprendere le variabili del controllo o, in alternativa, le costanti ripetitive dell'azione.

Oggi il progresso della società civile, le grandi conquiste dei lavoratori, prima fra tutte la scolarità di massa, valore primario da difendere, da una parte, e il divenire della tecnologia e della organizzazione, dall'altra, hanno superato questa dicotomia. Le forze sociali e la stessa economia del paese richiedono ormai un *corpus* compatto di conoscenze e di capacità di base, specie sul versante tecnico-scientifico, da parte di tutti i cittadini. E a questo deve provvedere la scolarità di Stato: una serie di moduli variegati ma obbligatori, tendenzialmente per tutti, di formazione professionale, intesa come acquisizione a tutti i livelli di capacità operativa, di transizione generalizzata tra la scuola e il lavoro, punto di riferimento per l'educazione ricorrente dei lavoratori adulti.

La riforma della scuola secondaria superiore e la legge-quadro sulla formazione professionale, non a caso all'esame quasi contemporaneo del Parlamento, sanciscono oggi in norme giuridiche un principio già maturo nel paese: la via di uscita dai rischi di appiattimento e di vanificazione culturale insiti nella scolarità di massa non è nel ritorno, impraticabile, a forme di maltusianesimo educativo, ma nella moltiplicazione dei servizi formativi a valle della scuola di Stato.

Il recupero del lavoro, confusamente avvertito da molti, della eguaglianza di *status* e di dignità tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, non stanno nella retorica del ritorno al lavoro manuale ma nella estrinseca-

zione e nella presa di coscienza, attraverso gli interventi formativi, delle implicazioni intelligenti e intellettuali di quest'ultimo. Le culture, in ultima analisi, non si superano mai con i soli interventi normativi ma con l'impegno quotidiano verso il nuovo.

Certo però si può convenire sul fatto che la riforma della scuola secondaria e quella della formazione nelle loro linee generali costituiscono un organico sforzo di superamento della architettura gentiliana del sistema educativo nazionale.

Circa il terzo aspetto, riguardante l'apertura alla fase programmatica nella gestione del mercato del lavoro, accetto l'ordine del giorno e informo il Parlamento che il Consiglio dei ministri nella prossima seduta approverà il disegno di legge sulla sperimentazione in materia di collocamento. Il tempo intercorso per la sua elaborazione è dovuto alla necessità di arrivare ad un accordo con le parti sociali, sindacati e imprenditori.

Voglio qui indicarne la linea soltanto: la riforma del sistema del servizio dell'impiego non è una riforma tendente a rendere efficiente un apparato burocratico-amministrativo. Se si trattasse solo di questo o del trasferimento di competenze dallo Stato alla regione, mantenendo la struttura ora esistente e la filosofia che vi sottostà, sarebbe una iattura. Il cambiamento sta nello spostare il centro decisionale dalla struttura burocratica amministrativa all'accordo delle parti, Governo, imprenditori e sindacati. Questa è la filosofia e la linea che sottostà alla unificazione degli strumenti di gestione del mercato del lavoro e agli organismi ad essa preposti.

Per concludere, la legge che ci si appresta a varare risponde a bisogni effettivi del paese e corona quel processo di ricomposizione culturale dei lavoratori, che offre coerenze e stimoli al varo di una politica attiva della manodopera e propone un quadro logicamente e democraticamente decentrato di gestione delle attività formative.

L'equilibrio che è stato raggiunto nella discussione al Senato, sia per quanto riguarda il rapporto tra Stato e regione sia per quanto riguarda la responsabilità e il controllo da parte del potere pubblico ed il pluralismo delle istanze formative, credo che sia il massimo possibile nella attuale situazione e quello che meglio risponde alle condizioni di maturità del paese. In questo senso, senatore Manente Comunale, va interpretato l'articolo 5, come lei ha ricordato. Vorrei dire questo anche in risposta ad articoli di stampa, comparsi questa mattina, di critica frettolosa al disegno di legge, i quali manifestano più una certa indifferenza del mondo imprenditoriale italiano rispetto ai problemi di formazione che un interesse reale per gli stessi, perchè, se avessero analizzato gli ultimi articoli del disegno di legge, avrebbero colto le dimensioni dello spazio concesso all'impresa nel sistema e al suo ruolo.

Con queste indicazioni, e fermo restando che con questa legge si apre una fase che richiede un grosso impegno delle regioni, delle forze sociali, imprenditori e sindacati, delle forze politiche, credo si sia fatto, come diceva un eminente pedagogista, un passo di fondamentale importanza che va ben al di là del contenuto della stessa legge e che si iscrive nel cambiamento di fondo del sistema di formazione permanente del nostro paese.

Sull'ordine del giorno, inoltre, mi dichiaro favorevole. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Senatore Fermariello, insiste per la votazione dell'ordine del giorno presentato dalla Commissione?

F E R M A R I E L L O , *relatore*. Non insisto, visto che il Ministro l'ha accettato.

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1467. Se ne dia lettura.

P A L A , *segretario*:

Art. 1.

(*Finalità della formazione professionale*)

La Repubblica promuove la formazione e l'elevazione professionale in attuazione degli articoli 3, 4, 35 e 38 della Costituzio-

ne, al fine di rendere effettivo il diritto al lavoro ed alla sua libera scelta e di favorire la crescita della personalità dei lavoratori attraverso l'acquisizione di una cultura professionale.

La formazione professionale, strumento della politica attiva del lavoro, si svolge nel quadro degli obiettivi della programmazione economica e tende a favorire l'occupazione, la produzione e l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro in armonia con il progresso scientifico e tecnologico.

(*È approvato*).

Art. 2.

(*Oggetto della formazione professionale*)

Le iniziative di formazione professionale costituiscono un servizio di interesse pubblico inteso ad assicurare un sistema di interventi formativi finalizzati alla diffusione delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere ruoli professionali e rivolti al primo inserimento, alla qualificazione, alla riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento ed al perfezionamento dei lavoratori, in un quadro di formazione permanente.

Le iniziative di formazione professionale sono rivolte a tutti i cittadini che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti, e possono concernere ciascun settore produttivo, sia che si tratti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, di prestazioni professionali o di lavoro associato.

Alle iniziative di formazione professionale possono essere ammessi anche stranieri, ospiti per ragioni di lavoro o di formazione, nell'ambito degli accordi internazionali e delle leggi vigenti.

L'esercizio delle attività di formazione professionale è libero.

(*È approvato*).

Art. 3.

(*Poteri e funzioni delle regioni*)

Le regioni esercitano, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, la potestà legislativa in materia di orientamento e di formazione professionale in conformità ai seguenti princìpi:

a) rispettare la coerenza tra il sistema di formazione professionale, nelle sue articolazioni ai vari livelli, e il sistema scolastico generale quale risulta dalle leggi della Repubblica;

b) assicurare la coerenza delle iniziative di formazione professionale con le prospettive dell'impiego nel quadro degli obiettivi della programmazione economica nazionale, regionale e comprensoriale, in relazione a sistematiche rilevazioni dell'evoluzione dell'occupazione e delle esigenze formative da effettuarsi in collaborazione con le amministrazioni dello Stato e con il concorso delle forze sociali;

c) organizzare il sistema di formazione professionale sviluppando le iniziative pubbliche e rispettando la molteplicità delle proposte formative;

d) assicurare la partecipazione alla programmazione dei piani regionali e comprensoriali di intervento da parte dei rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

e) assicurare il controllo sociale della gestione delle attività formative attraverso la partecipazione di rappresentanti degli enti locali, delle categorie sociali e degli altri enti interessati;

f) definire le modalità e i criteri di consultazione, ai fini della programmazione, con gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della pubblica istruzione;

g) garantire a tutti coloro che partecipano all'attività di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione alla promozione di iniziative di sperimentazione formativa;

h) adeguare la propria normativa a quella internazionale e comunitaria ed attenersi alla normativa nazionale in materia di contenuti tecnici e di obiettivi formativi e culturali delle iniziative, in modo particolare per quanto riguarda le attività regolamentate per ragioni di sicurezza ed incolumità pubblica;

i) dare piena attuazione all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1977, n. 903, disponendo misure atte ad impedire qualsiasi forma di discriminazione basata sul sesso per quanto riguarda l'accesso ai diversi tipi di corso ed i contenuti dei corsi stessi;

l) realizzare a favore degli allievi un sistema di servizi che garantisca il diritto alla formazione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale che condizionano le possibilità di frequentare i corsi;

m) promuovere, avvalendosi delle strutture territoriali competenti, idonei interventi di assistenza psicopedagogica, tecnica e sanitaria nei confronti degli allievi affetti da disturbi del comportamento o da menomazioni fisiche o sensoriali, al fine di assicurarne il completo inserimento nell'attività formativa e favorirne l'integrazione sociale;

n) prendere gli opportuni accordi con l'autorità scolastica competente per lo svolgimento coordinato delle attività di orientamento scolastico e professionale, sentite le indicazioni programmatiche dei consigli scolastici distrettuali.

Le regioni disciplinano la delega agli enti locali territoriali delle funzioni amministrative nelle materie di cui alla presente legge.

Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui alla presente legge le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

(*È approvato*).

Art. 4.

(*Campi di intervento*)

Le regioni, attenendosi alle finalità e ai princìpi di cui ai precedenti articoli, provvedono in particolare a disciplinare con proprie leggi:

a) la programmazione, l'attuazione e il finanziamento delle attività di formazione professionale;

b) le modalità per il conseguimento degli obiettivi formativi relativi alle qualifiche, attenendosi ai princìpi informatori della contrattazione collettiva e della normativa sul collocamento;

c) le attività di formazione professionale concernenti settori caratterizzati da specifici bisogni formativi derivanti dalla stagionalità del ciclo produttivo o dalla natura familiare, associativa o cooperativistica della gestione dell'impresa;

d) la qualificazione professionale degli invalidi e dei disabili, nonchè gli interventi necessari ad assicurare loro il diritto alla formazione professionale;

e) le attività di formazione professionale presso gli istituti di prevenzione e di pena;

f) il riordinamento e la ristrutturazione delle istituzioni pubbliche operanti a livello regionale, nonchè il loro eventuale scioglimento o riaccorpamento;

g) l'esercizio delle funzioni già svolte dai consorzi per l'istruzione tecnica, soppressi dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, riconducendola nell'ambito della programmazione regionale;

h) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale nella regione, rispettando la presenza delle diverse proposte formative, purchè previste dalla programmazione regionale, attraverso iniziative dirette o convenzioni con le università o altre istituzioni scientifiche e di ricerca pubbliche o private e gli enti di formazione di cui all'articolo 5.

(*È approvato*).

Art. 5.

(*Organizzazione delle attività*)

Le regioni, in conformità a quanto previsto dai programmi regionali di sviluppo, predispongono programmi pluriennali e piani annuali di attuazione per le attività di formazione professionale.

L'attuazione dei programmi e dei piani così predisposti è realizzata:

a) direttamente nelle strutture pubbliche, che devono essere interamente utilizzate, anche operando, ove sia necessario, il loro adeguamento strutturale e funzionale agli obiettivi del piano;

b) mediante convenzione, nelle strutture di enti che siano emanazione o delle organizzazioni democratiche e nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori o di associazioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o del movimento cooperativo.

Gli enti di cui alla lettera *b*) del comma precedente devono possedere, per essere ammessi al finanziamento, i seguenti requisiti:

1) avere come fine la formazione professionale;

2) disporre di strutture, capacità organizzativa e attrezzature idonee;

3) non perseguire scopi di lucro;

4) garantire il controllo sociale delle attività;

5) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;

6) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività;

7) accettare il controllo della regione, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

Le regioni possono altresì stipulare convenzioni con imprese o loro consorzi per la realizzazione di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione, nel rispetto di quanto stabilito ai numeri 2) e 7) del comma precedente.

Le convenzioni di cui al presente articolo sono esenti da ogni tipo di imposta o tassa.

Fino all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli enti locali, le convenzioni di cui al presente articolo sono stipulate dalle regioni.

(*È approvato*).

Art. 6.

(*Strutture degli istituti professionali e degli istituti d'arte — Personale didattico*)

La disponibilità delle strutture destinate agli istituti professionali e alle scuole ed istituti d'arte che non siano utilizzabili o necessarie per la riforma della scuola secondaria superiore, è trasferita alla regione nel cui territorio dette strutture sono ubicate, previa intesa tra il Ministero della pubblica istruzione, la regione stessa e l'ente locale proprietario dell'immobile.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con la regione e con il consenso degli interessati, il personale degli istituti di cui al primo comma è trasferito nei ruoli della regione nella misura ritenuta necessaria, tenuto conto in modo particolare dell'attinenza delle materie insegnate con la formazione professionale.

(*È approvato*).

Art. 7.

(*Programmazione didattica*)

Le regioni, nell'ambito della disciplina del settore prevista dall'articolo 4, lettera *b*), stabiliscono gli indirizzi della programmazione didattica delle attività di formazione professionale.

L'elaborazione e l'aggiornamento dei suddetti indirizzi devono avvenire in relazione a fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee, rispettando la unitarietà metodologica tra contenuti tecnologici, scientifici e culturali e la normativa di cui all'articolo 18, primo comma, lettera *a*).

Nell'ambito degli indirizzi di cui sopra, la programmazione didattica dovrà conformarsi a criteri di brevità ed essenzialità dei corsi e dei cicli formativi, anche attraverso una strutturazione modulare e l'adozione di sistemi di alternanza tra esperienze formative ed esperienze di lavoro.

I programmi, che devono fondarsi sulla polivalenza, la continuità e l'organicità degli interventi formativi, devono poter essere adattati alle esigenze locali ed assicurare il

pieno rispetto della molteplicità degli indirizzi educativi. Nella loro elaborazione, si dovrà altresì tener conto dei livelli scolastici di partenza e dell'esperienza professionale degli allievi, nonchè dei risultati della sperimentazione formativa già applicata.

(*È approvato*).

Art. 8.

(*Tipologia delle attività*)

Le regioni attuano di norma iniziative formative dirette:

a) alla qualificazione e specializzazione di coloro che abbiano assolto l'obbligo scolastico e non abbiano mai svolto attività di lavoro;

b) all'acquisizione di specifiche competenze professionali per coloro che siano in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;

c) alla qualificazione di coloro che abbiano una preparazione culturale superiore a quella corrispondente alla scuola dell'obbligo;

d) alla qualificazione di lavoratori coinvolti nei processi di riconversione;

e) alla qualificazione o specializzazione di lavoratori che abbiano avuto o abbiano esperienze di lavoro;

f) all'aggiornamento, alla riqualificazione e al perfezionamento dei lavoratori;

g) alla rieducazione professionale di lavoratori divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia;

h) alla formazione di soggetti portatori di menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare i corsi normali.

Le attività di formazione professionale sono articolate in uno o più cicli, e in ogni caso non più di quattro, ciascuno di durata non superiore alle 600 ore. Ogni ciclo è rivolto ad un gruppo di utenti definito per indirizzo professionale e per livello di conoscenze teorico-pratiche; non è ammessa la percorrenza continua di più di 4 cicli non intercalata da idonee esperienze di lavoro, fatta eccezione per gli allievi portatori di menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali.

Le regioni non possono attuare o autorizzare le attività dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria superiore, universitaria o post-universitaria.

L'orario ed il calendario delle attività formative sono determinati in modo da favorire la frequenza da parte dei lavoratori occupati, con particolare riguardo per le lavoratrici.

Fino al momento dell'entrata in vigore della riforma sanitaria, sono confermate le disposizioni vigenti in materia di formazione degli operatori sanitari.

(*È approvato*).

Art. 9.

(*Personale addetto alla formazione professionale*)

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Commissione di cui al successivo articolo 17, stabilisce con proprio decreto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i requisiti necessari per l'ammissione all'insegnamento nelle attività di formazione professionale.

Fino all'entrata in vigore delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative di cui all'articolo 3, secondo comma, il personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della presente legge addetto alle attività di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *a*), è collocato in appositi ruoli regionali.

Il trattamento economico e normativo è adottato nell'osservanza della presente legge sulla base di un accordo sindacale nazionale stipulato tra le regioni, il Governo e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Le leggi di delega di cui al secondo comma detteranno norme per garantire la mobilità del personale stesso nel territorio regionale.

Le regioni disciplinano con legge i casi e le modalità di incarico od assunzione a ter-

mine di docenti richiesti per corsi particolari.

Ai docenti è garantita la libertà di insegnamento, lo sviluppo della professionalità attraverso corsi di aggiornamento tecnico-didattico e culturale, la partecipazione all'attività delle istituzioni in cui essi operano.

Nei casi in cui le regioni utilizzano, ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, lettera *b*), enti terzi per l'attuazione di progetti di formazione, non può essere superato globalmente, per ciò che riguarda il personale, il costo corrispondente agli equivalenti trattamenti economici e normativi dei dipendenti delle regioni addetti ad analoghe attività.

(*È approvato*).

Art. 10.

(*Raccordi con il sistema scolastico*)

Per la realizzazione delle attività di formazione professionale le regioni possono utilizzare le sedi degli istituti di istruzione secondaria superiore e le attrezzature di cui sono dotate, secondo le norme previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le regioni, mediante apposite convenzioni, mettono a disposizione del sistema scolastico attrezzature e personale idonei allo svolgimento di attività di lavoro e di formazione tecnologica nell'ambito della scuola dell'obbligo e della scuola secondaria superiore.

Le regioni si avvalgono dei consigli dei distretti scolastici per compiti di consultazione e di programmazione in materia di orientamento e formazione professionale e per l'attuazione delle iniziative rientranti nelle funzioni dei distretti stessi.

Ai fini dell'innovazione metodologico-didattica e della ricerca educativa, le regioni adottano provvedimenti intesi a facilitare la cooperazione fra le iniziative di formazione professionale e le istituzioni di istruzione secondaria e superiore.

(*È approvato*).

Art. 11.

(*Rientri scolastici*)

A coloro che abbiano conseguito una qualifica o mediante la frequenza di corsi o direttamente sul lavoro è data facoltà di accesso alle diverse classi della scuola secondaria superiore secondo le modalità previste dal relativo ordinamento.

A favore degli allievi che frequentano attività di formazione professionale, privi del titolo di assolvimento dell'obbligo scolastico, le regioni adottano, con il consenso dei medesimi, misure atte a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che dovranno essere attuate a cura della competente autorità scolastica, cui compete altresì il conferimento del titolo.

(*È approvato*).

Art. 12.

(*Diritti degli allievi*)

La frequenza di corsi di formazione professionale è equiparata a quella dei corsi scolastici ai fini dell'utilizzo delle tariffe preferenziali relative ai mezzi di trasporto e ad ogni altro effetto di carattere previdenziale.

(*È approvato*).

Art. 13.

(*Estensione delle agevolazioni previste per i lavoratori studenti*)

La facoltà di differire il servizio militare di leva e le agevolazioni previste per i lavoratori studenti dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono estese a tutti coloro che frequentano i corsi di formazione professionale di cui alla presente legge.

Le disposizioni di cui sopra e quelle di cui all'articolo precedente si applicano anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

(*È approvato*).

Art. 14.

(*Attestato di qualifica*)

Al termine dei corsi di formazione professionale volti al conseguimento di una qualifica, gli allievi che vi abbiano regolarmente partecipato sono ammessi alle prove finali per l'accertamento dell'idoneità conseguita. Tali prove finali, che devono essere conformi a quanto previsto dall'articolo 18, primo comma, lettera *a*), sono svolte di fronte a commissioni esaminatrici, composte nei modi previsti dalle leggi regionali, delle quali dovranno comunque far parte esperti designati dalle amministrazioni periferiche del Ministero della pubblica istruzione e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonchè esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Con il superamento delle prove finali gli allievi conseguono attestati, rilasciati dalle regioni, in base ai quali gli uffici di collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento al lavoro e dell'inquadramento aziendale.

Gli attestati di cui sopra costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.

(*È approvato*).

Art. 15.

(*Sistema formativo e impresa*)

Le istituzioni di cui all'articolo 5 operanti nella formazione professionale possono stipulare convenzioni con le imprese per la effettuazione presso di esse di periodi di tirocinio pratico e di esperienza in particolari impianti e macchinari o in specifici processi di produzione oppure per applicare sistemi di alternanza tra studio ed esperienza di lavoro.

Le regioni, nel regolare la materia, stabiliscono le modalità per la determinazione degli oneri a carico delle istituzioni per le attività formative di cui al comma precedente e assicurano la completa copertura degli allievi dai rischi di infortunio.

Le attività formative di cui al primo comma sono finalizzate all'apprendimento e non a scopi di produzione aziendale.

Le regioni disciplinano le modalità per il tirocinio guidato presso le imprese degli allievi di cui all'articolo 3, primo comma, lettera *m*).

(*È approvato*).

Art. 16.

(*Formazione per gli apprendisti*)

Le regioni, nell'ambito dei programmi e dei piani di cui all'articolo 5 e secondo le modalità previste dallo stesso articolo e dall'articolo 15, attuano i progetti formativi destinati agli apprendisti ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

I progetti di cui al comma precedente si articolano in attività teoriche, tecniche e pratiche secondo tempi e modalità definiti dalla legge e dai contratti di lavoro.

Le regioni, per i fini di cui all'articolo 21 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, stipulano con gli istituti assicuratori convenzioni per il pagamento, a valere sui fondi di cui all'articolo 22, primo comma, della presente legge, delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli apprendisti artigiani.

Sono abrogati gli articoli 20 e 28 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

(*È approvato*).

Art. 17.

(*Ulteriori competenze della Commissione centrale per l'impiego*)

La Commissione centrale per l'impiego prevista dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, esprime altresì pareri e formula proposte per l'adempimento delle funzioni proprie del Ministero del lavoro e della previdenza sociale previste dalla presente legge.

Ai fini di cui sopra la Commissione centrale per l'impiego è integrata da un rappresentante del Ministero della pubblica

istruzione e da un esperto di formazione professionale designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale scelto tra gli operatori degli enti di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera *b*).

I pareri della Commissione centrale per l'impiego sono obbligatori per le materie di cui all'articolo 18, primo comma, lettere *a*), *e*), *f*), *h*), *i*) ed *l*) nonchè per quelle di cui all'articolo 22, terzo comma.

(*È approvato*).

Art. 18.

(*Competenze dello Stato*)

Spettano al Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

a) la disciplina dell'ordinamento delle fasce di mansioni e di funzioni professionali omogenee ai fini dei rapporti contrattuali di lavoro. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti, da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo precedente, e tenuto conto degli accordi internazionali e comunitari in vigore, alla definizione delle qualifiche professionali, dei loro contenuti tecnici, culturali ed operativi e delle prove di accertamento per la loro attribuzione. Con successivi decreti si provvederà ai necessari aggiornamenti;

b) il collegamento con le regioni sotto il profilo delle reciproche informazioni e documentazioni;

c) i rapporti con il Fondo sociale europeo, e, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, con le autorità e gli organismi esteri operanti in materia di formazione professionale;

d) l'istituzione ed il finanziamento delle iniziative di formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero, alla cui vigilanza e gestione provvedono gli uffici del Ministero degli affari esteri;

e) la predisposizione ed il finanziamento delle attività formative del personale da utilizzare in programmi d'assistenza tecnica e cooperativa con i Paesi in via di sviluppo;

f) le attività di studio, di ricerca, di documentazione, di informazione e sperimentazione, da definirsi mediante specifico programma annuale in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e a quelle di indirizzo e di coordinamento nel settore, secondo quanto previsto dall'articolo 41, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

g) l'inoltro alla Comunità economica europea, o ad altri organismi internazionali, ed il finanziamento integrativo dei progetti formativi ammessi al concorso dei fondi comunitari o internazionali;

h) l'assistenza tecnica e il finanziamento delle iniziative di formazione professionale, d'intesa con le regioni e tramite esse, nei casi di rilevante squilibrio locale tra domanda e offerta di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonchè gli interventi di riqualificazione previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675;

i) l'organizzazione ed il finanziamento, d'intesa con le regioni e su loro iniziativa, di corsi di aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 4, lettera *h*);

l) la definizione, su parere conforme della Commissione di cui all'articolo 17, dei requisiti tecnici per il riconoscimento dell'idoneità delle strutture e delle attrezzature adibite alla formazione professionale.

Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(*È approvato*).

Art. 19.

(*Assistenza tecnica dell'ISFOL*)

Nell'esercizio delle rispettive funzioni in materia di formazione professionale, il Ministero del lavoro e della previdenza socia-

le e le regioni hanno facoltà di avvalersi dell'assistenza tecnica dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, numero 478.

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il numero 1) è sostituito dal seguente:

« 1) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori autonomi ».

All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) 5 rappresentanti delle regioni, designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ».

(*È approvato*).

Art. 20.

(*Relazione annuale al Ministero del lavoro*)

Le regioni e l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478, inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e sulle previsioni delle attività di formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale trasmette le relazioni di cui sopra alla Commissione di cui all'articolo 17.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, in allegato alla tabella del bilancio di previsione, una relazione sullo stato e sulle prospettive della formazione professionale, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro con particolare riguardo all'occupazione giovanile e femminile, anche con riferimento alla situazione internazionale ed in particolare ai paesi della Comunità economica europea e tenendo conto degli indirizzi di politica dell'occupazione e di sostegno del reddito dei lavoratori determinati dalla Commissione di cui all'articolo 17 secondo le norme previste dall'articolo 3-*bis*, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, numero 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta altresì in allegato alla tabella del bilancio le sopraindicate relazioni delle singole regioni e dell'Istituto per la formazione professionale (ISFOL), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

(*È approvato*).

Art. 21.

(*Liquidazione dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA*)

Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le residue operazioni di liquidazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC) e dell'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA) sono assunte dall'Ufficio di liquidazione presso il Ministero del tesoro, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

(*È approvato*).

Art. 22.

(*Finanziamento delle attività formative*)

Le attività di formazione professionale promosse dalle regioni sono finanziate nell'ambito del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni. Al predetto fondo sono conferiti tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio

dello Stato che siano attinenti ad attività di formazione professionale trasferite o da trasferire alla regione, nonchè l'importo corrispondente alla disponibilità del Fondo addestramento professionale lavoratori per l'anno 1979.

Le attività di formazione professionale rientranti nelle competenze dello Stato di cui all'articolo 18 della presente legge, trovano copertura in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il cui ammontare è fissato annualmente con la legge finanziaria e che confluirà nel fondo di cui alla legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede altresì al finanziamento:

a) delle attività di formazione professionale residue svolte nelle regioni a statuto speciale fino al trasferimento di dette attività alle regioni medesime;

b) dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478.

(*È approvato*).

Art. 23.

(*Soppressione del Fondo addestramento professionale lavoratori*)

Il Fondo addestramento professionale lavoratori, istituito con l'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, e ordinato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 17, è soppresso.

L'amministrazione del Fondo, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sottopone all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tramite la Ragioneria centrale che ne cura il riscontro, un rendiconto finale della soppressa gestione, completato dallo stato patrimoniale in essere alla data della soppressione.

I beni mobili ed immobili, ivi comprese le attrezzature tecniche, di proprietà del Fondo addestramento professionale lavoratori, sono trasferiti alle regioni nel cui territorio sono ubicati. Restano immutati i vincoli di destinazione dei beni acquisiti mediante contributi erogati dal Fondo di cui sopra. Le regioni provvedono alla vigilanza in materia.

Con decorrenza dall'esercizio finanziario 1980 sono soppressi tutti i contributi a carico di enti diversi previsti da leggi vigenti a favore del Fondo addestramento professionale lavoratori.

(*È approvato*).

Art. 24.

(*Contributi dei fondi comunitari*)

Le regioni, nell'ambito della programmazione e dei piani di cui all'articolo 5, autorizzano per l'area di propria competenza, la presentazione ai competenti organi della Comunità economica europea, tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dei progetti di formazione, finalizzati a specifiche occasioni di impiego, predisposti dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro il 30 settembre di ogni anno, indica, in conformità di parametri da fissare dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, il limite massimo di spesa entro cui ciascuna regione può autorizzare l'inoltro dei progetti per ottenere sia i contributi previsti dal Fondo sociale europeo sia l'integrazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo seguente.

(*È approvato*).

Art. 25.

(*Istituzione di un Fondo di rotazione*)

Per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'ar-

ticolo precedente, è istituito, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un Fondo di rotazione.

Per la costituzione del Fondo di rotazione, la cui dotazione è fissata in lire 100 miliardi, si provvede a carico del bilancio dello Stato con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979.

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1979, le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5) dell'articolo 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, e modificato dall'articolo 11 della legge 3 giugno 1975, n. 160, sono ridotte:

1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
3) dal 3,05 al 2,75 per cento;
4) dal 4,30 al 4 per cento;
5) dal 6,50 al 6,20 per cento.

Con la stessa decorrenza l'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria ai sensi dell'articolo 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160, è aumentata in misura pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo contributivo.

I due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al precedente comma affluiscono al Fondo di rotazione. Il versamento delle somme dovute al Fondo è effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale con periodicità trimestrale.

La parte di disponibilità del Fondo di rotazione non utilizzata al termine di ogni biennio, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane acquisita alla gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.

Alla copertura dell'onere di lire 100 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1979, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Le somme di cui ai commi precedenti affluiscono in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la tesoreria centrale e denominato « Ministero del lavoro e della previdenza sociale - somme destinate a promuovere l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi di cui all'articolo 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione numero 77/801/CEE del 20 dicembre 1977 ».

(*È approvato*).

Art. 26.

(*Finanziamento integrativo dei progetti speciali*)

Un terzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui al quarto comma dell'articolo precedente è versato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, con periodicità trimestrale, in un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato, per la successiva acquisizione all'entrata del bilancio statale e contemporanea iscrizione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di integrare il finanziamento dei progetti speciali di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro, nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

La dotazione di cui al comma precedente è gestita con amministrazione autonoma fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Art. 27.

(*Erogazione dei finanziamenti*)

A seguito dell'approvazione da parte del Fondo sociale europeo dei singoli progetti, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è stabilito, anche sotto forma di acconti, il contributo a carico del Fondo di rotazione di cui al precedente articolo 25 a favore degli organismi di cui all'articolo 24, primo comma.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, è disposta l'erogazione, a favore delle regioni interessate, dei contributi di cui al primo comma dell'articolo 26.

(*È approvato*).

Art. 28.

(*Abrogazioni*)

Sono abrogate le norme incompatibili con la presente legge.

(*È approvato*).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

C E N G A R L E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C E N G A R L E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo della democrazia cristiana vota a favore del disegno di legge n. 1467, ritenendo che la legge-quadro per la formazione professionale risponde pienamente alle attese dei lavoratori e soprattutto dei giovani disoccupati. È infatti soprattutto a favore di questi ultimi che la normativa in esame si rivolge, giacchè è noto che sono proprio i giovani ad essere emarginati dal mercato del lavoro anche per la mancanza dell'idonea qualificazione professionale.

Nel corso dell'ampio ed approfondito dibattito svoltosi in Commissione erano emersi dubbi, quali quelli riferiti dal collega Manente Comunale, sull'articolo 5, che la risposta del sottosegretario Cristofori prima e del Ministro oggi hanno chiarito.

Altri punti potevano essere meglio esplicitati, ma tutti i Gruppi politici hanno convenuto sulla opportunità, per non dire sulla necessità, di approvare senza ritardi questo importante disegno di legge al fine di consentire alle regioni di predisporre i loro piani per dare concreto avvio alla formazione professionale dei lavoratori.

Si tratta di una legge-quadro che fissa i princìpi generali, demandando alle regioni il compito di organizzare e svolgere concretamente i corsi formativi per i lavoratori.

Di notevole rilievo è la norma che prevede il raccordo tra le iniziative di formazione gestite dalle regioni e le istituzioni di istruzione secondaria superiore; con ciò istituendo un nesso, finora non realizzato, di cui si è avvertita l'esigenza, tra scuola che forma il cittadino e formazione professionale che qualifica il cittadino lavoratore.

Altrettanto degno di rilievo è il superamento della dicotomia tra lavoro manuale e lavoro intellettuale con l'inserimento di opportune norme che prevedono tra l'altro il diritto di accesso alla scuola secondaria superiore ai lavoratori in possesso di attestato di qualifica professionale, ma sprovvisti del titolo di studio richiesto, nonchè con la previsione della parificazione tra studenti ed allievi di corsi di formazione in tema di differimento del servizio militare di leva.

Va da sè che la legge in esame per trovare una sua efficace applicazione nel rispetto dello spirito con il quale è stata formulata, deve necessariamente raccordarsi ed integrarsi con le riforme della scuola media superiore e del collocamento, la quale ultima annunciata anche oggi dal Ministro, si dimostra quanto mai urgente e necessaria.

Tale auspicabile sintonia deriva dall'esigenza di armonizzare i suddetti istituti in vista dello sviluppo economico e di una efficiente politica di piena occupazione.

Un accenno particolare merita il fatto di avere inserito in questo disegno di legge, all'articolo 8, i corsi dedicati agli handicappati per meglio favorirne l'inserimento nell'attività produttiva.

Infine, anche in questo disegno di legge è stata tenuta presente la costante preoccupazione delle forze politiche di privilegiare il meridione d'Italia, prevedendo per l'appunto un finanziamento integrativo per i progetti speciali, eseguiti dalle regioni ai sensi del decreto presidenziale n. 616, per ipotesi di rilevante squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro nel Mezzogiorno.

Un ruolo non certo secondario nella programmazione e nella gestione delle funzioni della formazione professionale va riconosciuto alle forze produttive. Queste ultime, unitamente allo Stato e alle regioni, dovranno negoziare gli obiettivi, i vincoli e l'erogazione delle risorse, avere responsabilità nella gestione dei processi formativi e nel controllo dei risultati.

La regolamentazione della formazione professionale ritengo che debba essere realizzata in modo da garantire una qualità omogenea nei livelli formativi per tutto il territorio nazionale, ciò al fine di evitare la frantumazione del mercato del lavoro — con conseguenze negative sulla mobilità della manodopera — e una accentuazione del dualismo tra regioni sviluppate e regioni in via di sviluppo, nelle quali tenderebbero a determinarsi *standards* di livello inferiore, con una dispersione dei risultati della ricerca scientifica e tecnologica. Ma quello che mi preme soprattutto sottolineare, associandomi con ciò a quanto detto dal relatore senatore Fermariello che ringrazio e dai colleghi intervenuti in questo dibattito, è il significato che noi intendiamo dare a questa legge-quadro; un significato di superamento della atavica discrasia esistente fra scuola e formazione professionale con l'eliminazione dei confini tra lavoro intellettuale e lavoro manuale; un significato di speranza per i tanti giovani che nel loro avvenire vedono troppi motivi di preoccupazione.

Siamo certi di dare con questo disegno di legge alle regioni dei princìpi generali a cui devono informarsi sostanziandoli per far sì che tante speranze si tramutino in concrete certezze.

Per questi motivi ribadisco il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana all'approvazione di questo disegno di legge. (*Applausi dal centro*).

L A Z Z A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, il Gruppo della sinistra indipendente non condivide completamente tutti i giudizi positivi su questo provvedimento di legge, anzi non se la sente di approvarlo e si asterrà. Noi eravamo e siamo del parere che il dibattito sul tema del lavoro, del rapporto tra lavoro intellettuale e lavoro manuale avrebbe dovuto essere uno dei momenti più interessanti della nostra discussione. Aver rinunciato a questo significa la rinuncia a far svolgere al mondo del lavoro quel ruolo di cui ogni giorno parliamo.

Il modo come dalla prima legge del 1949 affrontiamo, a trenta anni di distanza, questo argomento, significa, mi sembra, riconoscere implicitamente un ruolo subalterno all'istruzione professionale. Siamo così riusciti a tradurre in termini di *routine* amministrativa uno dei momenti più interessanti

della nostra vita parlamentare, specie dopo il gran parlare che si è fatto sulla legge numero 285. Questa legge sanziona di fatto, malgrado le affermazioni in contrario, l'esistenza di due tipi di scuola e così contrasta, nella pratica, quello che già concettualmente la maggioranza dei cittadini hanno avvertito, con maggiore o minor consapevolezza e chiarezza. Questa legge, a nostro parere, è arretrata rispetto alla coscienza del paese, ignora nella sostanza la profonda trasformazione intervenuta in questi ultimi 25 anni. Per essere più chiari, signor Ministro, mi servirò di un'immagine. È il Ministro del lavoro che doveva essere il Ministro della pubblica istruzione; dico questo perchè così è nella vita e lei, signor Ministro, a nostro parere, ha mancato a questo ruolo. In questa legge mi sembra di leggere in trasparenza tutto l'esistente come si è composto in questi ultimi trenta anni — nel piano dell'istruzione professionale — con una velleitaria considerazione verso il futuro.

E siccome c'è un ruolo guida che il Ministro del lavoro, ministro di una Repubblica fondata sul lavoro, deve svolgere, a noi sembra che almeno in questa occasione l'opera sia venuta meno all'attesa. (*Applausi dall'estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge n. 1467 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge n. 351 e n. 1389.

Autorizzazione alla relazione orale per i disegni di legge nn. 1494 e 1500

P R E S I D E N T E . In base al calendario dei lavori i disegni di legge : « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) » (1494) e « Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 » (1500) debbono essere iscritti all'ordine del giorno di lunedì 18 dicembre.

L'esame dei suddetti provvedimenti è in corso, e si concluderà prevedibilmente nella giornata di domani, presso la 5ª Commissione permanente, la quale deve pertanto essere autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Poichè non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , *segretario*:

MURMURA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — La prossima scadenza in Calabria di gran parte dei corsi di formazione per i giovani, previsti dalla legge n. 285, pone gravi problemi ai partecipanti, i quali vedono, in detta scadenza, la vanificazione di ogni prospettiva occupazionale.

Tale situazione, che si ripercuote altrettanto negativamente nei confronti dell'esercito dei giovani non ancora ammessi alla frequenza dei corsi o alla conclusione di contratti, non è ulteriormente tollerabile per le implicazioni notevoli nei riguardi delle stesse istituzioni.

Su tale gravissima situazione l'interrogante chiede di conoscere le determinazioni del Governo.

(3 - 01181)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PINNA, GIOVANNETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno.* — Premesso che il Senato della Repubblica, nel dicembre del 1953, approvò un ordine del giorno a firma dei senatori Lussu, Spano e Monni, che impegnava il Governo, in attuazione dell'articolo 13 dello statuto della Regione Sardegna, a predi-

sporre un piano di sviluppo economico e sociale per la rinascita dell'Isola;

considerato che i fenomeni di criminalità allora esistenti, specie nelle zone a prevalente economia agro-pastorale, lungi dall'estinguersi, vanno aumentando, con particolare riguardo per quanto attiene ai sequestri di persona;

accertato che i programmi di sviluppo allora ipotizzati per l'occupazione e la valorizzazione delle risorse locali, ai fini del raggiungimento di più elevati incrementi del reddito, hanno stentato a decollare provocando, conseguentemente, il disfacimento di interi settori sociali, le cui ripercussioni non possono non identificarsi nell'aumento della criminalità;

rilevato che la Commissione interparlamentare incaricata di svolgere un'indagine in Sardegna nelle zone interne a prevalente economia agro-pastorale e sui fenomeni di criminalità in qualche modo ad esse connessi, aveva concluso positivamente prospettando l'urgenza di promuovere interventi per eliminare le cause primigenie della criminalità,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure urgenti il Governo intende assumere, d'intesa con la Regione sarda, per impedire il progressivo aggravarsi della condizione sociale, sia nel comparto industriale che in quello agricolo, nella considerazione che, garantendo l'occupazione e lo sviluppo economico e sociale, si combatte una lotta efficace per restringere la matrice della criminalità in Sardegna, e chiedono, altresì, il rifinanziamento del piano di rinascita, di cui alla legge n. 268, includendo lo stanziamento nel bilancio dello Stato per il 1979.

(4 - 02357)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

4ª Commissione permanente (Difesa):

n. 3 - 01165 del senatore Labor;

n. 3 - 01180 dei senatori Della Porta e De Zan.

Ordine del giorno per le sedute di lunedì 18 dicembre 1978

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi lunedì 18 dicembre in tre sedute pubbliche, la prima alle ore 10, la seconda alle ore 17 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria) (1494) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

2. Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1979 (1500) (*Relazione orale*).

La seduta è tolta (*ore 15,05*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari